

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	102
GIUSTIZIA (II)	»	109
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	113
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	115
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	118
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	119
AFFARI SOCIALI (XII)	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	138
<i>INDICE GENERALE</i>	»	139

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (<i>Esame e rinvio</i>)	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Andrea Augello.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Atto n. 364.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che sullo schema di decreto legislativo in og-

getto il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso una nuova versione dell'Analisi di impatto della regolamentazione.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore per la I Commissione*, introducendo l'esame del provvedimento – il cui contenuto illustrerà in modo più dettagliato il collega Scandroglio – ricorda che lo stesso reca disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 150 del 2009, con il quale è stata data attuazione alla delega in materia di riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni conferita dall'articolo 2 della legge n. 15 del 2009. Quest'ultimo, al comma 2, prevede che i decreti legislativi attuativi della delega, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere.

Il comma 3 del medesimo articolo 2 dispone invece che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

Il provvedimento in esame reca per l'appunto disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 150 del 2009.

In particolare, l'articolo 1 introduce una nuova disposizione nel citato decreto legislativo n. 150 del 2009, concernente una materia prevista dall'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, mentre l'articolo 2 dello schema fa oggetto di integrazione o correzione singole disposizioni del decreto legislativo n. 150.

Per quanto riguarda le finalità dell'intervento normativo, nella relazione illustrativa si fa presente che il provvedimento detta « sintetiche disposizioni interpretative volte a chiarire aspetti che, nella fase di prima attuazione della riforma e in attesa della nuova tornata contrattuale, hanno generato dubbi sull'immediata applicazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché in materia di collocamento a riposo dei dipendenti pubblici per il raggiungimento dell'età massima contributiva ».

Si afferma, inoltre, che l'adozione del decreto correttivo si rende necessaria per « garantire l'applicazione della riforma nei tempi stabiliti dal legislatore e in un quadro giuridico certo ed uniforme ». Infine, si evidenzia che il provvedimento non determina alcun onere, neppure potenziale, a carico del bilancio dello Stato.

Nell'Analisi di impatto della regolazione (AIR) si fa presente che la questione su cui interviene l'articolo 1 (risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in presenza di un'anzianità contributiva di 40 anni) è stata oggetto di una circolare interpretativa, la quale non ha tuttavia risolto i problemi.

Va detto che la Conferenza unificata (unitamente all'ANCI e all'UPI, con cui ha sottoscritto un documento congiunto) con-

diziona il proprio parere favorevole sullo schema in esame al recepimento di due emendamenti all'articolo 2, volti a garantire il rispetto del periodo transitorio per l'adeguamento dei contratti del comparto delle regioni e delle autonomie locali di cui all'articolo 165, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Michele SCANDROGLIO, *relatore per la XI Commissione*, illustra il contenuto dei due articoli di cui si compone il provvedimento in esame, osservando anzitutto che l'articolo 1 disciplina l'esercizio della facoltà riconosciuta per il triennio 2009-2011 alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 17, comma 35-*novies*, del decreto-legge n. 78 del 2009, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dei dipendenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di 40 anni, con un preavviso di sei mesi. Fa notare che la norma, in particolare, dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di tale facoltà, senza necessità di fornire ulteriori motivazioni al dipendente collocato in quiescenza, nei casi in cui abbiano preventivamente determinato appositi criteri applicativi con un atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo. Rileva, peraltro, che – secondo quanto si legge nella scheda sull'Analisi di impatto della regolazione (AIR) – la questione è già stata oggetto di una circolare interpretativa della Presidenza del Consiglio dei ministri che non ha tuttavia risolto i problemi, inducendo conseguentemente il Governo a percorrere la strada dell'intervento normativo attraverso un decreto correttivo del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Evidenzia poi che l'articolo 2, composto di tre commi, modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha dettato una serie di norme di diritto « transitorio » volte a regolare il passaggio al nuovo sistema contrattuale del pubblico impiego definito dalla riforma: mentre il comma 1 si limita a correggere un refuso contenuto all'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, i

commi 2 e 3 recano l'interpretazione autentica di alcune norme contenute all'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente all'adeguamento e all'efficacia dei contratti collettivi vigenti al momento dell'entrata del provvedimento. Fa presente, infatti, che il comma 2 è volto a chiarire che l'ultrattività dei contratti collettivi integrativi (disciplinata ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 65) opera solo nei confronti dei contratti vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.150 del 2009 (ossia al 15 novembre 2009), mentre ai contratti sottoscritti successivamente a tale data si applicano, in quanto immediatamente efficaci, le disposizioni introdotte dal medesimo decreto legislativo n. 150 del 2009. Infine, segnala che il comma 3 è volto a chiarire che la disposizione recata dal comma 5 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 150 del 2009, in base alla quale « le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto si applicano dalla tornata successiva a quella in corso », deve interpretarsi nel senso che le uniche disposizioni cui la norma fa riferimento sono quelle concernenti il procedimento di approvazione dei contratti collettivi nazionali, mentre tutte le altre sono immediatamente applicabili sin dall'entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una questione di carattere preliminare, ritiene paradossale discutere ancora una volta della materia del pensionamento coatto dei pubblici impiegati, considerato che sul tema si sono succedute nel tempo diverse misure tra di loro contrastanti, soprattutto con riferimento ai requisiti richiesti per la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione, a volte fatti coincidere con il servizio effettivo reso, altre volte con l'anzianità contributiva. Prima di dare seguito all'ennesima

modifica su tale argomento, giudica pertanto essenziale che il Governo proceda ad un monitoraggio circa gli effetti delle disposizioni adottate dall'Esecutivo nella corrente legislatura, anche considerato che tali norme, così come formulate, rischiano di recare un danno alle figure professionali più qualificate e di determinarne una prematura uscita dal lavoro proprio nel momento della loro maggiore capacità lavorativa, magari per il semplice fatto che tali lavoratori hanno scelto di riscattare gli anni di laurea, esercitando una facoltà riconosciutagli dall'ordinamento. Ricordato che in materia previdenziale il Governo ha messo in mostra una totale mancanza di programmazione e strategie, introducendo misure confuse e dannose per i lavoratori, soprattutto in tema di innalzamento di età pensionabile delle donne nel pubblico impiego e di finestre di scorrimento, tese esclusivamente a « smantellare » il sistema pensionistico previgente, auspica un radicale mutamento di rotta sul tema. Fa notare, peraltro, che sull'argomento in questione il suo gruppo ha presentato diverse interrogazioni a cui il Governo non ha mai fornito risposta.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, dopo aver precisato che non sussistono problemi a fornire quanto prima tutte le informazioni richieste dall'onorevole Gneccchi, fa notare che i relatori nei loro interventi introduttivi hanno spiegato in modo esauriente le ragioni che hanno condotto il Governo all'intervento correttivo in esame. Manifesta, in ogni caso, la propria disponibilità a fornire anche nel seguito dell'esame del provvedimento qualsiasi precisazione utile a chiarire la posizione dell'Esecutivo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Seguito dell'esame e conclusione)	6
ALLEGATO 1 (Ulteriori emendamenti dei relatori e subemendamenti ad essi riferiti)	28
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	43
ALLEGATO 3 (Correzioni di forma)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente della VI Commissione Gianfranco CONTE, indi del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.15.

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.
C. 4357 Governo.**

(Seguito dell'esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 giugno scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica preliminarmente che i deputati Renato Farina, Toccafondi e Centemero aggiungono la propria firma all'articolo aggiuntivo Goisis 9.08 e che i deputati Soglia,

Grassano, Marmo e Nola aggiungono la propria firma agli emendamenti Scilipoti 8.53 e 8.54. Comunica, altresì, che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 4.175 (*nuova formulazione*) (vedi allegato 1), 6.147 (*nuova formulazione*) e 9.92. Ricorda, inoltre, che i relatori hanno presentato una nuova formulazione dell'emendamento 7.366, cui possono essere considerati riferibili i subemendamenti presentati alla vecchia formulazione.

Con riferimento all'emendamento dei relatori 6.147 (*nuova formulazione*), avverte che sono stati considerati riferibili i subemendamenti Bitonci 0.6.147.4 e Mariani 0.6.147.5, mentre non sono più riferibili alla nuova formulazione dell'emendamento i subemendamenti Ghiglia 0.6.147.3, Piffari 0.6.147.6 e 0.6.147.7, Bitonci 0.6.147.2.

Avverte, inoltre, che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Le Commissioni concordano.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che nella seduta di ieri l'articolo 3 era stato accantonato e che le Commissioni sono in attesa dei chiarimenti su tale articolo, necessari al fine di avere un'idea più chiara sul provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che sono stati compiuti i necessari approfondimenti su molte proposte emendative, di cui i relatori daranno conto.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore della VI Commissione, nutre fondati dubbi sulla ragionevolezza del giudizio di inammissibilità pronunciato sugli emendamenti 4.176, 8.192, e 8.194 dei relatori. In particolare, si riferisce all'emendamento 4.176, recante una semplificazione delle modalità di utilizzazione di fondi a disposizione dei consorzi di bonifica. Pur rendendosi conto delle esigenze legate alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti, che talvolta può prescindere dal merito, chiede di rivalutare tali proposte emendative.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea come i presidenti si siano attenuti rigorosamente ed imparzialmente ai criteri di ammissibilità previsti dal regolamento e dalla prassi in materia.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, si associa a quanto espresso dal relatore della V Commissione.

Integrando quindi i pareri già espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, esprime parere favorevole, sull'emendamento Reguzzoni 1.33.

Integrando quindi i pareri già espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Germanà 2.09 e Ciccanti 2.013, ed avverte che è in corso una più approfondita valutazione sull'emendamento Franzoso 2.9.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede di conoscere la valutazione in merito al suo emendamento 2.12.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che il contenuto dell'emendamento D'Antoni 2.12 potrebbe essere interessato dalla riformulazione dell'emendamento Franzoso 2.9, riguardanti entrambi il credito di imposta nelle zone ad obiettivo 1, questione sulla quale è in corso un approfondimento con il Governo. Pertanto, il parere sull'emendamento D'Antoni 2.12 è al momento sospeso.

Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) richiama l'attenzione del relatore sull'importanza dell'articolo aggiuntivo Beltrandi 2.03, che concede un credito di imposta ai datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratrici. Infatti, le risorse rinvenienti dall'aumento dell'età pensionistica delle dipendenti pubbliche che erano state vincolate ad interventi in favore delle donne tornerebbero in tal modo alla loro originaria destinazione, anche al fine di costituire per il futuro un modello di politica di sviluppo e di crescita. Chiede pertanto una motivazione di merito e tecnico-contabile per un eventuale dissenso del relatore o del Governo su questa proposta emendativa.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, dichiara che i relatori procederanno a un'ulteriore valutazione dell'articolo aggiuntivo Beltrandi 2.03.

Benedetto DELLA VEDOVA (FLpTP), nel concordare con le valutazioni espresse dalla deputata Lanzillotta, auspica che l'articolo aggiuntivo Beltrandi 2.03 sia approvato.

Antonio BORGHESI (IdV), auspica che i relatori rivedano il proprio orientamento sull'emendamento Mura 8.20, che affronta lo stesso argomento dell'occupazione femminile, al pari dell'articolo aggiuntivo Beltrandi 2.03.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), condividendone i contenuti, sottoscrive l'articolo aggiuntivo Beltrandi 2.03.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, integrando i pareri già espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Occhiuto 4.72 e Gioacchino Alfano 4.139, sugli identici emendamenti Vannucci 4.42, Schirru 4.76 e Vannucci 4.126.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Damiano 4.71 e Montagnoli 4.171, se riformulato.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede di conoscere la proposta emendativa che, secondo quanto affermato dai relatori nella seduta di ieri, avrebbe assorbito l'emendamento Stradella 4.47.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che tale emendamento potrà risultare eventualmente assorbito a seguito della riformulazione di altro emendamento.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) ricorda di aver chiesto di rivedere il parere sugli emendamenti Zeller 4.60 e 4.61.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che permangono i pareri negativi.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda di avere richiesto di rivedere il parere espresso sull'emendamento Misiani 4.129.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente parimenti la permanenza del parere negativo.

Benedetto DELLA VEDOVA (FLpTP) invita i relatori a modificare il parere sugli identici emendamenti Occhiuto 4.72 e Gioacchino Alfano 4.139, trattandosi di un tema particolarmente rilevante. Anzi, ritiene opportuno invitare i deputati che hanno sottoscritto tali emendamenti ad una ulteriore riflessione e a ritirarli, dal momento che con tali emendamenti si

lederebbero i principi posti a base della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) osserva che il suo emendamento 4.72 si proponeva di omologare la durata della carica presidente a quella dei componenti della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ma visto che egli è comunque scelto tra i membri della stessa Autorità, che durano in carica sette anni, lo ritira.

Raffaella MARIANI (PD) chiede ai presentatori si riflettere sull'opportunità di ritirare gli emendamenti in oggetto alla luce della delicata questione della composizione della Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che hanno competenze su gare a appalti, e che è determinata dai Presidenti delle Camere, giudicando inopportuno il prolungamento a sette anni, per legge, della carica di presidente dell'Autorità stessa. Ritiene inoltre incongruo ammettere emendamenti di questo tipo in un decreto che ha per finalità lo sviluppo economico.

Gioacchino ALFANO (Pdl), pur tenendo presenti le motivazioni contrarie a quelle esposte dai colleghi, che erano alla base della presentazione del suo emendamento, e vista l'importanza più generale del provvedimento, ritira il suo emendamento 4.139.

Alberto FLUVI (PD) sollecita l'attenzione dei relatori sull'emendamento Damiano 4.71, che elimina il costo della manodopera dalla base di gara, al fine di disincentivare il lavoro nero.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) invita i relatori ad effettuare una verifica del parere sul suo emendamento 4.170, che aveva lo scopo di innalzare la soglia di 100 mila euro a 135 mila euro per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ai sensi della legge n. 109 del 1994, al fine di adeguare tale soglia alla normativa europea.

Renato CAMBURSANO (IdV), con riferimento all'emendamento Montagnoli 4.170, ritiene che tale disposizione rappresenti una strada obbligata al fine di evitare il lavoro nero. Chiede pertanto ai relatori di usare la massima attenzione per l'espressione del parere su di esso.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 5 conferma i pareri favorevoli già espressi nella seduta di ieri ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Borghesi 5.1, Braga 5.61 e De Micheli 5.90.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede ai relatori di voler esprimere un parere sull'emendamento 5.38 da lei presentato, accantonato nella seduta di ieri.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Rubinato 5.38. Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 6, oltre a confermare i pareri già espressi nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Borghesi 6.5, a condizione che sia riformulato nei termini che i relatori si riservano di precisare successivamente.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) chiede ai relatori di esprimere il loro parere sull'emendamento Brugger 6.27, accantonato nella seduta di ieri.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere contrario sull'emendamento Brugger 6.27.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 7, fa presente che si sta lavorando all'elaborazione di un unico emen-

damento che recepisca i contenuti delle proposte emendative presentate dai relatori e di quelle sulle quali è stato espresso un parere favorevole.

Massimo POLLEDRI (LNP) invita i relatori ed il rappresentante del Governo a svolgere un'ulteriore riflessione sulle possibili implicazioni negative dell'emendamento dei relatori 7.365, che ridefinisce le modalità di riscossione delle entrate dei comuni. Osserva, infatti, che le innovazioni proposte rischiano di determinare gravi problemi per i comuni di minori dimensioni, che non sono in grado di procedere autonomamente alla riscossione delle proprie entrate e, pertanto, non potranno che affidarsi a piccoli concessionari. Su un piano generale, ritiene che le modifiche che si intende introdurre potrebbero determinare effetti di gettito negativi in quanto le difficoltà che insorgeranno nella riscossione delle imposte locali determineranno sostanzialmente una sanatoria indiscriminata dei mancati pagamenti.

Lino DUILIO (PD) sollecita una riflessione complessiva sulle proposte emendative presentate dall'onorevole Lo Presti e da lui sottoscritte, volte a recepire i contenuti del parere espresso sul decreto dal Comitato per la legislazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che i relatori stanno verificando la possibilità di recepire tali proposte emendative.

Maurizio LEO (PdL), associandosi alle considerazioni del collega Polledri, sottolinea come l'emendamento 7.365 dei relatori potrebbe determinare anche conseguenze negative per l'equilibrio dei bilanci dei comuni, dal momento che in tali bilanci sarebbe iscritta una mole consistente di residui attivi la cui riscossione sarebbe tuttavia estremamente difficoltosa. Nell'evidenziare come tale situazione potrebbe aprire la porta allo stato di dissesto, invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad un'ulteriore riflessione sulla proposta emendativa in esame.

Antonio BORGHESI (IdV) segnala che il suo subemendamento 0.7.365.5 intende consentire ai comuni di effettuare al riscossione coattive attraverso la società Equitalia S.p.A., sottolineando come la cessazione delle attività di riscossione da parte di tale società per conto dei comuni potrebbe determinare conseguenze assai negative, come peraltro segnalato anche dall'ANCI.

Gianfranco CONTE, *presidente*, osserva come al fine di superare taluni dei problemi segnalati, i piccoli comuni potrebbero fare ricorso a consorzi o altre forme associative.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi agli inviti ad un'ulteriore riflessione in ordine all'emendamento 7.365 dei relatori, ritiene che potrebbe valutarsi l'opportunità di non escludere la società Equitalia o le società da essa partecipate dalle attività di riscossione per conto dei comuni, anche in considerazione delle modifiche introdotte con riferimento alle esecuzioni riferite ai crediti di minore importo.

Pietro FRANZOSO (PdL), con riferimento all'accorpamento delle proposte emendative riferite all'articolo 7 presentate dai relatori e di quelle sulle quali i medesimi relatori hanno espresso parere favorevole, fa presente che giudica essenziale verificare le riformulazioni dei suoi emendamenti 7.88 e 7.86. Ritiene importante precisare i limiti temporali per gli accessi da parte delle amministrazioni incaricate dei controlli.

Simonetta RUBINATO (PD), associandosi alle considerazioni critiche sull'emendamento 7.365 dei relatori, segnala i propri subemendamenti 0.7.365.3 e 0.7.365.2, volti a rinviare l'applicazione della nuova disciplina in materia di accertamenti e riscossione al 1° gennaio 2014 o, meglio, al momento della entrata a regime del cosiddetto federalismo municipale. Sottolinea, infatti, come nell'attuale congiuntura i comuni, in particolare quelli di minori

dimensioni ben difficilmente potranno procedere alla riscossione in proprio, dal momento che i vincoli imposti dall'applicazione del Patto di stabilità interno impediscono di dedicare nuovo personale a tali funzioni. Giudica, pertanto, grave la proposta emendativa in discussione, che scarica sulle amministrazioni comunali problemi che esse non potranno affrontare in ragione dei limiti loro imposti dalla legislazione vigente.

Giulio CALVISI (PD), nel sollecitare i relatori a chiarire quale sia il loro parere sul suo emendamento 7.228, sottolinea come l'emendamento dei relatori 7.365 non intenda tanto risolvere un problema dei comuni, quanto piuttosto problemi della società Equitalia. Nell'osservare come le procedure individuate per la riscossione dei debiti inferiori a due mila euro rischino sostanzialmente di impedire ai comuni di procedere a tale riscossione, dal momento che gran parte dei crediti da loro vantati sono inferiori a tale soglia, segnala l'opportunità che essa non sia definita direttamente dal provvedimento in esame, ma da un atto di rango secondario da adottare in un secondo momento. In ogni caso, rileva la necessità di rinviare il termine di applicazione della nuova normativa.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP), con riferimento all'emendamento 7.365 dei relatori, fa presente che mentre la Camera ha di recente approvato una mozione che fissa dei criteri per la riscossione delle entrate da parte della società Equitalia, con la proposta emendativa in esame si lasciano sostanzialmente immutati tali criteri, modificando invece i soggetti interessati dalla riscossione. Rileva, pertanto, il rischio che per i contribuenti non cambi nulla rispetto alla situazione attuale, potendosi addirittura ipotizzare un aggravamento di tale situazione in relazione ai maggiori costi derivanti dalla costituzione di un gran numero di piccole società che provvederanno alla riscossione per conto dei comuni che non saranno in grado di procedere in proprio. Nel ribadire come

l'emendamento in esame segua una strada sbagliata, incentivando forme di socialismo municipale assai criticabili, auspica quanto meno che sia rivisto il termine per l'applicazione delle nuove disposizioni al fine di consentire alle amministrazioni comunali di provvedere ai nuovi compiti loro affidati.

Alberto FLUVI (PD) osserva come la discussione sui temi posti dall'articolo 7 rischi di assorbire l'intero dibattito sul provvedimento impedendo un suo esame complessivo. Con riferimento all'emendamento 7.365 osserva come i comuni non siano pronti a svolgere i nuovi compiti che verrebbero loro affidati dalla proposta emendativa, rilevando altresì come le limitazioni previste per le procedure esecutive renderebbero estremamente difficile per i comuni la riscossione coattiva delle entrate loro spettanti. Osserva, pertanto che il tema meriterebbe di essere oggetto di una più attenta valutazione al di fuori dell'emotività del momento, proponendo quindi di rinviare almeno fino al 2013 l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche al fine di evitare che una analoga proroga sia disposta nell'ambito del prossimo decreto-legge in materia di proroga di termini. Invita quindi ad una più attenta considerazione delle disposizioni che rischiano di inficiare l'intero sistema di riscossione delle entrate.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, prendendo atto degli esiti del dibattito, osserva come le considerazioni formulate impongano una riflessione e si riserva di valutare possibili modifiche di integrazione al testo presentato al fine di far fronte alle problematiche segnalate. Conferma, poi, il parere contrario sull'emendamento Calvisi 7.228.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) ritiene che dovrebbe valutarsi la possibilità di prevedere che la cessazione delle attività svolte da Equitalia in favore dei comuni rappresenti una facoltà e non un obbligo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle

proposte emendative riferite all'articolo 8 del decreto-legge conferma in primo luogo i pareri favorevoli espressi nella seduta di ieri.

Esprime, inoltre parere contrario sui seguenti emendamenti accantonati nella seduta di ieri: Lo Presti 8.18, Borghesi 8.23, gli identici Del Tenno 8.112, Comaroli 8.168, Vignali 8.4; Lulli 8.79, Raisi 8.61 e Ciccanti 8.65; Comaroli 8.162; Scilipoti 8.55; gli identici Raisi 8.62, Ciccanti 8.66 e Del Tenno 8.113; Pagano 8.176; Germanà 8.106; Montagnoli 8.150 e Vignali 8.3; Lulli 8.72; Fluvi 8.75; Messina 8.36; Lulli 8.97; Lulli 8.99; Leo 8.33; gli identici Versace 8.58, Torazzi 8.148, Mario Pepe (IR) 8.123 e Galletti 8.84; Torazzi 8.149; gli identici Girlanda 8.50, Abrignani 8.59 e Montagnoli 8.147.

Esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti Comaroli 8.155 e 8.156, Pini 8.158 e Bernardo 8.181.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime perplessità in ordine all'attinenza dell'emendamento Pini 8.158.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato l'emendamento 9.93 e che i termini per la presentazione di eventuali subemendamenti sono fissati alle ore 13.

Rolando NANNICINI (PD), con riferimento all'emendamento Bernardo 8.181 su cui i relatori hanno espresso parere favorevole, rileva che la modifica ivi contenuta all'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005 andrebbe meglio specificata. In particolare, chiede che si chiarisca se la congiunzione e con riferimento ai beni fabbricati nei cinque anni successivi al 19 aprile 2001 sia indicativa di una ulteriore condizione con efficacia quindi retroattiva, ovvero debba intendersi come alternativa. Nel primo caso, ritiene che l'emendamento in questione rappresenterebbe un peggioramento rispetto al testo vigente della norma di riferimento.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore per la V Commis-*

sione, con riferimento alle proposte riferite all'articolo 9, nel confermare i pareri espressi nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento 9.17, sugli identici emendamenti Pagano 9.24 e Gioacchino Alfano 9.76 e Capitano Santolini 9.42.

Propone quindi l'accantonamento, al fine dello svolgimento di un'ulteriore riflessione, dell'emendamento Mario Pepe (IR) 9.35.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Dima 9.87, sugli identici emendamenti Pagano 9.25 e Goisis 9.83, mentre propone di accantonare l'emendamento Ghizzoni 9.60 e l'articolo aggiuntivo Goisis 9.09, sul quale preannuncia l'intenzione dei relatori di rimettersi alle Commissioni.

Alessandro PAGANO (PdL), nell'esprimere apprezzamento per i pareri espressi dai relatori, rileva che l'articolo aggiuntivo Goisis 9.09 potrebbe recare problemi di legittimità costituzionale.

Antonio BORGHESI (IdV) chiede se l'emendamento 9.2 a sua prima firma, già accantonato nella seduta di ieri, sia da ritenersi ancora accantonato.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, fa presente che il parere dei relatori sull'emendamento richiamato è da intendersi contrario.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime stupore per l'atteggiamento dei relatori sull'articolo aggiuntivo Goisis 9.09, rispetto al quale non ritiene possano sussistere problemi di costituzionalità, anche alla luce della valutazione di ammissibilità delle presidenze. Rileva che la proposta emendativa è volta a reintrodurre un principio già condiviso da tutta la maggioranza e venuto meno a seguito di una sentenza. Un atteggiamento negativo su tale proposta emendativa potrebbe, a suo avviso, determinare analoghe perplessità da parte della Lega su altre proposte emendative relative a differenti esigenze territoriali.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, propone di rinviare tale discussione dopo la scadenza per la presentazione dei subemendamenti fissata per le ore 13.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede una ulteriore riflessione sull'emendamento 8.147 a sua prima firma, identico agli emendamenti Girlanda 8.50 e Abrignani 8.59, sottolineando come essi siano relativi alla questione dei confidi, tematica di particolare interesse per i professionisti e le piccole imprese.

Massimo VANNUCCI (PD), manifestando perplessità sul modo di procedere delle Commissioni, osserva come i relatori stiano mettendo in atto, di fatto, una pratica ostruzionistica nel ripetere i pareri già espressi nella seduta di ieri.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 10, nel confermare i pareri espressi nella seduta di ieri, esprime parere favorevole sull'emendamento Alessandri 10.114, e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciccanti 10.023.

Marco CAUSI (PD) invita i relatori ed il Governo a fare grande attenzione sulla questione dell'Agenzia per il servizio idrico, anche alla luce del recente *referendum* abrogativo. Sottolinea come il Parlamento abbia il dovere di tenere conto degli esiti referendari, osservando che i « sì » rappresentano la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in Italia. Ritiene che di fronte a tale situazione, vi siano due opzioni. Propone, in primo luogo, di sopprimere le disposizioni relative alla materia della gestione del servizio idrico, come richiesto nell'emendamento Bratti 10.60. In alternativa, ritiene necessario modificare la normativa almeno prevedendo la configurazione come autorità indipendente di quella che si propone essere una semplice agenzia, di ricondurre tale autorità di regolazione nell'ambito di applicazione della legge n. 481 del 1995 ed in terzo

luogo di attribuire alla stessa autorità una struttura federale, anche in considerazione delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni in tale ambito.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene necessario un ripensamento sulla questione dell'acqua dopo l'esito referendario e considera il tentativo di modifica compiuto nel decreto alla stregua di quanto si era tentato di fare con riferimento al nucleare. Ritiene giusto istituire una vera e propria autorità dotata di una connotazione di indipendenza rispetto al Governo, come fatto in analoghi settori. Chiede alla maggioranza di prendere atto della nuova situazione e di fermarsi. Sottolinea che tale autorità indipendente dovrà essere inquadrata nell'ambito di quelle di regolazione dei servizi pubblici essenziali. Sottolinea quindi che, a seguito della riforma costituzionale del 2001, non è possibile ignorare le competenze delle regioni sui servizi pubblici locali e ritiene che di ciò si debba tener conto nella costituzione della autorità costituenda.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che il Governo sta lavorando alla questione della soppressione dei commi da 11 a 28 dell'articolo 10, posta dall'emendamento Bratti 10.60.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ritiene che gli esiti del *referendum* rendano necessaria la costituzione di una Autorità indipendente che si occupi non solo dell'entità e dell'equità delle tariffe ma anche dell'entità e dell'equità degli investimenti. Paventa infatti che il costo della gestione dei servizi idrici possa essere caricato sulla fiscalità generale e che quindi lo Stato non abbia più le risorse per compiere gli investimenti necessari per la rete idrica. Manifesta infine disponibilità sulla proposta di stralciare, sopprimendole, le disposizioni relative alla materia della gestione del servizio idrico, come richiesto nell'emendamento Bratti 10.60, o in alternativa, di modificare la normativa configurando come Autorità indipendente quella che si propone come semplice Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, a questo punto, ritiene opportuno che il Governo esprima il proprio parere sulle proposte presentate.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sulle seguenti proposte emendative.

Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Raisi 8.62, Ciccanti 8.66, Del Tenno 8.113, Pagano 8.176, Germanà 8.106, Montagnoli 8.150 e Vignali, nonché sugli identici Girlanda 8.50, Abrignani 8.59 e Montagnoli 8.147, nonché sull'emendamento Messina 8.36, a condizione che sia riformulato.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Comaroli 8.155 e 8.156. Si riserva infine sull'emendamento Pini 8.158.

Mario BACCINI (Pdl) chiede di conoscere il parere del Governo sull'emendamento Gioacchino Alfano 8.187.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che il Governo sta procedendo ad un approfondimento in particolare su tale emendamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) rileva alcune discrepanze tra i pareri del Governo e dei relatori, ed anche la circostanza dell'accantonamento di molte proposte emendative che pongono una serie di problemi che dovranno essere approfondite. Osserva inoltre che il Governo si è riservato di modificare il proprio parere su una proposta emendativa per l'Assemblea e che non sono stati formalizzati i pareri sugli articoli 3 e 7. Visto che vi è l'intesa a concludere nella giornata odierna i lavori della Commissione, invita il Governo e la maggioranza a sciogliere tutti i nodi irrisolti nel corso della pausa che è stata stabilita fino alle ore 14 e a fissare definitivamente l'espressione del proprio parere, al fine di rendere la giornata odierna produttiva. Chiede pertanto se la maggio-

ranza sia in grado di condurre una discussione compiuta sulle proposte emendative e di votarle perché, in caso contrario, ritiene più produttivo convocare l'ufficio di presidenza per procedere diversamente.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente come gli orientamenti circa i pareri siano consolidati e rimangano solo alcuni temi su cui l'orientamento deve essere ancora essere definito. Per quanto riguarda l'articolo 3, ritiene che il deputato Baretta abbia ragione nel sostenere che non sia stata ancora espressa una posizione, ma ritiene altresì che la Commissione sarà in grado di votare a partire dalle ore 14 di oggi, per concludere entro le ore 20, essendo il Governo convinto della necessità di procedere alla votazione sugli emendamenti su cui vi è un orientamento favorevole, per giungere alla approvazione di un testo per l'Assemblea. In caso contrario, concorda sulla opportunità di riunire l'ufficio di presidenza delle Commissioni V e VI.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva che è la prima volta in quindici anni di attività parlamentare che assiste a un episodio di auto ostruzionismo dei colleghi della maggioranza, attraverso la rilettura dei pareri. Invita pertanto la maggioranza ad un atteggiamento più produttivo o a prendere atto dell'impossibilità di procedere e a presentarsi direttamente all'Assemblea. In caso contrario, ritiene che il rinvio, anche del voto di fiducia, potrebbe essere in qualche modo correlato all'appuntamento annuale di Pontida.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) con riferimento al suo articolo aggiuntivo 10.023, nel ricordare che esso è stato erroneamente riferito all'articolo 10, mentre ben poteva essere collocato all'articolo 6, fa presente che esso non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato poiché opera solo una rideterminazione degli aventi diritto agli incentivi statali nell'ambito dei fondi già definiti del Gestore dei servizi energetici (GSE). Nel rivendicare, infine, il ruolo costruttivo svolto dalla sua

parte politica, per contribuire al miglioramento del testo anche attraverso una fattiva collaborazione con il Governo, riconferma la disponibilità a concludere l'iter avviato e chiede che la maggioranza ponga la dovuta attenzione nella disamina delle proposte emendative dell'opposizione.

Massimo VANNUCCI (PD), con riferimento al tema della riscossione segnala il suo subemendamento 0.7.365.10, che modifica le disposizione relative alla mancata decisione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione da parte delle Commissioni tributarie, escludendo fattispecie di danno erariale e precisando le modalità di svolgimento di procedimenti disciplinari attraverso il richiamo della disciplina vigente in materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, sulla base delle intese intercorse, sospende la seduta che riprenderà alle ore 14.30.

La seduta, sospesa alle 12.20, riprende alle 15.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che sono stati presentati due subemendamenti all'emendamento 9.93 dei relatori. Al riguardo, fa presente che il subemendamento Toccafondi 0.9.93.2 non può considerarsi ricevibile, in quanto non si riferisce al contenuto dell'emendamento 9.93, relativo all'assunzione di personale docente e non docente nella scuola, ma prevede l'istituzione di un « buono scuola » per le famiglie che intendano iscrivere i propri figli a scuole paritarie. Osserva, pertanto, che il subemendamento costituisce sostanzialmente una nuova proposta emendativa, presentata oltre i termini, e non sarà quindi pubblicato.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, con riferimento all'articolo 3, esprime parere favorevole sugli emendamenti Vannucci 3.24, Fluvi 3.69 e Vannucci 3.25, limitatamente alla lettera a) dei medesimi, sottolineando come la lettera b) degli stessi risulterebbe assorbita

dall'emendamento dei relatori 3.100. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Borghesi 3.6, limitatamente alla prima parte, ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Bernardo 3.21, Pizzolante 3.22, Gozzi 3.42 e Vannucci 3.68, nonché sugli emendamenti Marchioni 3.71, Pugliese 3.95, Soglia 3.97, a condizione che quest'ultimo sia riformulato nel senso che si riserva di indicare nel prosieguo della seduta; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Simonetti 3.89 e Del Tenno 3.99, nonché sull'emendamento Berardi 3.96. Esprime parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), con riferimento al parere favorevole espresso dai relatori sulle proposte emendative volte alla soppressione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, rileva che, in tale evenienza, i propri emendamenti sostitutivi di tali commi risulterebbero preclusi. In proposito, ritiene che i relatori non abbiano adeguatamente motivato la loro posizione. Osserva come il Governo a qualche settimana dalla campagna elettorale avesse annunciato la previsione di un diritto di superficie di novanta anni in favore dei concessionari del demanio marittimo e come, a fronte delle critiche europee e di quelle provenienti dalla Presidenza della Repubblica, si sia dovuta modificare l'impostazione originaria. Rileva che la questione principale posta dalle imprese balneari non sia tanto il riconoscimento di un diritto di superficie quanto di un diritto di insistenza da valutare alla luce della comunicazione del 2008 della Commissione europea e della successiva raccomandazione del Presidente del Consiglio dei ministri del 2010 in materia di *small business act* volto a favorire le piccole e medie imprese. Evidenzia come si tratti in particolare di lavorare sul riconoscimento di un diritto di prelazione e dell'attività imprenditoriale svolta, ma rappresenta l'esi-

genza di denunciare come il Governo abbia svolto un'attività meramente propagandistica a fini elettorali sulla questione, gabbando le imprese balneari.

Massimo VANNUCCI (PD), pur sottolineando come permangano dubbi sulla questione, ritiene che la posizione dei relatori consenta non già di chiudere il problema, ma di ripartire nell'affrontare la questione attraverso una riflessione comune e condivisa. Evidenzia come sia possibile anche agire attraverso lo strumento della prossima legge comunitaria con riferimento alla procedura di infrazione aperta a carico dell'Italia.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come il dissenso e la mobilitazione popolare dimostrino come sia necessario porre maggiore attenzione sui beni pubblici, che non si possono concedere agli amici degli amici. Osserva che se questi sono i risultati degli *spot* del Governo auspica che il Governo prosegua in tali iniziative.

Sergio PIZZOLANTE (PdL) valuta positivamente la scelta compiuta dei relatori e rileva che non vi è alcuna presa in giro delle imprese che lavorano nel settore balneare. Ricorda come la questione abbia avuto una istruttoria complessa e a seguito di una sentenza che ha dato torto all'Italia. Evidenzia come vi sia stato un intenso lavoro di raccordo con le categorie interessate e le regioni al fine di dare certezza agli operatori anche oltre il 2015. Sottolinea come le imprese operanti nel settore balneare rappresentino un fattore di eccellenza da tutelare. Fa presente che, a seguito della scelta dei relatori, si potrà riprendere il lavoro con le categorie e le regioni attraverso la via maestra dell'adozione di un provvedimento apposito, utilizzando allo stesso tempo anche lo strumento della legge comunitaria di prossima discussione presso la Camera per affrontare le questioni poste dalla procedura di infrazione.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dato atto delle sostituzioni, avverte che saranno

posti in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'emendamento Borghesi 1.4, interamente sostitutivo dell'articolo 1, in tema di credito di imposta per la ricerca scientifica, e ne raccomanda l'approvazione. Precisa come l'emendamento riproduca sostanzialmente una norma della legge finanziaria del 2007, che ha ricevuto l'assenso delle istituzioni comunitarie ed è provvista di adeguata copertura finanziaria.

Dopo controprova mediante appello nominale ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, le Commissioni respingono l'emendamento Borghesi 1.4.

Pier Paolo BARETTA (PD), intervenendo per illustrare il proprio emendamento 1.25, segnala in via preliminare come le Commissioni si trovino nella medesima situazione che si è verificata nella seduta di ieri sera, avvertendo che se si prosegue nelle votazioni, saranno respinti tutti gli emendamenti per parità di voti, e quindi anche gli emendamenti presentati dagli esponenti della maggioranza. Propone, pertanto, di individuare alcuni emendamenti sui quali si può addivenire ad un'intesa tra maggioranza e opposizione, altrimenti ci si troverebbe di fronte ad un blocco dei lavori che vedrebbe respinti, in sede di votazione, anche i singoli articoli e il mandato al relatore.

Gioacchino ALFANO (PdL) evidenzia, innanzitutto, come finora i presidenti delle Commissioni non abbiano votato. Rileva, poi, come la maggioranza abbia comunque numeri sufficienti per fare approvare le proposte emendative in sede di votazione, come risulta anche dalla lettura degli elenchi dei deputati delle due Commissioni. Ritene, quindi, che spetti ai relatori e al Governo rispondere alla richiesta di verifica avanzata dall'opposizione sulle questioni che rimangono aperte. Conferma, infine, che la maggioranza è presente ai fini della votazione degli emendamenti.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come, anche se la maggioranza è presente, il voto sull'emendamento 1.4 sia stato inequivocabile. Osserva, al riguardo, che, se si prosegue su questa strada, vi sarà un blocco nell'attività delle Commissioni, che corrisponde a un evidente stallo politico.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara che è interesse del suo gruppo che le Commissioni elaborino un testo che sia poi ripreso integralmente dall'eventuale maxi-emendamento che il Governo presenterà in Assemblea, per rispetto del Parlamento. Propone, quindi, di cercare di migliorare il testo del decreto-legge in esame mediante un costruttivo dialogo con l'opposizione, fatti salvi i saldi di bilancio.

Alberto FLUVI (PD) apprezza, innanzitutto, il fatto che i presidenti delle Commissioni non abbiano votato, auspicando che ciò costituisca un precedente rispettato anche per le future Commissioni. Chiede quindi una sospensione dei lavori per la convocazione dell'ufficio di presidenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, convoca quindi l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 16, riprende alle 18.30.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante la loro trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte, quindi, che gli uffici stanno predisponendo un fascicolo contenente le proposte emendative con parere favorevole dei relatori e riformulazioni. Tali proposte, che includono anche alcuni emendamenti presentati dai gruppi di opposizione, saranno le sole ad essere poste in votazione, ritenendosi respinte le restanti proposte emendative.

Comunica inoltre che il deputato Montagnoli appone la propria firma all'emendamento Borghesi 6.5 (*nuova formula-*

zione), il deputato Del Tenno appone la propria firma all'articolo aggiuntivo Pagano 10.06, i deputati Centemero e Renato Farina appongono la propria firma all'emendamento Torazzi 8.148.

Gianfranco CONTE (Pdl), con riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 7, segnala che esse recheranno soltanto poche modifiche rispetto al testo originario.

Alberto FLUVI (PD) ritiene grave che non siano ancora disponibili per i membri delle Commissioni le proposte emendative con le relative, eventuali riformulazioni. Chiede, quindi, di valutare l'opportunità di rinviare il termine fissato per l'approvazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea, al fine di valutare bene il nuovo testo che deriverà dall'approvazione degli emendamenti. Fra l'altro, segnala come sull'articolo 8 vi sia una discordanza dei pareri espressi dal Governo e dai relatori. Con riguardo all'articolo 10, ribadisce la proposta di sopprimerlo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Fluvi, avverte che nel fascicolo attualmente in riproduzione e che sarà a breve distribuito ai membri della Commissione, troverà le proposte emendative che i relatori valutano favorevolmente nonché talune riformulazioni delle stesse. Osserva come soltanto la Conferenza dei capigruppo può modificare il calendario per l'esame del provvedimento, di cui è previsto l'inizio domani in Assemblea. In merito all'articolo 10, ritiene che la proposta di stralcio dovrà essere valutata anche dal Governo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo i pareri precedentemente resi, esprime parere favorevole sull'emendamento Raisi 8.62, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Comaroli 8.155 e 8.156.

Alberto FLUVI (PD) chiede se il Governo sia a questo punto in grado di assicurare che il voto di fiducia venga

posto sul testo che sarà stato approvato dalle Commissioni.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rispondendo all'onorevole Fluvi, dichiara che questi sono gli impegni assunti dal Governo.

Michele VENTURA (PD) osserva come rimanga comunque, allo stato, l'equivoco di fondo sulla materia della gestione delle risorse idriche e dell'organizzazione del servizio idrico, laddove l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede l'istituzione di una apposita Agenzia nazionale di vigilanza. Ricorda, al riguardo, la richiesta di stralcio di tali norme in conseguenza del risultato del *referendum* abrogativo, che è intervenuto sulla materia. Contesta, poi, il metodo di lavoro adottato dalle Commissioni, sostenendo che sarebbe saggio, invece, che i presidenti delle Commissioni rappresentassero la situazione al Presidente della Camera per convocare una Conferenza dei capigruppo, onde rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea. Rileva, al riguardo, che si tratta di una questione di sostanza politica, non essendovi ancora un testo da valutare, in ordine alla quale non vi potrà essere alcuna copertura politica da parte dell'opposizione.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva come, nel corso della riunione degli uffici di presidenza, integrati, dai rappresentanti dei gruppi, si fosse convenuto un percorso che in realtà, poi, non è stato rispettato. Ricorda, al riguardo, come ad esempio l'onorevole Baretta avesse proposto la soppressione dell'articolo 4, ove si riscrive in modo non accettabile larga parte del codice degli appalti, la soppressione dell'articolo 5, in materia di costruzioni private, e la trasformazione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, istituita dall'articolo 10 del provvedimento in esame, in Autorità. Dichiara che il proprio gruppo farà d'ora in poi ostruzionismo per impedire di rispettare il termine stabilito per l'approvazione del mandato ai relatori a riferire in Assemblea.

Rolando NANNICINI (PD) chiede a questo punto se il testo che sarà esaminato dall'Assemblea potrà essere oggetto di votazione da parte delle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rassicura l'onorevole Nannicini in tal senso.

Mario BACCINI (PdL) chiede ai relatori quale sia il parere sull'emendamento Gioacchino Alfano 8.187.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime sull'emendamento 8.187 parere favorevole, subordinatamente ad una riformulazione del testo.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, rivedendo parzialmente i pareri già resi in merito all'articolo 10, esprime parere favorevole sugli emendamenti Alessandri 10.114, Bratti 10.53. Con riguardo all'articolo 7, segnala che è stato compiuto un lavoro molto delicato e approfondito. Osserva, in definitiva, come in effetti non ci sia stato un atteggiamento di chiusura della maggioranza nei confronti delle proposte emendative dell'opposizione.

Raffaella MARIANI (PD), in merito all'istituzione dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche prevista dall'articolo 10 del provvedimento in esame, ritiene come dopo l'esito del *referendum* abrogativo in materia siano venute meno le condizioni per individuare un regolatore pubblico, mentre va piuttosto riformato tutto il quadro normativo di riferimento. Ritiene che sia una cosa insensata affidare la vigilanza in materia a una tale agenzia, mentre è tempo di fermarsi di fronte alla volontà popolare, occorrendo piuttosto una riforma organica della materia. Invita, in definitiva, a riflettere seriamente su un tema così importante e delicato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pur comprendendo le osservazioni della collega Mariani, dichiara di condividere quanto affermato dai relatori, che hanno

tenuto adeguatamente conto delle indicazioni provenienti dalla consultazione referendaria e dai gruppi di opposizione. Quanto alla questione della eventuale soppressione dei commi dell'articolo 10 relativi all'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, sottolinea come anche il Governo debba fare le proprie valutazioni.

Pietro FRANZOSO (PdL) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Ciccanti 2.013.

Marco CAUSI (PD) invita a svolgere una seria riflessione sulle disposizioni dell'articolo 10 istitutive dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, atteso che la maggioranza degli aventi diritto al voto hanno espresso ieri un preciso indirizzo in tal senso. La proposta soppressione delle predette disposizioni sembra essere quindi la soluzione migliore.

Ivano STRIZZOLO (PD) dichiara di condividere le osservazioni degli onorevoli Mariani e Causi, esprimendo l'auspicio che il provvedimento venga depurato di tutte quelle disposizioni che si trovano in contrasto con i risultati della consultazione referendaria. Sottolinea inoltre come la Banca d'Italia abbia oggi evidenziato la crescita del debito pubblico del nostro Paese e come tale dato certifichi il fallimento della politica economica del Governo in carica. In tale contesto ritiene che l'unica soluzione praticabile sia quella di sopprimere tutte le disposizioni che le opposizioni hanno criticato in modo serio e costruttivo, cercando di raggiungere un'intesa tra maggioranza ed opposizione sulle parti restanti del provvedimento.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) ritiene che il principale problema in materia di gestione delle reti idriche sia quella dell'identità fra soggetto regolatore e soggetto regolato, poiché queste figure devono essere necessariamente distinte. Non si può quindi configurare un'agenzia dipendente dal potere politico e dal potere locale, ma un'autorità indipendente. Sottolinea quindi come questo problema debba es-

sere rinviato ed affrontato nell'ambito dell'esame di una nuova disciplina della materia.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene anch'egli che non si possa configurare un'agenzia nominata da un ministro e che la questione debba essere rinviata ed affrontata nell'ambito dell'esame di un apposito progetto di legge volto a dare alla materia una nuova disciplina.

Rolando NANNICINI (PD) ritiene che i relatori ed il Governo abbiano espresso parere favorevole su taluni emendamenti assolutamente non condivisibili, che non tutelano adeguatamente i prodotti ed il design italiano e mortificano la posizione degli artigiani.

Alessandro BRATTI (PD) evidenzia come non sia assolutamente possibile non tenere conto degli esiti del *referendum*, che rendono necessaria una rivisitazione di tutta la normativa e delle politiche in materia di gestione della risorsa idrica. Rileva come, per la regolazione del servizio idrico integrato, siano necessari, oltre ad un'*authority*, anche dei sistemi regolatori a livello regionale. Ritiene quindi fondamentale la soppressione di questa parte del provvedimento, tenuto anche conto dell'esistenza di appositi progetti di legge, anche di iniziativa popolare, che potranno essere esaminati.

Massimo MARCHIGNOLI (PD), intervenendo in merito alla previsione sull'Agenzia di regolazione del servizio idrico integrato, ravvisa l'opportunità che si proceda ad uno stralcio della norma in quanto il chiaro pronunciamento del corpo elettorale con il *referendum* sull'acqua impone di fatto una complessiva e profonda riforma dell'intera materia. Ritiene opportuno che si attivi una specifica procedura volta a coinvolgere la Conferenza delle regioni e le autonomie territoriali nella fase di riflessione e regolamentazione della materia oggetto di *referendum*. In particolare, sostiene l'esigenza che il Parlamento intervenga tempestivamente a colmare il

vuoto legislativo conseguente all'esito del *referendum* tenendo conto degli orientamenti in materia assunti dalle regioni.

Massimo VANNUCCI (PD), sull'ordine dei lavori, rivolge alla presidenza una richiesta di chiarimento in merito al prosieguo dell'esame degli emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che i lavori delle Commissioni proseguiranno secondo le intese intercorse tra i gruppi.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, in relazione all'articolo 7, replica al deputato Fluvi che i profili inerenti ai rapporti tra le amministrazioni comunali ed Equitalia saranno affrontati nella prossima manovra economica. In ordine all'emendamento 10.53 Bratti, propone al presentatore di modificarne il contenuto, prevedendosi che siano sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari tutte le designazioni ivi contemplate.

Alessandro BRATTI (PD) accede alla proposta avanzata dal relatore, ritenendola ragionevole

Ignazio MESSINA (IdV) dichiara che il suo gruppo si associa alle considerazioni svolte dal deputato Nannicini relativamente alla questione delle aziende mobiliere italiane. Paventa il rischio che, pur di favorire singole aziende, il Governo prefiguri l'approvazione di una disciplina pregiudizievole e dannosa per l'intero comparto.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, ribadisce il proprio parere favorevole sugli identici emendamenti 4.42 Vannucci, 4.76 Schirru e 4.126 Vannucci, nonché sull'emendamento 4.71 Damiano.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, *presidente*, esprime parere conforme a quello espresso dai relatori.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.20, riprende alle 19.40.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stato un fascicolo contenente le proposte emendative sulle quali i relatori ed il Governo hanno espresso pareri favorevoli nonché i testi delle proposte di riformulazione.

Massimo VANNUCCI (PD) rileva che l'emendamento 7.365 (*Nuova formulazione*) dei relatori rappresenta sostanzialmente un nuovo emendamento e chiede pertanto che siano concessi i termini per la presentazione dei subemendamenti.

Osserva in particolare che la disciplina proposta in tema di sanzioni dei giudici tributari in caso di mancata decisione su un'istanza di sospensione entro il termine previsto, comporterà pesanti effetti negativi sulla giustizia tributaria. In particolare osserva che la previsione del danno erariale paralizzerebbe, di fatto, la giustizia tributaria. Ritiene preferibile, in attesa della riforma della magistratura tributaria, cui fa riferimento lo stesso emendamento, lasciare la materia all'autonoma determinazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In definitiva ritiene che si tratta di una norma vergogna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 7.365 (*nuova formulazione*) è fissato alle ore 19.50.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, fa presente che il Governo ha intenzione di adottare un ampio intervento in materia, riordinando complessivamente lo stato giuridico ed economico della giustizia tributaria, presumibilmente con la prossima manovra. Precisa che in tale sede le preoccupazioni espresse dall'Onorevole Vannucci potranno essere positivamente fugate, ma segnala che l'intervento proposto

si pone comunque in linea con quanto si intende fare.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea come manchi ogni urgenza in materia e ritiene pertanto sia preferibile affrontare la questione nell'ambito di una riforma della giustizia tributaria.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime la sua perplessità in ordine al mancato accoglimento dell'articolo aggiuntivo Goisis 9.09 e chiede chiarimenti al relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Borghesi 6.5, nel testo riformulato, mentre chiede al Governo di valutare l'opportunità di accogliere il suo emendamento 4.171 nella formulazione originaria.

Ludovico VICO (PD) e Rolando NANNICINI (PD) dichiarano di sottoscrivere l'emendamento Damiano 4.71.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva che l'articolo aggiuntivo di sua prima firma 10.031 non è stato incluso nel fascicolo distribuito.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Pagano 10.06, Simonetti 10.031 e Savino 10.035.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, concorda con il parere espresso dal relatore.

Maurizio LEO (PdL) condivide le osservazioni svolte dall'onorevole Vannucci e sottolinea l'importanza di riflettere attentamente sulla questione della giustizia tributaria e sugli effetti disciplinari in caso di mancata decisione sulle richieste di sospensione. Esprime quindi l'auspicio che si possa intervenire in occasione della prossima manovra finanziaria, in particolare chiarendo le responsabilità per l'inadempimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) lamenta la mancanza dell'articolo aggiuntivo di sua prima firma 10.023, relativamente al quale sarebbe stato disponibile anche a valutare una proposta di riformulazione.

Alberto FLUVI (PD), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Vannucci ricorda come il relatore Fugatti in risposta ad un suo intervento sulla questione della modifica della disciplina della riscossione aveva sostenuto che la questione sarebbe stata meglio definita nell'ambito della prossima manovra, analogamente a quanto il rappresentante del Governo ha fatto in riferimento alla tematica delle sanzioni disciplinari per i giudici tributari. Ritiene quindi preferibile rinviare il tutto alla prossima manovra economica e chiede comunque almeno tre ore per valutare i testi distribuiti.

Massimo POLLEDRI (LNP), in considerazione della posizione di rimessione alle commissioni espressa dai relatori con riferimento all'articolo aggiuntivo Goisis 9.09, chiede che lo stesso, ancorché non contenuto nel fascicolo distribuito, sia ugualmente posto in votazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che saranno posti in votazione solo le proposte emendative con il parere favorevole dei relatori e del Governo.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, precisa che la procedura indicata dal presidente è frutto di una condivisione di tutti i gruppi e non si possono quindi consentire deroghe, sia pure dettate da legittime aspettative.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole sull'emendamento D'Antoni 2.12, non contenuto nel fascicolo distribuito.

Ludovico VICO (PD) con riferimento all'emendamento 7.365 (*nuova formulazione*) dei relatori, osserva come si escluda Equitalia dall'attività di accertamento e

riscossione dei tributi in ambito locale. Esprime in proposito preoccupazione per i diritti dei contribuenti, che saranno valutati da un comitato di riscossori privati iscritti ad un albo, forse a causa delle pressioni che tali categorie sono state capaci di esercitare. Con riferimento all'emendamento Bernardo 8.181, richiamando all'intervento dell'onorevole Nannicini, sottolinea che la soluzione ivi contenuta espone al pericolo di contraffazione e ritiene preferibile non modificare la norma.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Comaroli 8.014, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

Ignazio MESSINA (IdV), con riferimento all'emendamento dei relatori 7.365 (*nuova formulazione*), osserva che il Governo e la maggioranza, dopo aver annunciato una riforma epocale della giustizia che non ha avuto altro effetto che quello di peggiorare la situazione esistente, hanno ora volto la loro attenzione alla magistratura tributaria, annunciando una complessiva revisione del suo stato giuridico ed economico. Al riguardo, volendo prendere sul serio le affermazioni del Governo, ritiene che non sia opportuno introdurre in questa sede norme di carattere parziale e puntuale, dal momento che tali disposizioni meglio potrebbero inquadarsi nell'ambito di una complessiva riforma del settore. Chiede, pertanto, al governo di volere indicare i termini entro i quali intende procedere alla riforma annunciata nella lettera *gg-novies*) dell'emendamento 7.365 (*nuova formulazione*).

Pietro FRANZOSO (PdL) pur osservando come la riformulazione del suo emendamento 7.86 potrebbe vanificare la finalità della proposta emendativa da lui presentata, finendo addirittura per indebolire la portata della disposizione contenuta nel testo del decreto-legge in esame, accetta la medesima riformulazione. Sot-

tolinea, comunque, che nella limitazione degli accessi prevista dalle modifiche introdotte all'articolo 7, comma 2, lettera c) non si preserva neppure il principio dell'annualità e non si prevede una disciplina differenziata per le imprese di minori dimensioni.

Osserva, inoltre, come i relatori ed il governo non abbiano ritenuto di esprimere parere favorevole sul suo emendamento 2.9, che reca disposizioni volte ad agevolare la frizione del credito di imposta previsto dai commi da 271 a 279 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. Lo scopo dell'emendamento era quello di consentire un'anticipazione di due anni della frizione del credito di imposta, che, a suo avviso, avrebbe avuto positive ricadute sul sistema produttivo e non avrebbe determinato effetti negativi per la finanza pubblica, anche in considerazione delle possibilità di rateizzazione riconosciute dalla disciplina vigente in materia fiscale. Ritiene pertanto particolarmente grave la scelta dei relatori e del rappresentante del Governo, che dimostra l'assenza di un'adeguata politica a sostegno delle imprese anche in un provvedimento finalizzato allo sviluppo dell'economia. Nel chiedere, quindi ai relatori ed al rappresentante del Governo di voler precisare ulteriormente la rispettiva posizione sull'emendamento Franzoso 2.9, sottolinea come l'atteggiamento dimostrato rispetto a tale proposta emendativa non potrà non influenzare la sua scelta in ordine alle votazioni che la Commissione si accinge a svolgere.

Marco MARSILIO (PdL) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di considerare il parere espresso sul suo emendamento 5.36, sottolineando come probabilmente la valutazione negativa sia stata dovuta all'erronea convinzione che l'articolo 17 della legge n. 1150 del 1942 fosse abrogato. Fa presente, invece, che tale disposizione è tuttora vigente e determina un ostacolo significativo alla realizzazione di opere pubbliche, specialmente nelle aree periferiche delle grandi città. Ritiene, pertanto, che la modifica proposta sia oltre modo opportuna, dal

momento che consentirebbe una semplificazione delle procedure esistenti.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, con riferimento all'emendamento Marsilio 5.36 si rimette alle valutazioni del Governo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di svolgere un'ulteriore valutazione sull'emendamento Marsilio 5.36.

Andrea LULLI (PD) chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di chiarire le ragioni per le quali hanno espresso un parere favorevole sull'emendamento Bernardo 8.181, sottolineando come la formulazione proposta dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale disattenda sostanzialmente i contenuti di una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e rischi di determinare danni rilevanti per importanti filiere produttive italiane, che operano nel campo del *design* industriale. Nell'evidenziare come la modifica proposta potrebbe determinare gravi problemi occupazionali, chiede al Governo di chiarire perché insista sulla modifica proposta, che interviene su una materia estremamente delicata, che meriterebbe una maggiore attenzione.

Maurizio FUGATTI (LNP) *relatore per la VI Commissione*, alla luce del dibattito svoltosi invita il deputato Bernardo a ritirare l'emendamento 8.181, esprimendo invece un parere favorevole sugli identici emendamenti Versace 8.58, Torazzi 8.148, Mario Pepe (IR) 8.123 e Galletti 8.84.

Maurizio BERNARDO (PdL), prendendo atto della richiesta del relatore per la VI Commissione, ritira l'emendamento 8.181.

Giulio CALVISI (PD) osserva come i componenti delle Commissioni riunite non siano posti nelle condizioni di valutare la portata delle modifiche proposte all'articolo 7 del decreto-legge, rilevando come

esse siano di difficile lettura in assenza di un testo a fronte che evidenzia le differenze rispetto al testo del decreto-legge presentato dal Governo. Rileva, inoltre, che in molti casi i relatori hanno fatto riferimento all'assorbimento di proposte emendative presentate da deputati dell'opposizione, senza tuttavia indicare quali fossero le proposte emendative che, qualora approvate, avrebbero determinato tale effetto di assorbimento. Da ultimo, nell'osservare come i pareri da ultimo espressi dal relatore non abbiano fornito indicazione riguardo a molti emendamenti riferiti all'articolo 7 accantonati nella seduta di ieri, ribadisce la difficoltà di procedere ad una votazione in assenza di una piena consapevolezza delle modifiche che si intende introdurre.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come gli identici articoli aggiuntivo Pagano 10.06, Simonetti 10.031 e Savino 10.035, sui quali i relatori hanno da ultimo espresso parere favorevole, contengono disposizioni volte ad evitare la concorrenza nel settore dei trasporti ferroviari, nonostante essi sostengano esattamente il contrario. Rileva, infatti, che gli articoli aggiuntivi prevedono l'introduzione di un sovrapprezzo al canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per le linee ad alta velocità, evidenziando che tale previsione ha chiaramente lo scopo di introdurre una barriera all'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato ferroviario, favorendo il consolidamento delle posizioni di monopolio attualmente esistenti.

Rolando NANNICINI (PD) esprime il proprio sconcerto per il dibattito svoltosi con riferimento al comma 10 dell'articolo 8 del decreto-legge. Evidenzia, infatti, che l'emendamento Bernardo 8.181 ripristina sostanzialmente il testo dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, e che, pertanto il suo ritiro e la conseguente espressione di un parere favorevole sugli emendamenti soppressivi del comma 10 dell'articolo 8 non rappresentino che un inganno. L'approvazione

degli emendamenti soppressivi, infatti determinerà effetti del tutto analoghi di quelli che avrebbe avuto l'emendamento Bernardi 8.181.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) avanza una richiesta di chiarimento in ordine al parere del Governo sugli emendamenti a sua firma in materia di confidi.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere favorevole del Governo sui predetti emendamenti a firma Montagnoli.

Roberto MORASSUT (PD) esprime rilievi critici sui contenuti dell'articolo 5, con particolare riferimento alle previsioni che precludono ai consigli comunali la facoltà di deliberare in materia urbanistica. Valuta negativamente l'emendamento 5.117 Bernardo, che si pone in contrasto con i principi di semplificazione dell'articolo 5. Al riguardo, avanza riserve in relazione alle modalità di svolgimento della procedura di trasferimento dagli operatori privati alle amministrazioni comunali delle aree e dei beni richiamati nella predetta proposta emendativa, che di fatto rischiano di paralizzare i suddetti trasferimenti.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo sull'articolo 7 in materia di appalti, evidenzia che il testo proposto dai relatori rischia di produrre evidenti discrasie in relazione al sistema della qualificazione delle imprese senza superare la grave situazione di blocco in cui versa il mercato in un comparto già fortemente penalizzato dagli effetti della crisi economica. Ravvisa l'esigenza che sia predisposto in tempi brevi un codice degli appalti più razionale, che semplifichi la normativa e regoli diversamente la disciplina delle stazioni appaltanti, che attualmente appare del tutto inadeguata. Richiama gli emendamenti presentati dal suo gruppo, volti a risolvere talune criticità del sistema; si duole quindi del mancato approfondimento degli stessi da parte delle Commissioni. Segnala che l'innalzamento della soglia di gara costi-

tuisce un evidente passo indietro e sostiene l'opportunità di introdurre misure tese ad accrescere la trasparenza a maggiore tutela della concorrenza, nel quadro di un disegno più organico e rispondente alle esigenze delle imprese. Ricorda, quindi, le richieste avanzate in materia dalla Corte dei conti e dalle associazioni di categoria.

Gianfranco CONTE, *presidente*, segnala che la I Commissione esprimerà il parere di competenza sul testo approvato dalle Commissioni e, successivamente, le Commissioni potranno deliberare il mandato ai relatori a riferire per l'Aula.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore per la V Commissione*, esprime una valutazione favorevole sull'emendamento Gioacchino Alfano 8.187 in materia di micro credito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere conforme a quello dei relatori, salvo che sull'emendamento 9.93 dei relatori, che invita a ritirare, e sull'emendamento Marsilio 5.36, sul quale esprime parere favorevole.

Renato CAMBURSANO (IdV) fa presente che il parere espresso da ultimo dal sottosegretario Giorgetti non corrisponde al contenuto del fascicolo distribuito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, fa presente che il fascicolo contenente le proposte emendative sulle quali è stato espresso parere favorevole, che saranno poste in votazione, risulterà esaustivo.

Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando l'intervento di razionalizzazione svolto dai presidenti, evidenzia che esso non è politicamente accettabile, pretendendosi, dopo diversi interruzioni, di votare su un unico fascicolo del quale non è chiaro il contenuto. Chiede quindi di concedere un tempo congruo per la lettura del fascicolo da porre in votazione, esprimendo comunque dissenso rispetto all'ipotesi di effettuare un unico voto sul medesimo, che non consentirebbe l'emersione

differenziate sulle singole proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva la necessità di rispettare le scadenze previste anche per consentire alla I Commissione l'espressione del parere di propria competenza. Conferma quindi l'intenzione di procedere al voto sul complesso di emendamenti che hanno ottenuto il parere favorevole dei relatori e del Governo, per poi sospendere la seduta in attesa del parere della I Commissione per procedere quindi con il voto sul conferimento del mandato ai relatori.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) associandosi all'intervento dell'onorevole Barretta, giudica poco dignitoso il modo di procedere individuato, facendo presente di non essere in grado di conoscere con esattezza il contenuto degli emendamenti che verranno posti in votazione. Propone quindi di chiedere alla Presidenza della camera un'ulteriore rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea al fine di svolgere il lavoro con maggiore serietà. Avverte inoltre che il suo gruppo non condivide la scelta di effettuare un unico voto sul complesso delle proposte emendative che hanno ottenuto il parere favorevole dei relatori e del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede che sia comunque posto in votazione il subemendamento a sua prima firma 0.7.365 (*Nuova formulazione*) .15.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sul subemendamento Vannucci 0.7365 (*Nuova formulazione*) .15. Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 9.93.

Il sottosegretario Alberto Giorgetti esprime parere conforme a quello dei relatori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nel confermare l'intenzione di procedere alla vo-

tazione del complesso delle proposte emendative che hanno ottenuto il parere favorevole dei relatori e del Governo, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione il subemendamento Vannucci 0.7365 (*Nuova formulazione*) .15.

Le Commissioni respingono il subemendamento Vannucci 0.7365 (*Nuova formulazione*) .15.

Renato CAMBURSANO (IdV) si associa alla richiesta dell'onorevole Baretta di votare singolarmente ciascuna proposta emendativa e sottolinea l'impossibilità di conoscere il testo del fascicolo di proposta emendativa che si chiede di approvare con un unico voto.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che rientra tra le facoltà presidenza procedere a votazioni riassuntive.

Ivano STRIZZOLO (PD) chiede di chiarire il parere del Governo sull'emendamento 9.93 dei relatori.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma l'invito al ritiro e, in mancanza, il parere contrario del Governo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, sottolinea che il parere sulle proposte emendative si è progressivamente consolidato e che i testi erano a conoscenza di tutti i commissari.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) chiede che siano compiutamente evidenziate le proposte emendative che confluiranno nel testo per l'Assemblea.

Michele VENTURA (PD) ricorda al presidente Conte il comportamento da lui tenuto da un'altra vicenda, a suo avviso, più trasparente. Richiamando gli interventi svolti dai deputati Baretta, Galletti e Cambursano ribadisce l'impossibilità di conoscere l'oggetto della votazione e fa presente che, nel caso in cui non si ritenga di concedere un tempo congruo per l'analisi dei testi, la maggioranza

dovrà procedere da sola alla votazione dei medesimi.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda all'onorevole Ventura che nell'occasione da lui richiamata la maggioranza dell'epoca propose *in extremis* un numero ben più elevato di proposte emendative aggiuntive rispetto al testo originariamente concordato rispetto a quanto è accaduto nella seduta odierna. Rileva pertanto che i tempi a disposizione dei commissari per la conoscenza del testo siano stati congrui.

Gian Luca GALLETTI (UdCpTP) con riferimento all'episodio richiamato dall'onorevole Ventura, ricordando di essere stato insieme al presidente Conte all'epoca componente dell'opposizione, come tutt'ora, sottolinea come il ripetersi di un'anomalia non giustifichi il comportamento adottato dalla maggioranza, ribadendo l'impossibilità di conoscere compiutamente l'oggetto della votazione.

Giuseppe FALLICA (PdL) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pagano 9.25.

Lino DUILIO (PD) osserva come nel corso del dibattito si è fatto riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'esame della manovra finanziaria per il 2008. Tiene, tuttavia, a precisare che in quella occasione, durante la sospensione dei lavori della Commissione bilancio, si svolsero lunghe riunioni alle quali presero parti rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione per definire gli emendamenti da porre in votazione a conclusione dell'esame in sede referente e che problemi si posero solo con riferimento a talune proposte emendative che l'opposizione riteneva non fossero state esaminate nell'ambito di tali riunioni. Ritene, pertanto, che tale precedente non possa essere assimilato all'attuale situazione, sottolineando quindi come siano assolutamente ragionevoli le richieste formulate dai deputati dell'opposizione di poter conoscere con esattezza il contenuto delle proposte emendative che verranno poste in votazione.

Rolando NANNICINI (PD), nell'annunciare che non prenderà parte alla votazione sulle proposte emendative presentate dai relatori e su quelle sulle quali è stato espresso un parere favorevole, sottolinea come le procedure seguite, che si sostanziano nell'espressione di un unico voto riferito ad una pluralità di emendamenti, non trovano riscontro nel regolamento della Camera. Quanto al merito delle modifiche proposte, evidenzia che in molti casi si determina un sensibile peggioramento del testo del decreto-legge presentato dal Governo, segnalando, ad esempio, le disposizioni in materia di giustizia tributaria e la soppressione del comma 10 dell'articolo 8 in materia di protezione del diritto di autore sui modelli e sui disegni industriali.

Francesco BARBATO (IdV) nell'osservare come spesso i provvedimenti legislativi predisposti dall'attuale Governo si basino sui sondaggi di opinione, fa presente che tale circostanza potrebbe giustificare l'instabilità delle decisioni via via assunte dai relatori e dal rappresentante del Governo che hanno cambiato continuamente il proprio parere sugli emendamenti presentati. Evidenza, tuttavia che il vento nel Paese è cambiato e che vi sono le condizioni per un profondo mutamento del quadro politico nazionale. Quanto al provvedimento in esame, ritiene che non ci siano le condizioni per esprimere democraticamente il voto ed annuncia pertanto che il proprio gruppo non prenderà parte alla votazione delle proposte emendative.

Francesco PROIETTI COSIMI (FLpTP) annuncia che anche il proprio gruppo non parteciperà al voto sulle proposte emendative.

Pietro FRANZOSO (PdL), pur rilevando come nel complesso il quadro delle modifiche proposto sia insoddisfacente, in quanto i relatori ed il Governo non hanno recepito il contenuto degli emendamenti 2.9, 7.86, 7.87 e 7.88 da lui presentati, pur avendo inizialmente manifestato una tendenziale apertura rispetto ai contenuti di

tali proposte emendative. Tuttavia, dal momento che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere un giudizio complessivo sulle proposte emendative dei relatori e su quelle che abbiano ricevuto un parere favorevole, annuncia il proprio voto favorevole.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato le riformulazioni richieste dai relatori.

Informa quindi che le proposte emendative che saranno tra poco poste in votazione, in merito alle quali i relatori ed il Governo hanno espresso un parere favorevole, sono state raccolte in un apposito fascicolo posto a disposizione dei componenti delle Commissioni.

La Commissione approva, quindi, con votazione riassuntiva, le seguenti proposte emendative (*vedi allegato 2*): Baretta 1.23 (*nuova formulazione*), Vincenzo Antonio Fontana 1.34, Borghesi 2.3 (*nuova formulazione*), D'Antoni 2.12, Paladini 2.5 e 2.4, gli identici Ciccanti 2.013 e Germanà 2.09, gli identici Vannucci 3.24 (*nuova formulazione*), Fluvi 3.69 (*nuova formulazione*), Vannucci 3.25 (*nuova formulazione*), Borghesi 3.6 (*nuova formulazione*), Bernardo 3.21 (*nuova formulazione*), Pizzolante 3.22 (*nuova formulazione*), Gozi 3.42 (*nuova formulazione*) e Vannucci 3.68 (*nuova formulazione*), 3.100 (*nuova formulazione*) dei relatori, Marchioni 3.71, Pugliese 3.95, Soglia 3.97 (*nuova formulazione*), gli identici Simonetti 3.89 e Del Tenno 3.99, Berardi 3.96, gli identici Vannucci 4.42 e 4.126, nonché Schirru 4.76, 4.175 (*ulteriore nuova formulazione*) dei relatori, Damiano 4.71 (*nuova formulazione*), Montagnoli 4.171 (*nuova formulazione*), Vincenzo Antonio Fontana 4.150 (*nuova formulazione*), Zeller 4.62, Misuraca 4.153, Germanà 4.174, Mariani 4.106, Margiotta 4.107, gli identici Montagnoli 5.107, Del Tenno 5.118, e Contento 5.121 (*nuova formulazione*), Marsilio 5.36, Pugliese 5.110, gli identici Borghesi 5.1, Braga 5.61 e De Micheli 5.90, gli identici Raisi 5.42, Del Tenno 5.99 e Lulli 5.88, Bernardo 5.117, Pugliese 5.119, Vincenzo Antonio Fontana

5.113, Soglia 5.109, 5.124 dei relatori, Savino 5.112, 6.151 dei relatori, Ciccanti 0.6.148.1, Borghesi 0.6.148.2, 6.148, 6.149 e 6.147 (*nuova formulazione*) dei relatori, Del Tenno 6.143, Ventucci 6.144, gli identici Cazzola 6.13, Lo Presti 6.21, Baccini 6.25, Dima 6.26, Marsilio 6.28, Ciccanti 6.58, Gioacchino Alfano 6.86, Vincenzo Antonio Fontana 6.95, e Del Tenno 6.97, Vincenzo Antonio Fontana 6.145, Borghesi 6.5 (*nuova formulazione*), Ventucci 6.98, Pagano 6.99 (*nuova formulazione*), Bernardo 6.100 (*nuova formulazione*), Berardi 6.106, gli identici Versace 6.1 (*nuova formulazione*) e Ciccanti 6.54 (*nuova formulazione*), Fluvi 7.236, Lo Presti 7.70, gli identici Vignali 7.46, Raisi 7.129, Ciccanti 7.176, Lulli 7.185 e Del Tenno 7.267, Savino 7.344 (*nuova formulazione*), Lo Presti 7.71, gli identici Franzoso 7.86 (*nuova formulazione*) e Comaroli 7.297 (*nuova formulazione*), Pini 7.325 (*nuova formulazione*), 7.367 dei relatori, Garofalo 7.111, Germanà 7.347, 7.365 (*nuova formulazione*) dei relatori, 7.366 (*nuova formulazione*) e 7.364 dei relatori, Ventucci 7.351, Ventucci 7.356, Antonio Pepe 7.352 (*nuova formulazione*), Ventucci 7.357, Bernardo 7.355, 8.193 dei relatori, Del Tenno 8.177, gli identici Bernardo 8.152 e Germanà 8.108, gli identici Pagano 8.176, Del Tenno 8.113, Germanà 8.106, Montagnoli 8.150, Vignali 8.3 e Raisi 8.62, Messina 8.36 (*nuova formulazione*), Gioacchino Alfano 8.187 (*nuova formulazione*), Pagano 8.151, Soglia 8.180, gli identici Versace 8.58, Torazzi 8.148, Mario Pepe (IR) 8.123 e Galletti 8.84, gli identici Montagnoli 8.147, Abrignani 8.59 e Girlanda 8.50, Comaroli 8.014 (*nuova formulazione*), 9.92 dei relatori, Lo Presti 9.17 (*nuova formulazione*), gli identici Germanà 9.77 e Savino 9.84, Misuraca 9.88, gli identici Pagano 9.24 e Gioacchino Alfano 9.76, Capitano Santolini 9.42, Goisis 9.82 (*nuova formulazione*), Dima 9.87, Savino 9.86, gli identici Pagano 9.25 e Goisis 9.83, gli identici Fallica 10.24 (*nuova formulazione*) e Germanà 10.109, Bratti 10.53 (*nuova formulazione*), Alessandri 10.112 (*nuova formulazione*), Fallica 10.26 (*nuova formu-*

lazione), gli identici Pagano 10.06, Simionetti 10.031 e Savino 10.035.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che tutte le altre proposte emendative dichiarate ammissibili sono da intendersi respinte. Sospende, quindi, la seduta al fine di acquisire il parere della Commissione affari costituzionali.

La seduta, sospesa alle 21.20, riprende alle 21.35.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dà conto dei pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia, ricordando che le altre Commissioni competenti in sede consultiva hanno già tutte espresso il proprio parere sul testo. Sottopone, quindi, alle Commissioni talune correzioni di forma al testo del decreto-legge (*vedi allegato 3*). Avverte, peraltro, che tali correzioni dovranno essere coordinate con le modifiche introdotte a seguito dell'approvazione delle proposte emendative.

Le Commissioni concordano sulle correzioni di forma.

Le Commissioni deliberano quindi di conferire ai relatori, Marinello per la V Commissione e Fugatti per la VI Commissione, mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul testo del provvedimento risultante dalle proposte emendative approvate. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che le Presidenze delle Commissioni si riservano di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 21.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.25.

ALLEGATO 1

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia. (C. 4357 Governo).**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI
E SUBEMENDAMENTI AD ESSI RIFERITI**

ART. 4.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 3), 4) e 5).

0. 4. 175. (nuova formulazione) 24. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

0. 4. 175. (nuova formulazione) 21. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere il numero 4).

0. 4. 175. (nuova formulazione) 22. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere il numero 5).

0. 4. 175. (nuova formulazione) 23. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), numero 6), sostituire la lettera g-bis), con la seguente:

g-bis) all'articolo 62, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nelle procedure ristrette nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo ».

0. 4. 175. (nuova formulazione) 26. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175 (nuova formulazione), lettera a), numero 6), sostituire la lettera g-bis) con la seguente:

g-bis) All'articolo 62 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 dopo le parole: « nelle procedure ristrette relative a », sono

inserite le seguenti: « servizi o forniture, ovvero a »;

2) al comma 1 sono aggiunti infine, i seguenti periodi: « I criteri che si intende adottare sono trasmessi all'Autorità ai fini della verifica del rispetto dei suddetti principi. L'Autorità si esprime entro trenta giorni; decorso tale termine il bando può essere pubblicato. L'Autorità costituisce una apposita sezione della propria banca dati contenente i criteri conformi ai principi suddetti ».

0. 4. 175. (nuova formulazione) 25. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4. 175 (nuova formulazione), lettera a), numero 6), sostituire le parole: servizi o forniture, ovvero a, con le seguenti: servizi o forniture e.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 15. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 8) con il seguente:

« 8) alla lettera q), numero 2, capoverso 19, secondo e dodicesimo periodo le parole: « da una banca » sono sostituite dalle seguenti: « da un istituto di credito o da società di servizi iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ».

0. 4. 175. (nuova formulazione) 20. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sopprimere i numeri 9), 10), 11, 12).

Conseguentemente, sopprimere la lettera e).

0. 4. 175. (nuova formulazione) 16. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 15) con il seguente:

« 15) la lettera dd) è soppressa »;

0. 4. 175. (nuova formulazione) 17. Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), numero 15), sostituire le parole: un milione di euro con le seguenti: 500.000 euro.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 27. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera a), sostituire il numero 18), con il seguente:

18) alla lettera ll), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:

1-bis) al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1-bis. 1) dopo le parole: « per gli affidamenti ivi previsti » sono aggiunte le seguenti: « , e per quelli aventi ad oggetto servizi di urbanistica, paesaggistica e consulenza scientifica e tecnica »;

1-bis. 2) le parole: « costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 per un periodo di tre anni dalla data di costituzione » sono

sostituite dalle seguenti: « per un periodo di cinque anni dalla data di costituzione, ».

0. 4. 175. (nuova formulazione) 28. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), sostituire i numeri da 2) a 4) con i seguenti:

2) alla lettera c), i numeri 2), 3), 4), 5) e 6) sono sostituiti dai seguenti:

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

12. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, fatto salvo quelle relative alle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse; gli importi ivi contenuti, dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono sostituiti dai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5. Le attestazioni rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, nelle categorie OS2, OS7, OS8, OS12, OS18 e OS20, hanno validità fino trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3) il comma 13 è soppresso;

4) il comma 14 è sostituito dal seguente:

14. Le SOA per la qualificazione nelle categorie OS2A, OS2B, OS7, OS8, OS12A, OS12B, OS18A, OS18B, OS20A, OS20B e OS35 utilizzano i certificati di esecuzione dei lavori rilasciati alle imprese in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, valutando le attribuzioni delle categorie secondo le modalità e le percentuali previste da una delibera

dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sentite le associazioni degli operatori economici, e previo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

5) il comma 15 è soppresso;

6) il comma 16 è sostituito dal seguente:

16. Per trecentosessantacinque giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice una gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e le categorie del relativo allegato A.

6-bis) il comma 17 è soppresso.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 29. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 2), capoverso numero 2), sostituire le parole: OG10 e OS20 con le seguenti: OG10, OS8, OS20 e OS21.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 19. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 3), capoverso 12-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Le attestazioni relative alla categoria OS12, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria

OS12-A e OS12-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS18, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS18-A e OS18-B di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS21, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS20-B di cui all'allegato A al presente regolamento.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 30. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

All'emendamento 4.175 (nuova formulazione), lettera f), numero 4), capoverso numero 3), primo periodo, sostituire le parole: OG10 e OS20 con le seguenti: OG10, OS8, OS20 e OS21.

0. 4. 175. (nuova formulazione) 18. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) alla lettera b):

1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole « o il socio unico » aggiungere le seguenti: « persona fisica »;

1.2) sopprimere il numero 1,4);

1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;

2) alla lettera c), dopo il numero 1), è aggiungere il seguente: « 1-bis) al comma 4, lettera e), dopo le parole « attività di qualificazione » sono aggiunte le seguenti « , ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari »;

3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a) rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11 ».

4) sostituire la lettera e), con la seguente:

e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: « Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5) dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera *c*), sono inserite in fine le seguenti parole: « nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento »;

e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « Alle procedure ristrette », sono inserite le seguenti: « per l'affidamento di lavori »;

6) dopo la lettera *g*), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: « nelle procedure ristrette relative a », sono inserite le seguenti: « servizi o forniture, ovvero a »;

7) alla lettera *l*), numero 1), capoverso comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « La stazione appaltante, nell'invito, prevede che i lavori, appartenenti a qualunque categoria, aggiudicati ai sensi del presente comma, non sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto. »;

8) alla lettera *q*), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: « da una banca » con le seguenti: « da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo ».

9) alla lettera *r*), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio

superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare ».

2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera *s*):

10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: « 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso »;

10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: « *1-bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità.” »;

10.3) sostituire il numero 3), con il seguente:

3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca dei finanziamenti a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera »;

11) alla lettera t), al numero 1), premettere il seguente: «01) al comma 5, primo periodo, le parole: « nei tempi previsti dall'articolo 166. », sono sostituite dalle seguenti: « nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4. » »;

12) alla lettera u):

12.1) al numero 1), permettere i seguenti:

01) nella rubrica la parola: « definitivo » è sostituita dalla seguente: « preliminare »;

02) al comma 1, primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 166 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 165 »;

12.2) sostituire il numero 1), con il seguente: « 1) al comma 2, secondo periodo, le parole: “del progetto definitivo”,

sono sostituite dalle seguenti: “del progetto preliminare” e il quarto periodo è sostituito dal seguente: “In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare” »;

12.3) sostituire il numero 2), con il seguente: « 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: “il progetto definitivo”, sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” e le parole “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quarantacinque giorni”; al terzo periodo, le parole: “il progetto definitivo”, sono sostituite dalle seguenti: “il progetto preliminare” »;

12.4) sostituire il numero 3), con il seguente: « 3) al comma 4, primo periodo, le parole: “novantesimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “sessantesimo giorno” e le parole “ricezione del progetto definitivo”, sono sostituite dalle seguenti: “ricezione del progetto preliminare” »;

12.5) dopo il numero 3), aggiungere il seguente: « 3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove già approvato”, sono soppresse »;

12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: « 4) al comma 6, primo periodo, le parole: “progetto definitivo” sono sostituite dalle seguenti: “progetto preliminare” e le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni” »;

13) sostituire, la lettera v), con la seguente:

v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole « la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti »;

14) sostituire la lettera *cc)* con la seguente:

cc) all'articolo 189:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzate ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie »;

2) al comma 4, lettera *b)*, primo periodo le parole: « di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti, » sono sostituite dalle seguenti: « di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché »;

15) alla lettera *dd)*, sostituire le parole « un milione e cinquecentomila euro » con le seguenti « un milione di euro » e le parole « ultimo periodo » con le seguenti « secondo e terzo periodo »;

16) alla lettera *gg)*, al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale »;

17) alla lettera *ii)*, capoverso « ART. 246-*bis* », sostituire le parole « non superiore al triplo » con le seguenti: « non superiore al quintuplo »;

18) alla lettera *ll)*, dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-bis) al comma 15, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

19) sostituire la lettera *nn)*, con la seguente:

nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: « responsabile della condotta dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile di progetto o responsabile di cantiere »;

2) prima delle parole: « Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori », è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

b) al comma 3, sostituire le parole: « lettere *b)*, *l)* e *dd)* » con le seguenti: « lettere *b)*, *d)*, *e-bis)*, *l)*, *dd)* e *ll)*, numero *1-bis)* »;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La disposizione di cui al comma 2, lettera *e)*, relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblica-

zione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma *3-bis)*, da parte dell'Autorità;

d) al comma 10, sopprimere la lettera *u)*;

e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « *10-bis,* Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r)*, numeri *2-bis)* e *2-ter)*, lettera *s)*, numeri 1) e *1-bis)*, lettera *t)*, numero 01) e lettera *u)* si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono

stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nella formulazione previgente »;

f) al comma 15:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;

a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole « per i lavori di importo » sono inserite le seguenti: « pari o »;

a-quater) all'articolo 48, comma 1, lettera a), dopo le parole: « per i lavori di importo » sono inserite le seguenti: « pari o »;

a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara ».

2) alla lettera c), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. »;

2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: « centottantunesimo » sono sostituite dalle seguenti: « trecentosessantaseiesimo » e al secondo periodo le parole « OG 10 » e « OS 20 » sono soppresse;

3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« *12-bis.* I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OS 20-A di cui allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. »;

4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

3) al comma 14, al primo periodo, la parola: « centottantesimo » è sostituita dalla seguente: « trecentosessantacinquesimo » e le parole « OG 10 » e « OS 20 » sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. »;

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: « centottantunesimo » è

sostituita dalla seguente: « trecentosessantaseiesimo » e le parole « OG 10 » e « OS 20 » sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. »;

5) dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-bis) all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interrato ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. »;

g) dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 dopo le parole: « il Fondo è ripartito, » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché ».

4. 175. (nuova formulazione) I Relatori.

ART. 5.

Al comma 13, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

5. 124. I Relatori.

ART. 6.

Al comma 2, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di GPL di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004.

6. 151. I Relatori.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 *fino alla fine del periodo con le seguenti:* la data di entrata in vigore di tale Sistema è stabilita, rispettivamente:

1) al 1° settembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno più di 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere *c)*, *d)* e *g)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno più di 500 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata superiore a 3.000 tonnellate;

d) i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *c)* e *d)* del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52;

2) al 1° ottobre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 251 a 500 dipendenti;

c) i comuni, gli enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani della regione Campania;

3) al 2 novembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 84, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 51 a 250 dipendenti;

4) al 1° dicembre 2011 per:

a) i produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno da 11 a 50 dipendenti;

c) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale autorizzati per una quantità annua complessivamente trattata fino a 3.000 tonnellate;

5) al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti;

6) al 1° settembre 2011 per i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, non menzionati nei punti da 1 a 5, nonché per i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 8. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 10. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6. 147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: per i soggetti di cui all'articolo 1 *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* il termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 28 settembre 2010, e dal decreto ministeriale 22 dicembre 2010, è prorogato al 2 gennaio 2012 per i produttori di rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, che hanno fino a 10 dipendenti.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 11. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6. 147 (nuova formulazione), sostituire le parole da: non può essere antecedente al 1° giugno 2012 *con*

le seguenti: non può essere posteriore al 1° giugno 2012.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 9. Piffari, Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), dopo le parole: 1° giugno 2012, aggiungere il seguente periodo: Per i primi 3 anni di operatività, il medesimo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applica esclusivamente ai rifiuti pericolosi, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 4. Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

All'emendamento 6.147 (nuova formulazione), alla lettera f-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle more dell'applicazione del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in accordo con le regioni tramite le Agenzie regionali per l'ambiente, verifica e controlla la regolarità del trasporto dei rifiuti sottoposti al sistema SISTRI ai sensi della legislazione vigente.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) 5. Mariani, Bratti, Braga, Realacci, Motta, Margiotta, Morassut, Benamati, Bocci, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Viola.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei

rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, il relativo termine, da individuare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

0. 6. 147. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 7.

All'articolo 7, comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) All'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

alla lettera *a)* dopo le parole: « depositi fiscali » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

alla lettera *b)*, dopo le parole: depositi doganali, » aggiungere le seguenti: « di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dei beni dal deposito » aggiungere le seguenti: « , ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo »;

c) al comma 4, lettera *b)*, dopo le parole: « in un deposito IVA » aggiungere le seguenti: « previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-bis del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli eso-

nerati ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »;

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « il mese successivo a quello dell'estrazione. » aggiungere le seguenti: « Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera *b*); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate. ».

7. 367. I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti.

gg-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;

gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera *gg-bis)*, i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei

limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro due-mila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera *ii)*, numero 1), il sindaco o il legale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da *gg-bis)* a *gg-quinquies)*:

1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi *2-sexies*, *2-septies* e *2-octies* sono abrogati;

2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: « degli enti locali » a: « dati e » sono sostituite dalle seguenti: « tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle »;

3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

4) l'articolo 83, comma 28-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;

gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.»;

gg-novies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.

7. 365. (Nuova formulazione) I Relatori.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *gg-bis* sostituire i numeri « 1) » e « 2) » con le seguenti parole: « ventimila euro »;

b) alla lettera *gg-ter*) sostituire i numeri « 1.1) » e « 1.2) » con le seguenti parole: « ventimila euro ».

Conseguentemente, alla lettera *gg-ter*) sopprimere il numero 2).

0. 7. 366. (Nuova formulazione) **1.** Fluvi, Baretta, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Albinì, Carella, Causi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), alla lettera *gg-bis*) numero 2, sostituire la parola ottomila con le seguenti quindicimila.

Conseguentemente, alla lettera *gg-ter*) numero 1.2 sostituire le parole: ottomila con la seguente quindicimila.

0. 7. 366. (Nuova formulazione) **3.** Vannucci.

All'emendamento 7.366 (nuova formulazione), alla lettera *gg-bis*) numero 2, sostituire le parole: ottomila con la seguente dodicimila.

Conseguentemente, alla lettera *gg-ter*) numero 1.2 sostituire: ottomila con la seguente dodicimila.

0. 7. 366. (Nuova formulazione) **2.** Vannucci.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:

gg-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;

2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;

3) .»;

gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede sempreché trattasi di immobile presso il quale il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica;

1.2) ottomila euro, negli altri casi e quando trattasi di immobili diversi da quello ove il contribuente ha eletto la propria residenza anagrafica. »;

2) al comma 2, le parole: « all'importo indicato » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi indicati, »;

7. 366. (Nuova formulazione) I Relatori.

ART. 9.

All'emendamento 9.93, dopo le parole: di personale docente, educativo ed ATA aggiungere le seguenti: nonché personale AFAM.

0. 9. 93. 1. Vannucci.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per garantire continuità nella erogazione del servizio scolastico e educativo e conferire il maggiore possibile grado di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il rispetto del criterio di invarianza finanziaria, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, è definito un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di personale docente, educativo ed ATA, per gli anni 2010-2012, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno, delle relative cessazioni del predetto personale e degli effetti del processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il piano è annualmente verificato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che si dovessero rendere necessarie, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assun-

zioni di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

9. 93. I Relatori.

All'emendamento 9.92 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il comma 21 è soppresso.

0. 9. 92. 1. Zazzera, Di Giuseppe, Borghesi, Messina, Cambursano, Barbato.

All'articolo 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 21, è sostituito dal seguente:

« 21. Il primo periodo dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: "i docenti desti-

nari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità.". »;

b) dopo il comma 21, è inserito il seguente:

« 21-*bis*. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente. ».

9. 92. I Relatori.

ALLEGATO 2

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia. (C. 4357 Governo).**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, e, *in fine, aggiungere il seguente periodo:* Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

- 1. 23.** *(nuova formulazione)* Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carrella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, lettera a), numero 2, dopo le parole: Spaziale Italiana *aggiungere le seguenti:* e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

- 2. 3.** Vincenzo Antonio Fontana.

ART. 2.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 7, i datori di lavoro siano tenuti alla restituzione del credito d'im-

posta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera *c)* del comma 7 è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto ad una procedura concorsuale è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera *c)*, del comma 7, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.

- 2. 3.** *(nuova formulazione)* Borghesi, Paladini, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 8, sopprimere le parole: di natura non regolamentare.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 8, dopo le parole: « Ministro della gioventù » aggiungere le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

b) al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Al fine di garantire l'immediata operatività del beneficio di cui al presente articolo, in attesa del

consenso della Commissione alla copertura degli oneri si provvede a valere sulle dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate ».

2. 12. D'Antoni, Baretta, Fluvi, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misanzi, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Cecuzzi, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizolo, Vaccaro, Verini.

Al comma 3, sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, al comma 7, lettera a), sostituire le parole: all'arco temporale di cui al comma 1 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. 5. Paladini, Borghesi, Aniello Formisano, Cambursano, Messina, Barbato.

Al comma 7, lettera a) dopo la parola: dipendenti *aggiungere le seguenti:* a tempo indeterminato.

2. 4. Paladini, Aniello Formisano, Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). — 1. In coerenza con la decisione assunta nel « Patto Europlus » del 24-25 marzo 2011, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a

279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il

Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

* **2. 013.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – (Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno). – 1. In coerenza con la decisione assunta nel « Patto Europlus » del 24-25 marzo 2011, e con il Piano per il Sud approvato dal Consiglio dei ministri il 26 novembre 2010, che si prefigge in particolare l'obiettivo di concentrare nello strumento del credito d'imposta gli interventi rivolti ad aiutare le imprese a superare le strozzature alla loro crescita, il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è rifinanziato con fondi strutturali europei.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, e con la cornice programmatica definita con il Quadro Strategico Nazionale 2007-2013.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente ar-

ticolo sono individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e comunitarie, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.

* **2. 09.** Germanà.

ART. 3.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 24.** (nuova formulazione) Vannucci, Baretta, Ventura.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 69.** (nuova formulazione) Fluvi, Baretta, Lulli, Boccia, Calvisi, Capodicasa, De Micheli, Duilio, Genovese, Marchi, Cesare Marini, Misiani, Nannicini, Rubinato, Sereni, Vannucci, Ventura, Carella, Causi, Ceccuzzi, D'Antoni, Fogliardi, Graziano, Marchignoli, Piccolo, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo, Vaccaro, Verini, Gozi, Marchioni.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 25.** (nuova formulazione) Vannucci, Baretta, Ventura.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 6.** (nuova formulazione) Borghesi, Cambursano, Messina, Barbato.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 21.** (nuova formulazione) Bernardo, Gioacchino Alfano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 22.** (nuova formulazione) Pizzolante, Bergamini, Ceroni, Aracu.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 42.** (nuova formulazione) Gozi, Mariani, Fontanelli.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al comma 6, lettera b), sopprimere le parole da: gli eventuali maggiori oneri fino alla fine della lettera.

* **3. 68.** (nuova formulazione) Vannucci.

Al comma 4, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici;

Conseguentemente:

al comma 6, sostituire le parole: turistico-alberghieri con la seguente: turistici;

alla rubrica, sostituire le parole: Distretti turistico-alberghieri con le seguenti: Distretti turistici.

3. 100. (nuova formulazione) I Relatori.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Nei territori di cui al comma la delimitazione dei Distretti è effettuata dalle Regioni d'intesa con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Alla conferenza di servizi deve sempre partecipare l'Agenzia del demanio;

b) al comma 6, lettera a) secondo periodo, sostituire la parola: « altresì » con la seguente: « comunque »;

c) al comma 6, lettera c), secondo periodo, sostituire le parole: «nonché presentate» con le seguenti: «possono presentare».

3. 71. Marchioni.

Al comma 6, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: sono emanate, aggiungere le seguenti: in coordinamento con la disciplina vigente in materia di Sportello unico per le attività produttive e comunicazione unica.

3. 95. Pugliese.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, nonché per favorire l'emersione di maggiori basi imponibili in tale settore, i titolari persone fisiche di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del Codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, possono effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio giornaliero delle predette imbarcazioni. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare dell'imbarcazione, ovvero da altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del citato Codice della nautica da diporto, in deroga alle disposizioni del regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2005. Qualora nello svolgimento dell'attività di noleggio sia utilizzato personale diverso dal titolare dell'imbarcazione, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le norme di cui all'articolo 72 del medesimo decreto legislativo n. 276 del

2003. Ferme restando le previsioni di cui al Titolo III, Capo II, del Codice della nautica da diporto di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate ed alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del Codice della nautica da diporto, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni.

7-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma *7-bis*.

7-quater. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma *7-bis* sono assoggettati, a richiesta del percipiente, sempreché di importo annuo non superiore a 15.000 euro, ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il

contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 7-bis preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.

3. 97. (nuova formulazione) Soglia.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3

REQUISITI VISIVI E UDITIVI

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurotticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con

visus nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C. Il *visus* raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fache o pseudofache, deve essere considerato in sede di visita come *visus* naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza

complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti vi-

sivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II, dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

Marca
da
bollo

Annesso 1

CERTIFICATO MEDICO

PER RILASCIO
CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

FOTO

<input type="checkbox"/>	Navigazione entro 12 miglia dalla costa	<input type="checkbox"/>	limitata alle unità a motore
<input type="checkbox"/>	Navigazione senza alcun limite dalla costa	<input type="checkbox"/>	per tutti i tipi di unità

Nave da
diporto

Si certifica che ...l... Sig.
 nat...a il
 documento di riconoscimento n
 rilasciato da il
 di statura e peso

Osservazioni:.....

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede in visione binoculare/monoculare ,Visus non corretto/corretto
 O. D O.S.....

senso cromatico campo visivo:.....

sensibilità al contrasto:..... visione crepuscolare :

=====

Percepisce la voce di conversazione ----- con ----- monoaurale
 ----- senza ----- binaurale
 a destra a metri a sinistra a metri

=====

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili)
 stimoli luminosi rapidità regolarità
 stimoli acustici rapidità regolarità

E' IDONEO

In conseguenza si giudica che ----- per il conseguimento / la convalida

NON E' IDONEO

della patente nautica di categoria
 per la navigazione entro 12 miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore per tutti tipi di unità.
 senza alcun limite dalla costa

della patente nautica per nave da diporto.

Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni _____ ai sensi del

=====

obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con sistema di protezione)

obbligo di apparecchio acustico adattamenti

prescrizioni

.....

.....

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato,

..... li..... Generalità, qualifica e firma del medico

Ritirato il

 (firma dell'interessato) OPPURE

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE
 Presidente
 Membro
 Membro

Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.

Annesso 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico e da allegare al certificato medico)

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____ residente a _____
_____ nell'ambito dell'accertamento medico
legale dell'idoneità psicofisica al conseguimento/convalida della patente nautica

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (<i>pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiocirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo: <input type="checkbox"/> Insulino-dipendente <input type="checkbox"/> NON Insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)	SI	NO
Sussistono altre patologie endocrine (<i>ad es.: della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (<i>ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Soffre (ha sofferto di) turbe o patologie psichiche (<i>ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.</i>). Se sì, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto:	SI	NO
E' attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci psicotropi Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	SI	NO
Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (<i>ad .es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.</i>) Se sì, specificare di quale tipo e quando:	SI	NO

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe Se sì, specificare quando:	SI	NO
Ha subito un trauma cranico Se sì, specificare quando:	SI	NO
Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	SI	NO
Sussistono malattie del sangue Se sì, specificare quali:	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (<i>ad es. Insufficienza renale cronica</i>) Se sì, specificare quali:	SI	NO
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	SI	NO
Ha problemi di vista non correggibili con lenti Se sì, indicare quali:	SI	NO
Porta lenti a contatto	SI	NO
Ha problemi di udito	SI	NO
Porta protesi acustiche	SI	NO

Dichiarazione del richiedente Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.	
Data	Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Il sottoscritto (*) autorizza il personale della, se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data Firma del dichiarante
(da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto

* 3. 89. Simonetti, Bitonci, Polledri,
D'Amico.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, il Paragrafo 3 dell'Allegato I, è sostituito dal seguente:

PARAGRAFO 3

REQUISITI VISIVI E Uditivi

A. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche l'interessato deve possedere un campo visivo normale, una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, blu), un'acuità visiva crepuscolare di almeno 1/10. Per i soggetti ultra sessantenni, o diabetici, o affetti da glaucoma o neurootticopatie o cheratopatie o malattie degenerative corio-retiniche, deve essere accertata la sensibilità al contrasto spaziale, che almeno in un occhio deve essere tale da raggiungere una soglia di contrasto del 6 per cento.

In caso di visione binoculare, l'interessato deve possedere un'acutezza visiva complessiva non inferiore a 10/10, con *visus* nell'occhio peggiore non inferiore a 4/10, raggiungibile anche con correzione con lenti a contatto di qualsiasi valore diottrico o con correzione di occhiali purché, in caso di *visus* corretto per vizio miopico da un occhio e ipermetropico dall'altro, la differenza di rifrazione in equivalente sferico tra le due lenti negativa e positiva non sia superiore a tre diottrie.

B. I soggetti monocoli, funzionali o anatomici, devono possedere un *visus* non inferiore a 8/10, raggiungibile con correzione di lenti di qualsiasi valore diottrico o con lenti a contatto, se ben tollerate.

In caso di necessità di correzione ottica, gli occhiali utilizzati devono essere dotati di idonei dispositivi utili ad evitarne la perdita accidentale anche in situazioni di emergenza. In caso di uso di lenti a contatto, devono inoltre essere utilizzati occhiali di protezione con lenti neutre.

C. Il *visus* raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari, fache o pseudofache, deve essere considerato in

sede di visita come *visus* naturale; la validità della patente non può eccedere i cinque anni.

D. Le patenti nautiche non sono rilasciate né convalidate se l'interessato possiede un campo visivo ridotto, o se è colpito da diplopia o da scotoma centrale e paracentrale, ad esclusione dello scotoma fisiologico.

E. In caso di trapianto corneale la validità della patente non può eccedere i 5 anni.

F. Qualora sia accertata l'esistenza di una malattia sistemica evolutiva od oculare evolutiva, in grado di aggravare o indurre danni funzionali dell'apparato visivo, la commissione medica locale, avvalendosi del parere di un medico specialista in oculistica, può limitare la validità della patente a due anni.

G. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche occorre percepire, anche con l'ausilio di apparecchi correttivi, la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente, e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno.

H. Per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche sono richiesti tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, sufficientemente rapidi per poter essere classificati almeno nel IV decile della scala decilica.

7-ter. Coloro ai quali, dall'entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sia stata revocata la patente nautica esclusivamente per difetto dei requisiti visivi, possono chiedere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto agli Uffici competenti la revisione del provvedimento di revoca. Il possesso dei requisiti, di cui agli articoli 35, 36 e 37 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 luglio 2008, n. 146, dovrà essere nuovamente comprovato secondo le norme vigenti.

7-quater. L'Annesso I e l'Annesso II dell'Allegato I al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, sono sostituiti dai seguenti:

Marca
da
bollo

Annesso 1

CERTIFICATO MEDICO

PER RILASCIO
CONVALIDA DELLA PATENTE NAUTICA

FOTO

<input type="checkbox"/> Navigazione entro 12 miglia dalla costa	<input type="checkbox"/> limitata alle unità a motore
<input type="checkbox"/> Navigazione senza alcun limite dalla costa	<input type="checkbox"/> per tutti i tipi di unità

Nave da
diporto

Si certifica che ...l... Sig.
 nat...a il
 documento di riconoscimento n
 rilasciato da il
 di statura e peso

Osservazioni:.....

Non presenta sintomi che lo rivelino fare consumo abituale o essere in stato di dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope o che comunque alterino lo stato psico-fisico della persona.

È esente da anomalie della conformazione o dello sviluppo somatico e da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni anatomiche e/o funzionali, che possono comunque pregiudicare la sicurezza della navigazione in relazione al tipo di patente richiesta e al limite di distanza dalla costa.

Possiede in visione binoculare/monoculare ,Visus non corretto/corretto
 O. D O.S.....

senso cromatico campo visivo:.....

sensibilità al contrasto:..... visione crepuscolare :

Percepisce la voce di conversazione ----- con ----- monoaurale -----
 ----- senza ----- binaurale -----
 a destra a metri a sinistra a metri

Possiede tempi di reazione a stimoli semplici e complessi (misura in decili)
 stimoli luminosi rapidità regolarità
 stimoli acustici rapidità regolarità

E' IDONEO

In conseguenza si giudica che ----- per il conseguimento / la convalida

NON E' IDONEO

della patente nautica di categoria
 per la navigazione entro 12 miglia dalla costa limitata alle sole unità a motore
 senza alcun limite dalla costa per tutti tipi di unità.

della patente nautica per nave da diporto.

Eventuali limiti di durata: patente nautica limitata ad anni _____ ai sensi del

obbligo di lenti (occhiali con sistema di sicurezza o lenti a contatto con sistema di protezione)

obbligo di apparecchio acustico adattamenti

prescrizioni

.....

.....

Allegati depositati agli atti: dichiarazione anamnestica dell'interessato,

..... li..... Generalità, qualifica e firma del medico

Ritirato il

 (firma dell'interessato)

OPPURE

LA COMMISSIONE MEDICA LOCALE

Presidente

Membro

Membro

Avverso il giudizio della commissione medica locale è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data del ritiro.

Annesso 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO ANAMNESTICO
(da firmare in presenza del medico e da allegare al certificato medico)

Il/La sottoscritto/a _____
nato a _____ il _____ residente a _____
_____ nell'ambito dell'accertamento medico
legale dell'idoneità psicofisica al conseguimento/convalida della patente nautica

DICHIARA

in relazione agli stati patologici (e/o condizioni) di seguito elencati, che:

Sussistono patologie dell'apparato cardio-circolatorio (<i>pressione alta anche se normalizzata dal trattamento, pregresso infarto, angina, pregresso intervento cardiocirurgico, aneurisma, aritmie, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Sussiste diabete (mellito) Se sì, specificare di quale tipo: <input type="checkbox"/> Insulino-dipendente <input type="checkbox"/> NON Insulino-dipendente (trattato con dieta o ipoglicemizzanti orali)	SI	NO
Sussistono altre patologie endocrine (<i>ad es.: della tiroide, dei surreni, dell'ipofisi</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Soffre (ha mai sofferto) di malattie neurologiche (<i>ad es.: m. di Parkinson, emiparesi, ischemia cerebrale transitoria, sclerosi multipla, ecc.</i>). Se sì, indicare quali:	SI	NO
Soffre (ha sofferto di) turbe o patologie psichiche (<i>ad es.: ansia, depressione, allucinazioni, ecc.</i>). Se sì, indicare quali e in quale periodo ne ha sofferto:	SI	NO
E' attualmente (è stato) in cura con tranquillanti, antidepressivi, barbiturici, sonniferi od altri farmaci psicotropi Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	SI	NO
Ha avuto problemi relativi ad abuso di alcolici (<i>ad .es.: guida o comando in stato di ebbrezza, ricoveri ospedalieri, ecc.</i>) Se sì, specificare di quale tipo e quando:	SI	NO

Ha fatto uso di canapa indiana, ecstasy, eroina, cocaina, amfetamine, LSD o altre droghe Se sì, specificare quando:	SI	NO
Ha subito un trauma cranico Se sì, specificare quando:	SI	NO
Soffre di epilessia o ha in passato manifestato crisi epilettiche (o convulsioni) Se sì, specificare la data dell'ultima crisi e indicare la terapia eseguita:	SI	NO
Sussistono malattie del sangue Se sì, specificare quali:	SI	NO
Sussistono malattie dell'apparato uro-genitale (<i>ad es. Insufficienza renale cronica</i>) Se sì, specificare quali:	SI	NO
Assume (o ha assunto per più di una settimana nell'ultimo anno) altre medicine oltre a quelle già dichiarate Se sì, indicare quali, il periodo di riferimento e i dosaggi:	SI	NO
Ha problemi di vista non correggibili con lenti Se sì, indicare quali:	SI	NO
Porta lenti a contatto	SI	NO
Ha problemi di udito	SI	NO
Porta protesi acustiche	SI	NO

Dichiarazione del richiedente Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver fornito tutte le informazioni in mia conoscenza utili a definire il mio stato di salute, in particolare dichiaro di non fare abuso di alcolici, di sostanze stupefacenti o psicotrope e di non aver avuto crisi epilettiche negli ultimi due anni.	
Data	Firma del richiedente

DICHIARAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY

Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n. 196, sono stato informato del fatto che i dati personali e quelli riguardanti le mie condizioni di salute, emersi a seguito della presente visita, tutelati dal segreto d'ufficio, saranno archiviati e verranno trattati utilizzando modalità manuali, informatiche e telematiche, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Saranno trasmessi ai competenti uffici pubblici, a loro volta vincolati dall'obbligo del segreto d'ufficio, per gli adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Il sottoscritto (*) autorizza il personale della, se lo riterrà necessario, ad esaminare ed estrarre copia della documentazione sanitaria che lo riguarda, conservata presso strutture pubbliche. Inoltre (*) autorizza l'inserimento dei dati personali e di quelli riguardanti le proprie condizioni di salute, emersi nel corso della presente visita, in una cartella clinica medico-legale, che potrà essere esaminata dal personale autorizzato, vincolato dall'obbligo del segreto d'ufficio, a seguito di qualsiasi richiesta di benefici presentata a strutture del Servizio sanitario pubblico.

(*) INDICARE "NON" IN CASO DI NEGATA AUTORIZZAZIONE.

Data Firma del dichiarante
(da firmare in presenza del medico)

Firma del medico ricevente l'atto

* 3. 99. Del Tenno.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, come definiti sulla base con le seguenti: appositamente definiti nell'ambito.

3. 96. Berardi.

ART. 4.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).

* **4. 42.** Vannucci, Pedoto, Baccini

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).

* **4. 76.** Schirru, Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sopprimere il numero 1.7).

* **4. 126.** Vannucci

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2:

1) alla lettera b):

1.1) al punto 1.1) e al punto 1.2), dopo le parole: o il socio unico aggiungere le seguenti: persona fisica;

1.2) sopprimere il numero 1.4);

1.3) al numero 4), sopprimere il terzo periodo;

2) alla lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: « 1-bis) al comma 4, lettera e) dopo le parole "attività di qualificazione" sono aggiunte le seguenti: " , ferma restando l'inderogabilità dei minimi tariffari" »;

3) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis all'articolo 42, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), rese dai fornitori e prestatori di servizi, entro 30 giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 11. »;

4) sostituire la lettera e), con la seguente:

e) all'articolo 48, dopo il comma 1, primo periodo, è aggiunto il seguente: « Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati a contraente generale; per i fornitori e prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. »

5) dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 49, comma 2, lettera c), sono inserite in fine le seguenti parole: « nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento »;

e-ter) all'articolo 55, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « Alle procedure ristrette », sono inserite le seguenti: « per l'affidamento di lavori »;

6) dopo la lettera *g*) aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole, « nelle procedure ristrette relative a » sono inserite le seguenti: « servizi o forniture, ovvero a »;

7) alla lettera *l*), numero 1), dopo il primo periodo del comma 7, dell'articolo 122, è aggiunto il seguente: « I lavori affidati ai sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento dell'importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste »;

8) alla lettera *q*), numero 2), capoverso comma 19, secondo e dodicesimo periodo, sostituire le parole: « da una banca » con le seguenti: « da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo »;

9) alla lettera *r*), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente: « 4. I soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio. Il medesimo progetto è altresì rimesso agli enti gestori delle interferenze e a ciascuna delle amministrazioni interessate dal progetto rappresentate nel CIPE e a tutte le ulteriori amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo, nonché, nei casi previsti, al Consiglio superiore dei lavori pubblici o ad altra commissione consultiva competente. Le valutazioni delle amministrazioni interessate e degli enti gestori delle interferenze, riguardanti eventuali proposte e richieste, sono acquisite dal Ministero a mezzo di apposita conferenza di servizi, convocata non prima di trenta giorni dal ricevimento del progetto da parte dei soggetti interessati e conclusa non oltre sessanta giorni

dalla data del predetto ricevimento. La conferenza di servizi ha finalità istruttoria e ad essa non si applicano le previsioni degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di conferenza di servizi. Nei sessanta giorni successivi alla conclusione della conferenza di servizi il Ministero valuta le proposte e le richieste pervenute in sede di conferenza di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti, ivi incluso, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva il progetto preliminare. »;

2-ter) al comma 5 il primo periodo è soppresso.

10) alla lettera *s*):

10.1) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;

10.2) dopo il numero 1), aggiungere il seguente: « *1-bis*) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Nei quarantacinque giorni successivi il Ministero valuta la compatibilità delle proposte e richieste pervenute entro il termine di cui al comma 3 da parte delle pubbliche amministrazioni competenti e dei gestori di opere interferenti con le indicazioni vincolanti contenute nel progetto preliminare approvato e formula la propria proposta al CIPE che, nei trenta giorni successivi, approva, con eventuali integrazioni o modificazioni, il progetto definitivo, anche ai fini delle dichiarazioni di pubblica utilità.” »;

10.3) sostituire il numero 3) con il seguente:

3) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

« *5-bis*. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana della delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base di gara. In caso di mancato adempimento il CIPE, su proposta del Ministero, può disporre la revoca del finanziamento a carico dello Stato.

5-ter. La procedura prevista dal presente articolo può trovare applicazione anche con riguardo a più progetti definitivi parziali dell'opera a condizione che tali progetti siano riferiti a lotti idonei a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intera opera e siano dotati di copertura finanziaria; resta in ogni caso ferma la validità della valutazione di impatto ambientale effettuata con riguardo al progetto preliminare relativo all'intera opera. »

11) alla lettera t) al numero 1) premettere il seguente: « 01) al comma 5, primo periodo, le parole “nei tempi previsti dall'articolo 166.” sono sostituite dalle seguenti: “nei tempi previsti dall'articolo 165 e 166, comma 5. La conferenza di servizi si svolge sul progetto definitivo con le modalità previste dall'articolo 165, comma 4.” »;

12) alla lettera u):

12.1) al numero 1) premettere i seguenti:

« 01) nella rubrica la parola: “definitivo” è sostituita dalla seguente: “preliminare” »;

« 02) al comma 1, primo periodo, le parole: “di cui all'articolo 166”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 165” »;

12.2) sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 2, secondo periodo, le parole « del progetto definitivo », sono sostituite dalle seguenti: « del progetto preliminare » e il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In ogni caso, ogni singolo soggetto partecipante alla conferenza deve comunicare le proprie eventuali proposte motivate di prescrizioni o varianti alla soluzione localizzativa alla base del progetto preliminare presentato,

entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione del progetto preliminare »;

12.3) sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: « il progetto definitivo », sono sostituite dalle seguenti: « il progetto preliminare » e le parole « sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « quarantacinque giorni »; al terzo periodo, le parole: « il progetto definitivo », sono sostituite dalle seguenti « il progetto preliminare »;

12.4) sostituire il numero 3) con il seguente: 3) al comma 4, primo periodo, le parole: « novantesimo giorno » sono sostituite dalle seguenti: « sessantesimo giorno » e le parole « ricezione del progetto definitivo », sono sostituite dalle seguenti: « ricezione del progetto preliminare »;

12.5) dopo il numero 3) aggiungere il seguente: « 3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: “con la localizzazione” e le parole: “individuati nel progetto preliminare laddove già approvato”, sono soppresse; »;

12.6) sostituire il numero 4) con il seguente: 4) al comma 6, primo periodo, le parole: « progetto definitivo » sono sostituite dalle seguenti: « progetto preliminare » e le parole « novanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »;

13) sostituire la lettera v), con la seguente:

v) all'articolo 169, comma 3, dopo le parole « la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi » sono aggiunte le seguenti parole: « ovvero non richiedano l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti »;

14) sostituire la lettera cc) con la seguente:

cc) all'articolo 189:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I certificati indicano le lavorazioni eseguite direttamente dal contraente generale nonché quelle eseguite

mediante affidamento a soggetti terzi ovvero eseguite da imprese controllate o interamente possedute; le suddette lavorazioni, risultanti dai certificati, possono essere utilizzati ai fini della qualificazione SOA nelle corrispondenti categorie.»;

2) al comma 4, lettera *b*), primo periodo le parole: « di direttori tecnici con qualifica di dipendenti o dirigenti », sono sostituite dalle seguenti: « di almeno un direttore tecnico con qualifica di dipendente o dirigente, nonché »;

15) alla lettera *dd*) sostituire le parole: « un milione e cinquecentomila euro » con le seguenti: « un milione di euro » e le parole: « ultimo periodo » con le seguenti: « secondo e terzo periodo; »;

16) alla lettera *gg*) al numero 1), premettere il seguente:

« 01) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

contratti di cui alla parte II, titolo III, capo IV, affidati a contraente generale.»;

17) alla lettera *ii*) capoverso « Art. 246-*bis* », sostituire le parole « non superiore al triplo » con le seguenti: « non superiore al quintuplo »;

18) alla lettera *ll*), dopo il numero 1), inserire il seguente:

1-*bis*) al comma 15, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « cinque anni »;

19) sostituire la lettera *nn*), con la seguente:

nn) all'allegato XXII, nel Quadro C: esecuzione dei lavori:

1) le parole: « responsabile della condotta dei lavori » sono sostituite dalle seguenti: « responsabile di progetto o responsabile di cantiere »;

2) prima delle parole: « Dichiarazione sull'esecuzione dei lavori », è inserita la seguente tabella:

Indicazione lavorazioni eseguite ai sensi dell'articolo 189, comma 3, ultimo periodo.

Impresa	Codice fiscale	Categoria	Importo in cifre	Importo in lettere

b) al comma 3, sostituire le parole: « lettere *b*), 1) e *dd*) » con le seguenti « lettere *b*), *d*), *e-bis*), *l*), *dd*) e *ll*), numero 1-*bis*) »;

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-*bis*. La disposizione di cui al comma 2, lettera *e*) relativa ai fornitori e prestatori di servizi, si applica alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente al trentesimo giorno dalla pubblicazione del modello di cui all'articolo 42, comma 3-*bis*, da parte dell'Autorità, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte sono inviati successivamente al trentesimo

giorno dalla pubblicazione del predetto modello da parte dell'Autorità.»;

d) al comma 10, sopprimere la lettera *u*);

e) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: « 10-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *r*), numeri 2-*bis* e 2-*ter*, lettera *s*), numeri 1 e 1-*bis*, lettera *t*), numero 01) e lettera *u*) si applicano alle opere i cui progetti preliminari non sono stati approvati dal CIPE alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai progetti preliminari già approvati dal CIPE alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 165 a 168 del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 nella formulazione precedente. »;

f) al comma 15:

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

« *a-bis*) all'articolo 16, il comma 2 è soppresso;

a-ter) all'articolo 47, comma 2, lettera a), dopo le parole "per i lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; »

a-quater) All'articolo 48, comma 1, lettera a) dopo le parole: per i lavori di importo, sono inserite le seguenti: pari o;

a-quinquies) all'articolo 92, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. »

2) alla lettera c) sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

« 1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta ferma la validità dei contratti già stipulati e da stipulare, per la cui esecuzione è prevista nel bando o nell'avviso di gara ovvero nella lettera di invito la qualificazione in una o più categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.";

2) al comma 12, primo e secondo periodo, le parole: "centottantunesimo" sono sostituite dalle seguenti: "trecentosessantaseiesimo" e al secondo periodo le parole "OG10" e "OS 20" sono sopresse »;

3) alla lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

« *12-bis*. I certificati di esecuzione dei lavori, relativi alla categoria OS 20 di cui all'Allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono utilizzabili ai fini della qualifica-

zione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. Le attestazioni relative alla categoria OS 20, rilasciate nella vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, possono essere utilizzate ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione nella categoria OS 20-A di cui all'allegato A al presente regolamento. »;

4) alla lettera c), sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

3) al comma 14, al primo periodo, la parola « centottantesimo » è sostituita dalla seguente: « trecentosessantacinquesimo » e le parole « OG 10 » e « OS 20 » sono sopresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A, al presente regolamento, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestanti, provvedono a immettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5.;

4) al comma 15, al primo periodo, la parola: « centottantunesimo » è sostituita dalla seguente: « trecentosessantaseiesimo » e le parole « OG 10 » e « OS 20 » sono sopresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Ai fini della qualificazione nelle categorie OG 10 e OS 35, di cui all'allegato A al presente regolamento, le stazioni appaltanti provvedono a emettere i certificati di esecuzione dei lavori relativi rispettivamente alla categoria OG 3 ovvero alle categorie OG 3, OG 6,

OS 21, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove verifichino la presenza di lavorazioni anche ricomprese rispettivamente nelle categorie OG 10 e OS 35 di cui all'allegato A del presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5. »;

5) dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis* all'Allegato A, alla declaratoria della categoria OS 35, sono inserite, in fine, le seguenti parole: , nonché l'utilizzo di tecnologie di video-ispezione, risanamento, rinnovamento e sostituzione delle sottostrutture interraste ovvero di tecnologie per miniscavi superficiali. »;

g) dopo il comma 19, inserire il seguente:

19-*bis*. All'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, dopo le parole: « il Fondo è ripartito » sono aggiunte le seguenti: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché ».

4. 175. (*ulteriore nuova formulazione*). I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

i-bis) all'articolo 81, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. L'offerta migliore è altresì determinata al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ».

i-ter) all'articolo 87, comma 2, la lettera g) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: lettere e dd) con le seguenti: dd), i-bis) e i-ter).

6. 147. (*nuova formulazione*) Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechchi, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) all'articolo 125 comma 11, primo e secondo periodo, le parole: « ventimila euro » sono sostituite dalle seguenti: « quarantamila euro ».

Conseguentemente, al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) All'articolo 267, comma 10, le parole: secondo periodo, sono soppresse.

4. 171. (*nuova formulazione*) Montagnoli, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Alessandri, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

ee-bis) le disposizioni di cui alla lettera ee), limitatamente all'applicazione ai settori speciali degli articoli 95 e 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non si applicano alle società operanti nei predetti settori le cui procedure in materia siano disciplinate da appositi protocolli di intesa stipulati con

amministrazioni pubbliche prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. 150. (nuova formulazione) Vincenzo Antonio Fontana.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Per i contratti di forniture e servizi fino a ventimila euro stipulati con la pubblica amministrazione e le società *in house* i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni precedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. 62. Zeller, Brugger.

Al comma 16, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 67, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, la parola: « , comunque, » è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , rinnovabili una sola volta ».

4. 1.53. Misuraca.

Al comma 16, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'articolo 146:

1) al comma 4, terzo periodo, la parola « valida » è sostituita dalla seguente: « efficace »;

2) al comma 5, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: « Il parere del

Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole. »;

3) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole « degli enti locali, » sono aggiunte le seguenti: « agli enti parco, »;

4) al comma 7, primo periodo, in fine, le parole « 141-bis e 143, comma 3, lettere *b*), *c*) e *d*) » sono sostituite dalle seguenti: « 141-bis e 143, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*)»; al medesimo comma 7, ultimo periodo, le parole « accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché dando comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo » sono sostituite dalle seguenti: « accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa nonché con una proposta di provvedimento, e dà comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo »;

5) al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: « Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l'amministrazione provvede in conformità. »;

6) al comma 11, le parole: « diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio ed » sono soppresse;

7) i commi 14 e 15 sono sostituiti dal seguente: 4. Le disposizioni dei commi

da 1 a 13 si applicano anche alle istanze concernenti le attività di coltivazione di cave e torbiere nonché per le attività minerarie di ricerca ed estrazione incidenti sui beni di cui all'articolo 134. ».

4. 174. Germanà.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, dopo le parole: ovvero ad altri enti territoriali sono aggiunte le seguenti: qualora gli enti sottoscrittori dell'accordo o intesa non facciano richiesta di attribuzione in ottemperanza al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

4. 106. Mariani, Margiotta, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

Al comma 17, lettera b), capoverso 5-bis, secondo periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio sono aggiunte le seguenti: sentita la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

4. 107. Margiotta, Mariani, Morassut, Braga, Realacci, Baretta, Fluvi, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Motta, Viola.

ART. 5.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.

***5. 107.** Montagnoli, Bitonci, Comaroli, Forcolin, Simonetti, Polledri, D'Amico.

Al comma 1, lettera d) sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento;

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.

***5. 118.** Del Tenno.

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.

Conseguentemente, al comma 4, sostituire la parola: compravendita con la seguente: trasferimento.

***5. 121.** (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora decorsi due anni dal termine per l'esecuzione del piano particolareggiato non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell'interesse improcrastinabile dell'Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il Comune, limitatamente all'attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, accoglie le proposte di formazione ed attuazione di singoli sub comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub comparto, purché non modifichino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiarie, rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urba-

nistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16».

5. 36. Marsilio.

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-*quinquies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

5. 110. Pugliese.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

***5. 1.** Borghesi, Barbato, Cambursano, Messina, Piffari.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

***5. 61.** Braga, Morassut, Mariani, Reallacci, Benamati, Bocci, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Motta, Viola.

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

***5. 90.** De Micheli.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.

****5. 42.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2 lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.

****5. 99.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: con avviso di ricevimento aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica.

****5. 88.** Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 3, sostituire il capoverso 2-bis), con il seguente:

2-bis. I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 2645-*ter* del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 2645-*quater.* — (*Trascrizioni aventi ad oggetto vincoli di uso pubblico o altri vincoli*) — Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, gli atti, anche unilaterali, le convenzioni e i contratti con i quali vengano costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico e, comunque, ogni altro vincolo a qualsiasi altro fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali, nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche ad essi relative ».

5. 117. Bernardo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, all'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:

« *49-bis.* I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determi-

nato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma *49-bis* si applicano anche alle convenzioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

5. 119. Pugliese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell'Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio. Il comma 367 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. Alla tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono

apportate le modificazioni di cui all'allegato 1. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

Allegato 1

Modificazioni alla tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

numero d'ordine 2.1.1: euro 7,00 (1);

numero d'ordine 2.1.2: euro 3,50 (2);

numero d'ordine 2.1.4: euro 8,00 per ogni titolo stampato, ferma restando la tariffa di euro 4,00 per ogni nota stampata;

è aggiunto il numero d'ordine 2.1.6 « tentativo di accesso non produttivo »: euro 0,15 (3);

la voce n. 4.0 (4) è soppressa;

numero d'ordine 5.1.1 ridenominato « per ogni certificato riguardante una sola persona »: euro 30,00;

numero d'ordine 7.1 (5): euro 1,00.

(1) L'importo è comprensivo delle prime 30 formalità, o frazione di 30, contenute nell'elenco sintetico.

(2) L'importo è riferito ad ogni gruppo di 15 formalità, o frazione di 15, eccedenti le prime 30 contenute nell'elenco sintetico.

(3) L'importo è dovuto per ogni accesso diretto al quale non consegua l'individuazione della nota o del titolo, secondo modalità e tempi da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio.

(4) « Ricerca continuativa per via telematica ».

(5) Concernente la trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno « per ogni soggetto ».

5. 113. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 9, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

Conseguentemente:

al comma 13, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

al comma 14, sostituire le parole: dall'entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. 109. Soglia.

Al comma 13, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i piani attuativi come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale.

5. 124. I Relatori.

Al comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: comma 6 lettera a), con le seguenti: comma 9, lettera a).

5. 112. Savino.

ART. 6.

Al comma 2, lettera c), aggiungere il seguente periodo: Resta salvo quanto previsto dalle normative di sicurezza vigenti in materia di installazione, esercizio e manutenzione dei serbatoi di GPL di cui al decreto del Ministero dell'interno del 14 maggio 2004.

6. 151. I Relatori.

All'emendamento 6.148, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le

parole: previa diffida con le seguenti: invia entro trenta giorni una diffida.

0. 6. 148. 1. Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

All'emendamento 6.148, capoverso comma 3-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di concerto con la seguente: sentito.

0. 6. 148. 2. Borghesi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 38, dopo il comma 3 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto del 2008, n. 133, sono aggiunti i seguenti commi:

« *3-bis.* Per i Comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo decreto, il Prefetto, previa diffida e sentita la regione competente, nomina un commissario *ad acta*, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei Comuni, delle Regioni o delle Camere di commercio competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultassero indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e garantire, nelle more,

la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina.

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie ».

6. 148. I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Per semplificare le modalità di riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di favorire l'accesso ai mercati delle imprese agricole, i consorzi agrari disciplinati dall'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99, possono istituire al loro interno, previo adeguamento degli statuti, per ciascun settore o prodotto agricolo, una o più sezioni di attività, cui aderiscono esclusivamente imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette sezioni, con gestioni separate, possono ottenere il riconoscimento come organizzazioni di produttori ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. In tale ipotesi, i vincoli e i controlli relativi si riferiscono esclusivamente alla sezione e agli imprenditori aderenti.

6. 149. I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Al fine di garantire che un adeguato periodo transitorio consenta la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, il relativo termine, da individuare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei modi di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto

ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modificazioni, non può essere antecedente al 1° giugno 2012.

6. 147. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) riduzione e semplificazione delle comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) per ridurre e per semplificare le comunicazioni, da parte dei cittadini e delle imprese, agli enti previdenziali:

1) all'articolo 1, comma 248, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « entro il 31 marzo di ciascun anno » sono sostituite dalla seguente: « annualmente »;

2) all'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, dopo il comma 248 è inserito il seguente:

« 248-*bis*. Il termine per la presentazione della dichiarazione di responsabilità di cui al comma 248 è stabilito con determinazione del presidente dell'INPS »;

3) all'articolo 2, comma 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora la predetta indennità sia erogata per la frequenza di scuole, pubbliche o private, per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, è obbligatorio trasmettere la sola comunicazione dell'eventuale cessazione dalla partecipazione a tali corsi scolastici. »;

4) alla legge 29 ottobre 1971, n. 889, sono apportate le seguenti modificazioni:

4.1) il quarto comma, dell'articolo 10, è sostituito dal seguente: « Entro il 30 giugno dello stesso anno, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'Istituto nazionale della previdenza

sociale l'elenco degli elementi accessori, di cui alla lettera *d)* del primo comma dell'articolo 5, che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo. »;

4.2) l'articolo 18 è abrogato.

6. 143. Del Tenno.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) garanzia della tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al fine di semplificare e di razionalizzare il procedimento di applicazione delle sanzioni di cui al comma 14 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, al comma 15 del medesimo articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, le parole: « dall'autorità competente, individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalla seguenti: « dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità individuate con decreto dello stesso Ministro. ».

6. 144. Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « (È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in

materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico.

* **6. 13.** Cazzola.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico ».

* **6. 21.** Lo Presti.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico ».

* **6. 25.** Baccini.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico ».

* **6. 26.** Dima.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico ».

* **6. 28.** Marsilio.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico ».

* **6. 58.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgari, Cera.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: « È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali,

di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».

* **6. 86.** Gioacchino Alfano.

Al comma 2, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 67-*sexiesdecies* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), ai commi 1 e 2 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «È fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 130, comma 3-*bis*, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per i trattamenti dei dati inclusi negli elenchi di abbonati a disposizione del pubblico».

* **6. 95.** Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* entro il 30 ottobre 2011.

6. 97. Del Tenno.

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

2-bis) in caso di trasferimento di residenza delle persone fisiche, i comuni, su richiesta degli interessati, ne danno comunicazione all'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza. La comunicazione è effettuata, entro un mese dalla data di registrazione della variazione anagrafica, telematicamente o su supporto cartaceo secondo le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'azienda sanitaria locale provvede

ad aggiornare il libretto sanitario, trasmettendo alla nuova residenza dell'intestatario il nuovo libretto ovvero un tagliando di aggiornamento da apporre su quello esistente, secondo quanto stabilito con il decreto di cui al secondo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente disposizione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 145. Vincenzo Antonio Fontana.

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«*9-bis.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, ed alle Regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio».

6. 5. (Nuova formulazione) Borghesi.

Al comma 2 dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 2215-bis del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti: « Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato. Qualora per un anno non siano state eseguite registrazioni, la firma digitale e la marcatura temporale devono essere apposte all'atto di una nuova registrazione e da tale apposizione decorre il periodo annuale di cui al terzo comma »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Per i libri e per i registri la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento di natura tributaria, il termine di cui al terzo comma opera secondo le norme in materia di conservazione digitale contenute nelle medesime disposizioni ».

6. 98. Ventucci.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

ART. 43-bis. — (*Certificazione e documentazione d'impresa*). — 1. Lo sportello unico per le attività produttive:

a) trasmette alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonché gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo

stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;

b) invia alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera *a)*.

2. Le comunicazioni tra lo sportello unico per le attività produttive, le amministrazioni pubbliche, le camere di commercio, industria, artigianato, le imprese e le agenzie per le imprese avvengono esclusivamente in modalità telematica secondo le disposizioni vigenti.

3. Le amministrazioni non possono richiedere ai soggetti interessati la produzione dei documenti da acquisire ai sensi del comma 1, lettera *a)*.

4. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 99. (*Nuova formulazione*) Pagano.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) Al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente:

ART. 9-bis. — (*Iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane mediante comunicazione unica al registro delle imprese*). — 1. Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa in conformità ai requisiti di qualifica artigiana, disciplinati ai sensi delle disposizioni vigenti, l'interessato presenta una dichiarazione attestante il

possesso di tali requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'articolo 9, secondo le regole tecniche individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 3 luglio 2009.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, ove previsto e disciplinato dalla legislazione regionale, con la decorrenza ivi prevista, e l'annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese. Restano ferme le altre disposizioni vigenti recanti obblighi di iscrizione nel registro delle imprese.

3. Le regioni disciplinano le procedure per gli accertamenti e i controlli e per gli eventuali provvedimenti in caso di carenza dei requisiti dichiarati, ai sensi del comma 1, nonché le modalità per la comunicazione delle cancellazioni e delle variazioni ai soggetti interessati, assegnando termini congrui per la presentazione di proprie deduzioni o per conformarsi ai requisiti di legge, nonché ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emergano gli elementi per l'iscrizione alla gestione di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'ente accertatore comunica all'ufficio del registro delle imprese gli elementi per l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. La comunicazione, ove previsto e disciplinato dalla normativa regionale, determina l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane con decorrenza immediata, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. I provvedimenti di variazione o di cancellazione adottati, ai sensi del citato comma 3, per mancanza dei requisiti tecnico professionali non pregiudicano l'obbligo contributivo per il periodo di esercizio effettivo dell'attività.

5. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. 100. (Nuova formulazione) Bernardo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini della semplificazione degli adempimenti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, all'articolo 19, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli atti concernenti la nomina degli investigatori incaricati non si esercita il controllo preventivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *f-ter*) della legge 14 gennaio 1994, n. 20. ».

6. 106. Berardi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Fermo restando l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al comma 3, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo ».

* **6. 1.** (Nuova formulazione) Versace.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

« Fermo restando l'obbligo del versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili del contributo di cui al

comma 3, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo ».

* **6. 54.** (Nuova formulazione) Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Del-fino, De Poli, Poli.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la lettera t) aggiungere la seguente:

t-bis) riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati.

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 i soggetti interessati possono presentare all'Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione all'immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale all'immobile. Alla domanda, da presentare entro il 30 settembre 2011, deve essere allegata un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il richiedente dichiara che l'immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell'immobile richiesti di cui al citato articolo 9.

3-bis. Entro il 20 novembre 2011, l'Agenzia del territorio, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30

dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, convalida la certificazione di cui al comma 3 e riconosce l'attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora entro il termine di cui al periodo precedente l'amministrazione finanziaria non si sia pronunciata, il contribuente può assumere, in via provvisoria per ulteriori 12 mesi, l'avvenuta attribuzione della categoria catastale richiesta. Qualora tale attribuzione sia negata dall'amministrazione finanziaria entro il 20 novembre 2012, con provvedimento motivato, il richiedente è tenuto al pagamento delle imposte non versate, degli interessi e delle sanzioni determinate in misura raddoppiata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative e la documentazione necessaria ai fini della presentazione della certificazione di cui al comma 3 nonché ai fini della convalida della certificazione medesima, anche sulla base della documentazione acquisita, in sede di accertamento, da parte dell'Agenzia del territorio e dell'amministrazione comunale.

7. 236. Fluvi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), sopprimere le seguenti parole: di natura non regolamentare.

7. 70. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

* **7. 46.** Vignali, Lupi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

***7. 129.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

*** 7. 176.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera, Poli, Ruggeri, Anna Teresa Formisano, Delfino.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

*** 7. 185.** Lulli, De Micheli, Colaninno, Fadda, Froner, Marchioni, Martella, Mastromauro, Peluffo, Portas, Quartiani, Sanga, Scarpetti, Federico Testa, Vico, Zunino.

Al comma 2, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.

*** 7. 267.** Del Tenno.

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il coordinamento degli accessi è affidato al Comune che può avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

7. 344. (Nuova formulazione) Savino.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: autonomi; anche in tali casi con le seguenti: autonomi. In entrambi i casi.

7. 71. Lo Presti, Duilio.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni, aggiungere le seguenti: lavorativi nell'arco di non più di un trimestre,.

*** 7. 86.** (Nuova formulazione) Franzoso.

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: non può essere superiore a quindici giorni, aggiungere le seguenti: lavorativi nell'arco di non più di un trimestre,.

*** 7. 297.** (Nuova formulazione) Comaroli, Bitonci, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) Per garantire il pieno rispetto dei principi comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto:

1) sui tabacchi lavorati, all'articolo 39-*sexies*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le cessioni e le importazioni di tabacchi lavorati effettuate prima dell'immissione al consumo, l'imposta è applicata in base al regime ordinario previsto dal decreto d 1 Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Resta ferma l'applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, del regime di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 »;

2) le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, del presente decreto.

7. 325. (Nuova formulazione) Pini, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 2, dopo la lettera cc) aggiungere la seguente:

cc-bis) all'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

lettera a), dopo le parole: « depositi fiscali » sono aggiunte le parole: « di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 »;

lettera b), dopo le parole: « depositi doganali », sono aggiunte le seguenti: « di cui all'articolo 525, secondo paragrafo del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93, »;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « dei beni dal deposito » sono aggiunte le seguenti: « ivi compresi quelli relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo »;

c) al comma 4, lettera b), dopo le parole: « in un deposito IVA » sono aggiunte le seguenti: « previa prestazione di idonea garanzia commisurata all'imposta. La prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti certificati ai sensi dell'articolo 14-*bis* del Regolamento (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 »;

d) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « il mese successivo a quello dell'estrazione. » sono aggiunte le seguenti: « Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle ban-

che dati delle Agenzie fiscali, il soggetto che procede all'estrazione comunica, altresì, al gestore del deposito IVA i dati relativi alla liquidazione dell'imposta di cui al presente comma, anche ai fini dello svincolo della garanzia di cui al comma 4, lettera b); le modalità di integrazione telematica sono stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate. ».

7. 367. I Relatori.

Al comma 2 dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

dd-bis) tra i soggetti che possono avvalersi della rideterminazione dei valori di terreni e partecipazioni nei termini e con le modalità di cui alla precedente lettera sono incluse le società di capitali i cui beni per il periodo di applicazione della normativa di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 sono stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquisito lo piena titolarità.

7. 111. Garofalo.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere la seguente:

gg-bis) all'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: « , succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza » sono soppresse.

7. 347. Germanà.

Al comma 2, dopo la lettera gg), aggiungere le seguenti:

gg-bis) a decorrere dal 1° gennaio 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia S.p.A., nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle loro società partecipate;

gg-ter) a decorrere dalla stessa data di cui alla lettera *gg-bis*), i comuni effettuano la riscossione spontanea delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I comuni effettuano altresì la riscossione coattiva delle predette entrate:

1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare, esclusivamente se gli stessi procedono in gestione diretta ovvero mediante società interamente pubbliche ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera *b*) numero 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

2) esclusivamente secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se utilizzano le altre forme di gestione della riscossione di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

gg-quater) in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro due-mila ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo;

gg-quinquies) ai fini di cui alla lettera *ii*), numero 1), il sindaco o illegale rappresentante nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli uf-

ficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del regio decreto n. 639 del 1910. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

gg-sexies) in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da *gg-bis*) a *gg-quinquies*):

1) all'articolo 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, i commi *2-sexies*, *2-septies* e *2-octies* sono abrogati;

2) all'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole da: « degli enti locali » a « dati e » sono sostituite dalle seguenti: « tributarie o patrimoniali, delle regioni, delle province e dei comuni se effettuata in forma diretta o mediante le società di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentito l'accesso ai dati e alle »;

3) l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogato;

4) l'articolo 83, comma *28-sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato;

gg-septies) in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili registrati ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né all'ACI-PRA o ai gestori degli altri pubblici registri;

gg-octies) all'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. L'istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. »;

gg-novies) sino alla revisione dello stato giuridico ed economico della magistratura tributaria, la mancata decisione sulla istanza di sospensione entro il termine di cui all'articolo 47, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 546 del 1992 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata con la rimozione dall'incarico in caso di recidiva; essa è altresì valutata ai fini dell'eventuale danno erariale. A tale ultimo fine, il presidente della competente Commissione tributaria informa della mancata decisione nel predetto termine i competenti uffici della Corte dei conti.

7. 365. (Nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 2, dopo la lettera *gg*), aggiungere le seguenti:

gg-bis) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:

1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

2) ottomila euro, negli altri casi;

gg-ter) all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma i è sostituito dal seguente:

1). Il concessionario può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:

1.1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo è contestata in giudizio ovvero è ancora contestabile in tale sede e il debitore è proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

1.2) ottomila euro, negli altri casi;»;

2) al comma 2, le parole: « all'importo indicato » sono sostituite dalle seguenti: « agli importi indicati. ».

7. 366. (Ulteriore nuova formulazione) I Relatori.

Al comma 2, lettera *n*), sostituire il numero 3) con i seguenti:

3) Al comma 1, lettera *b*); è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera *a*); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore »;

3-bis) Al comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'ipotesi di cui al periodo precedente e ove gli agenti della riscossione vengano a conoscenza, successivamente all'affidamento in carico degli atti di cui alla lettera *a*), di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera *b*); ».

7. 364. I Relatori.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: « la metà » sono sostituite dalle seguenti: « un terzo »,.

7. 351. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: « ruolo » sono aggiunte le seguenti: « , escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi ».

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica ai ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

7. 356. Ventucci.

Dopo la lettera u) aggiungere la seguente:

u-bis) all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. ».

7. 352. (Nuova formulazione) Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,

n. 504, e successive modificazioni, le parole: « La Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane » sono sostituite dalle seguenti: « L'Ufficio delle dogane ».

7. 357. Ventucci.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « tre punti percentuali » sono sostituite dalle seguenti: « un punto percentuale. ».

7. 355. Bernardo.

ART. 8.

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera a), sostituire le parole: « 150 mila euro » con le seguenti: « 200 mila euro » e le parole: « 30 mila euro » con le seguenti: « 35 mila euro »;

2) alla lettera b), dopo le parole: « la rinegoziazione assicura », aggiungere le seguenti: « in funzione delle esigenze del cliente, per un periodo pari alla durata residua del finanziamento o, con l'accordo del cliente, per un periodo inferiore.

8. 193. I Relatori.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La normativa dello Stato membro prescelta dall'interpellante che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo di imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello ».

8. 177. Del Tenno.

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

aggiungere il seguente numero:

« 01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

”2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale”.

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *con le seguenti:* Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *e dopo le parole:* entrata in vigore della presente disposizione *è aggiunto il seguente periodo:* In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.

* **8. 152.** Bernardo.

Al comma 3, lettera c) apportare le seguenti modifiche:

aggiungere il seguente numero: 01) All'articolo 38 dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis: Nei casi di cui all'articolo 50-bis il Ministro può nominare lo stesso organo commissariale ».

Conseguentemente al numero 3), sostituire le parole: Gli articoli 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *con le seguenti:* Gli articoli 38, comma 2-bis, 50-bis e 55 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 *e dopo le parole:* « entrata in vigore della presente disposizione *è aggiunto il seguente periodo:* In tal caso, il Ministro può, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, nominare un nuovo ed unico organo commissariale. I commissari in carica cessano dall'incarico alla data della nomina del nuovo organo.

* **8. 108.** Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

** **8. 176.** Pagano.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da

quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera *f)* del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci.

**** 8. 113.** Del Tenno.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-*bis*) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

« *g)* le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 118 del testo unico di cui al

decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera *f)* del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 106.** Germanà.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-*bis*) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera *t)*, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

« *g)* le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera *f)* del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 150.** Montagnoli, D'Amico, Polledri, Simonetti, Bitonci, Forcolin, Comaroli.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con le seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo

10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 3.** Vignali, Lupi.

Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente comma:

« 2-bis) Se il cliente non è un consumatore né una micro-impresa come definita dall'articolo 1 comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nei contratti di durata diversi da quelli a tempo indeterminato di cui al comma 1 del presente articolo possono essere inserite clausole, espressamente approvate dal cliente, che prevedano la possibilità di modificare i tassi di inte-

resse al verificarsi di specifici eventi e condizioni, predeterminati nel contratto. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, introdotto dalla lettera f) del presente comma, non si applicano ai contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modifiche introdotte ai contratti in corso alla predetta data sono inefficaci ».

**** 8. 62.** Raisi, Proietti Cosimi.

Al comma 6, lettera a), dopo le parole: 30.000 euro sono inserite le seguenti: e salvo diverso accordo tra le parti.

8. 36. (Nuova formulazione) Messina.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere l'accesso al microcredito da parte delle piccole e medie imprese sono adottate le seguenti disposizioni:

a) il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è costituito in ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assume la denominazione di Ente nazionale per il microcredito d'ora in avanti Ente;

b) all'Ente vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti micro finanziari promossi dal-

l'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

c) lo statuto dell'Ente, approvato dal consiglio nazionale dell'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere modificato con delibera del consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero vigilante;

d) i componenti degli organi dell'Ente, il segretario ed il vice segretario generale in carica alla data di entrata in vigore del presente comma permangono in carica per un periodo di quattro anni e possono essere riconfermati;

e) gli emolumenti spettanti agli organi in base alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente in data 17 febbraio 2009 ed attualmente in vigore, diminuiti in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non possono essere aumentati nei due esercizi contabili successivi all'entrata in vigore della presente disposizione;

f) ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità. Di tale contingente, un numero non superiore a 15 unità può essere acquisito da altre pubbliche amministrazioni mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'Amministrazione di provenienza. All'applicazione del precedente periodo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie destinate a legislazione vigente al Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Le restanti 5 unità possono essere reclutate a tempo indeterminato mediante procedure concorsuali pubbliche a valere sulle facoltà assunzionali della Presidenza

del Consiglio dei ministri; a tale personale si applica il trattamento giuridico ed economico del comparto ministeri. In relazione alle assunzioni di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla riduzione della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla definizione delle modalità di trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie all'Ente;

g) le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per interventi a favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito sono trasferite all'Ente. Le spese per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ente, ivi incluse le spese per il personale, sono autorizzate nei limiti delle risorse di cui al presente comma. All'Ente si applica l'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. 187. (Nuova formulazione) Gioacchino Alfano, Ciccanti.

Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'autenticazione di cui al comma 3 è effettuata a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2000, n. 445. L'autentica deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego ».

8. 151. Pagano.

Al comma 8, lettera c), numero 2, capoverso 7, primo periodo, sopprimere le parole: poste in essere a seguito dell'adozione da parte di quest'ultimo della delibera di mutuo.

8. 180. Soglia.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 58.** Versace, Vignali, Cazzola, Bonciani, Testa, Renato Farina, Centemero, Scalera, Pili, Vella, Iannarilli, Aprea, Carlucci, Ceccacci Rubino, Del Tenno, Milanese, Leo, Grimoldi, Palmieri, Rivolta, Barbieri, Di Centa, Berruti, Abelli, Lunardi, Bocciardo, Porcu, Stracquadanio, Bernardo, Paroli, Speciale, Contento, Gregorio Fontana, Cassinelli, Fava, Malgieri, Di Virgilio, Palumbo, Gianni, Nicola Molteni, Reguzzoni.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 84.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Sopprimere il comma 10.

* **8. 123.** Mario Pepe (IR).

Sopprimere il comma 10.

* **8. 148.** Torazzi, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti, Dal Lago, Reguzzoni, Rivolta, Molteni, Togni.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrono le parole: "consorzi con attività esterna"

sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "nonché da liberi professionisti".

** **8. 147.** Montagnoli, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrono le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».

** **8. 59.** Abrignani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 ove ricorrono le parole: «consorzi con attività esterna» sono aggiunte le seguenti: «nonché a quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti»;

b) al comma 8 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «nonché da liberi professionisti».

** **8. 50.** Girlanda.

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

ART. 8-bis. — 1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

3. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

8. 014. (Nuova formulazione) Comaroli, Bitonci, Montagnoli, Forcolin, D'Amico, Polledri, Simonetti.

ART. 9.

Al comma 1 dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, inserire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

* **9. 77.** Germanà.

Al comma 1 dopo le parole: dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: di natura non regolamentare, in-

serire le seguenti: di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

* **9. 84.** Savino.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La disposizione contenuta nel presente comma si applica anche agli accordi di programma previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001.

9. 88. Misuraca.

Al comma 2, sostituire le parole: di natura non regolamentare, con le seguenti: del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare.

9. 17. (Nuova formulazione) Lo Presti, Duilio.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* **9. 24.** Pagano, Soro.

Al comma 5, lettera b) dopo la parola: donatori aggiungere le seguenti: dei collegi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

* **9. 76.** Gioacchino Alfano.

Al comma 17, sostituire le parole: processo di riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 con le seguenti: processo di riforma previsto dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

9. 42. Capitanio Santolini, Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Calgaro, Cera.

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: Al personale docente a tempo determinato, assegnato a pluriclassi, che presta effettivamente servizio in modo continuativo è riconosciuto il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi considerate come situate in zona disagiata, secondo criteri che saranno definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

9. 82. (Nuova formulazione). Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Al comma 18, dopo le parole: dalle disposizioni di cui inserire le seguenti: all'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dopo le parole: alla legge 3 maggio 1999, n. 124 aggiungere le seguenti: e all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. 87. Dima.

Al comma 20, dopo le parole: a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 aggiungere le seguenti; senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, e dopo le parole: con possibilità di trasferimento in un'unica provincia aggiungere le seguenti: secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza triennale.

9. 86. Savino.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

**** 9. 25.** Pagano, Soro.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. All'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « il biennio 2009/2010 » e « nell'anno accademico 2007/2008 » sono sostituite dalle seguenti: « il biennio 2009/2011 e per il triennio 2011/2014 » e « negli anni accademici 2007/2008 e 2008/2009 »;

b) al comma 1, dopo le parole: « corsi del IX ciclo » e « scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) » sono inserite le seguenti: « e i successivi semestri aggiuntivi » e « ovvero i corsi speciali abilitanti di cui ai decreti ministeriali n. 21 del 2005 e n. 85 del 2005 »;

c) al comma 2, le parole: « il primo corso » sono sostituite dalle seguenti: « il primo e il secondo corso »;

d) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero i docenti già in possesso di abilitazione conseguita dopo il 30 giugno 2009 al termine del corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché i docenti in possesso di un'abilitazione conseguita in Italia o in uno degli Stati dell'Unione Europea che non hanno prodotto domanda di inserimento, aggiornamento o permanenza per i bienni precedenti »;

e) al comma 3, le parole: « nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica » e « ai corsi quadriennali sopra indicati » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni accademici 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 al corso di laurea in scienze della formazione primaria, ai corsi quadriennali di didattica della musica e al secondo e al terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di strumento musicale

nella scuola media della classe di concorso 77/A » e « ai corsi quadriennali e biennali sopra indicati ».

** 9. 83. Goisis, Rivolta, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Sostituire il comma 21 con i seguenti:

21. Il primo periodo dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dal primo periodo dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è sostituito dal seguente: « i docenti destinatari di nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità. ».

21-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, restano valide anche con riferimento all'anno scolastico 2011/2012, relativamente al personale della scuola che, nel suddetto anno, non possa stipulare, per carenza di posti, contratto di supplenza della stessa tipologia di quello dell'anno precedente o, comunque, dell'ultimo anno lavorativo nel triennio precedente.

9. 92. I Relatori.

ART. 10.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche *con le seguenti:* Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:

al comma 14, lettera d), sostituire le parole: intesa con la *con le seguenti:* intesa raggiunta in sede di;

al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: Formula proposte all'Agencia, dà attuazione » con le seguenti: Dà attuazione.

* **10. 24.** (Nuova formulazione) Fallica, Stagno D'Alcontres, Grimaldi.

Al comma 11, sostituire le parole: Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche *con le seguenti:* Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

Conseguentemente:

al comma 14, lettera d), sostituire le parole: intesa con la *con le seguenti:* intesa raggiunta in sede di;

al comma 17, secondo periodo, sostituire le parole: Formula proposte all'Agencia, dà attuazione *con le seguenti:* Dà attuazione.

* **10. 109.** Germanà.

Al comma 16 sostituire il primo periodo con il seguente: L'Agencia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, due su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza Stato-regioni.

10. 53. (Nuova formulazione) Bratti, Mariani, Realacci, Benamati, Bocci, Braga, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Viola.

Al comma 17, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il direttore generale è

nominato dall'Agencia per un periodo di tre anni, non rinnovabili;

10. 112. (Nuova formulazione) Alessandri, Guido Dussin, Lanzarin, Togni, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri, Simonetti.

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

26-bis. I ricorsi aventi ad oggetto gli atti ed i provvedimenti dell'Agencia rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. Si applica l'articolo 119 dell'allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, l'incarico di consulente tecnico d'ufficio non può essere attribuito a dipendenti dell'Agencia, che siano cessati dal servizio da meno di cinque anni.

10. 26. (Nuova formulazione) Fallica, Stagno d'Alcontres, Grimaldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale). – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« *11-ter.* Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente

costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 06.** Pagano, Soro.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (*Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale*). – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« *11-ter.* Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 031.** Simonetti, Bitonci, Comaroli, D'Amico, Forcolin, Montagnoli, Polledri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (*Finanziamento del servizio universale ferroviario di interesse nazionale*). – 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 11-bis sono inseriti i seguenti:

« *11-ter.* Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi universali di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico, di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dal 13 dicembre 2011, è introdotto un sovrapprezzo al canone dovuto per l'esercizio dei servizi di trasporto passeggeri a media e lunga percorrenza, non forniti nell'ambito di contratti di servizio pubblico, per la parte espletata su linee appositamente costruite e/o adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità pari o superiori a 250 Km/h.

11-quater. La determinazione del sovrapprezzo, secondo principi di traspa-

renza, non discriminazione e proporzionalità, è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base dei costi dei servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale di cui al comma 11-ter, ed è soggetta ad aggiornamento triennale.

11-quinquies. Gli introiti derivanti dal sovrapprezzo di cui al comma 11-ter sono

integralmente utilizzati dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale per diminuire, per un ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale oggetto di contratti di servizio pubblico di cui al comma 11-ter ».

* **10. 035.** Savino.

ALLEGATO 3

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia (C. 4357 Governo).****CORREZIONI DI FORMA****ART. 1.**

Al comma 3:

alla lettera a), numero 3), sostituire le parole: dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera *d*), del paragrafo 2.2 *con le seguenti:* dalla lettera *d*) del paragrafo 2.2 della comunicazione della Commissione n. 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006.

Al comma 4, secondo periodo, la parola: soppresso è *sostituita dalla seguente:* abrogato.

ART. 2.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: dei commi 18 e 19, articolo 2 del richiamato Regolamento *con le seguenti:* dei numeri 18 e 19 dell'articolo 2 del citato Regolamento.

Al comma 7:

alla lettera a), sostituire le parole: se, il numero complessivo dei dipendenti, è *con le seguenti:* se il numero complessivo dei dipendenti è;

alla lettera c), sostituire le parole: sono state irrogate *con le seguenti:* siano state irrogate.

Al comma 9:

al terzo periodo, sostituire le parole: *ex lege* n. 183/1987 *con le seguenti:* di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 3.

Al comma 1:

alla lettera a), sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* del presente decreto-legge;

alla lettera d), sostituire le parole: Sulle aree in diritto di superficie *con le seguenti:* Sulle aree attribuite in regime di diritto di superficie.

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* del presente decreto-legge;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: alla comma *con le seguenti:* al comma.

Al comma 6:

alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: comma 4-bis) *con le seguenti:* comma 4-ter);

alla lettera c):

al secondo periodo, sostituire le parole: , nonché presentare richieste ed istanze, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti, rivolte ad una qualsiasi altra amministrazione statale *con le seguenti:* e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti;

ai periodi terzo e quarto, sostituire le parole: delle amministrazioni statali, Per *con le seguenti:* delle amministrazioni statali. Per.

ART. 4.

Al comma 2:

alla lettera b):

al numero 1.2), sostituire le parole: gli amministratori *con le seguenti:* degli amministratori, *le parole:* il direttore tecnico *con le seguenti:* del direttore tecnico *e le parole:* o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza *con le seguenti:* o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza;

al numero 1.9), sostituire la parola: eliminate *con la seguente:* soppresse;

al numero 2), sostituire la parola: limitatamente *con la seguente:* , limitatamente *e la parola:* affidamento *con la seguente:* affidamento,;

al numero 4), capoverso 2:

al secondo periodo sostituire le parole: le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima *con le seguenti:* le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;

al sesto periodo, sostituire le parole: con alcun soggetto *con le seguenti:* rispetto ad alcun soggetto;

alla lettera c), numero 1), sostituire le parole: i soggetti *con le seguenti:* I soggetti;

alla lettera l), numero 1), capoverso 7, secondo periodo, sostituire le parole: punto 5 *con le seguenti:* punto quinto *e le parole:* di cui all'articolo 122, commi 3 e 5, *con le seguenti:* di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo,;

alla lettera o):

all'alinnea, sopprimere le parole: del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,;

al capoverso 4, sostituire le parole: Ministero delle infrastrutture *con le seguenti:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

alla lettera s), numero 3), capoverso 5-bis, dopo la parola: Ministero *inserire le seguenti:* delle infrastrutture e dei trasporti;

alla lettera t), numero 2), sostituire le parole: comma 10 *con le seguenti:* al comma 10;

alla lettera bb), sostituire le parole: i soggetti *con le seguenti:* I soggetti;

alla lettera gg), numero 4), sostituire la parola: composizione *con la seguente:* commissione;

alla lettera ii):

all'alinnea, premettere le seguenti parole: Nella parte IV, *e sostituire la parola:* inserito *con la seguente:* aggiunto;

al capoverso ART. 246-bis, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 104 *con le seguenti:* n. 104;

alla lettera ll), numero 3) capoverso 20-bis, sostituire le parole: all'articolo 122 *con le seguenti:* agli articoli 122;

alla lettera mm):

al numero 1), sostituire le parole: le parole « 10 per cento » sono sostituite dalle

seguenti: « otto per cento » con le seguenti: le parole: « al 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'8 per cento »;

al numero 2), sostituire le parole: per i lavori con le seguenti: per lavori;

al numero 3), sostituire le parole: per i lavori con le seguenti: di lavori.

Al comma 7, sostituire le parole: si applicano ai progetti preliminari non approvati con le seguenti: non si applicano ai progetti preliminari già approvati.

Al comma 13, quarto periodo, dopo la parola: codice inserire le seguenti: di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ; *sostituire le parole:* in modalità tematica con le seguenti: per via telematica e le parole: n. 445 del 2000 con le seguenti: 28 dicembre 2000, n. 445.

Al comma 15:

alla lettera b), sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

alla lettera c):

al numero 1), sostituire le parole: n. 34 del 2000 con le seguenti: 25 gennaio 2000, n. 34;

al numero 7), sostituire le parole: n. 554 del 1999 con le seguenti: 21 dicembre 1999, n. 554.

Al comma 19, sostituire le parole: legge 22 dicembre 2006, n. 296 con le seguenti: legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 5.

Al comma 2:

alla lettera b), numero 2), alinea, sostituire le parole: corredata dalle con le seguenti: corredata delle e le parole: a

mezzo posta con raccomandata con le seguenti: mediante posta raccomandata.

Al comma 3, alinea, sopprimere le parole: , comma 1,.

Al comma 5, capoverso 3-bis, sostituire le parole: alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6 con le seguenti: alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6.

Al comma 9, alinea, sostituire le parole: le Regioni, con le seguenti: le Regioni

ART. 6.

Al comma 1:

all'alinea, sostituire la parola: ulteriori con la seguente: ulteriore;

alla lettera e), sostituire le parole: un'autorizzazione con le seguenti: un'autorizzazione.

Al comma 2:

alla lettera a), numero 2), alinea, sopprimere le parole: , comma 5,;

alla lettera b), numero 6), sostituire la parola: definite con la seguente: definiti e, dopo le parole: di cui alla lettera c), *inserire le seguenti:* del comma 1;

alla lettera f), numero 1.2), dopo le parole: Ministro per i rapporti con le regioni *aggiungere le seguenti:* e per la coesione territoriale.

ART. 7.

Al comma 1:

alla lettera p), sostituire le parole: mediante di atto notorio con le seguenti: mediante atto notorio.

Al comma 2:

all'alinea, sopprimere le parole: in particolare;

alla lettera a):

all'alinea, dopo le parole: Raccomandazione 2003/361/CE *inserire le seguenti:* della Commissione, del 6 maggio 2003,;

al numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, per quanto possibile, eseguono gli accessi in borghese;

al numero 5), sostituire le parole: 9 ottobre 2008, n. 81 *con le seguenti:* 9 aprile 2008, n. 81;

alla lettera b), sostituire le parole: comma 2, lettera e), m), p), r) *con le seguenti:* secondo comma, lettere e), m), p) e r), *e le parole:* ai commi precedenti *con le seguenti:* alla lettera a);

alla lettera d), sostituire le parole: del legge del 27 luglio 2000 n. 212 *con le seguenti:* della legge 27 luglio 2000, n. 212;

alla lettera e), numero 2), dopo la parola: successivi. *aggiungere il seguente periodo:* L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni;

conseguentemente, sopprimere la lettera f);

alla lettera h):

al primo periodo, sostituire le parole: le stesse *con le seguenti:* gli stessi;

al terzo periodo, sostituire le parole: al presente comma *con le seguenti:* alla presente lettera;

alla lettera i), sostituire le parole: nell'articolo 2, *con le seguenti:* all'articolo 2;

alla lettera m), sostituire le parole: lire 600 milioni *con le seguenti:* lire seicento milioni;

alla lettera n):

al numero 1), sostituire le parole: primo periodo *con la seguente:* alinea;

al numero 2.1), dopo le parole: dell'imposta *inserire la seguente:* regionale;

al numero 2.2), sostituire la parola: eliminata *con la seguente:* soppressa;

al numero 4), sostituire le parole: ai fini *con le seguenti:* Ai fini;

alla lettera p), il capoverso 4 è rinumerato come capoverso 3-bis;

alla lettera s), sostituire le parole: approvato con del *con le seguenti:* , di cui al e le parole: è aggiunto il seguente paragrafo *con le seguenti:* sono aggiunti i seguenti periodi , *sopprimere le parole:* di importo e *sostituire la parola:* 1000 *con la seguente:* 1.000;

alla lettera t), numero 2), sostituire le parole: dal successivo numero 3) *con le seguenti:* dal numero 3) della presente lettera;

alla lettera u) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

3-bis) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Le rate previste dal presente articolo possono essere anche di importo decrescente, fermo restando il numero massimo stabilito »;

conseguentemente, sopprimere la lettera v);

alla lettera aa):

ai numeri 1) e 2), le parole: euro 300,00 *sono sostituite dalle seguenti:* euro 300;

al numero 3), dopo le parole: dell'articolo 17 *inserire le seguenti:* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, *e dopo le parole:* dei commi 1 e 6 *aggiungere le seguenti:* del presente articolo;

alla lettera ee), primo periodo, sostituire la parola: partecipazione con la seguente: partecipazioni e dopo la parola: ovvero sopprimere il segno di interpunzione: ,;

alla lettera gg), sostituire le parole: a decorre con le seguenti: a decorrere.

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee il 9 agosto 2008.

Al comma 3:

alla lettera b), sostituire le parole: al comma che precede con le seguenti: alla lettera a) e sostituire le parole: articoli 69 e seguenti con le seguenti: articoli da 69 a 77;

al numero 4), capoverso 1, ultimo periodo, sostituire le parole: del R.D. con le seguenti: , del regio decreto;

al numero 5):

all'alinea, sostituire le parole: il primo comma con le seguenti: al comma 1;

ridenominare il capoverso e) con la seguente lettera: d-bis);

Al comma 4:

alla lettera a), sostituire le parole: Testo unico bancario e con le seguenti: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e delle;

alla lettera b), sostituire le parole: Testo unico bancario e con le seguenti: testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 385 del 1993;

alla lettera c), sostituire le parole: di cui ai precedenti commi con le seguenti: di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

alla lettera e), sostituire le parole: di cui al precedente comma con le seguenti:

di cui alla lettera d) e le parole: di cui ai precedenti commi con le seguenti: di cui alle lettere da a) a d);

alla lettera g), sostituire le parole: , della legge n. 191 del 2009 con le seguenti: della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Al comma 5:

alla lettera a):

al numero 1), sostituire le parole: n. 266 con le seguenti: n. 266,;

al numero 3), dopo la parola: dopo inserire le seguenti: le parole e sostituire le parole: di finanziamento con le seguenti: di finanziamento,;

alla lettera b), sostituire le parole: di concerto con del con le seguenti: di concerto con il e dopo le parole: del Fondo di cui al decreto del inserire le seguenti: Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

alla lettera c):

al capoverso 361-bis:

all'alinea, sostituire le parole: fino al cinquanta per cento con le seguenti: una quota fino al 50 per cento e le parole: sono destinate con le seguenti: è destinata;

i numeri 1), 2) e 3) sono rispettivamente ridenominati con le lettere a), b) e c);

al capoverso 361-ter, sostituire le parole: del precedente comma con le seguenti: del comma 361-bis;

alla lettera g), dopo le parole: comma 2-bis dell'articolo 118 del inserire le seguenti: testo unico di cui al e sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dalla lettera f) del presente comma , le parole: della presente decreto con le seguenti: del presente decreto e le parole: del medesimo decreto con le seguenti: del medesimo testo unico.

Al comma 6:

alla lettera a), sostituire le parole: della presente legge *con le seguenti:* del presente decreto *e le parole:* al comma 2 del presente articolo *con le seguenti:*

alla lettera b);

alla lettera b) sostituire la parola reuters *con la seguente:* Reuters;

alla lettera d):

al primo periodo, sostituire le parole: del presente articolo *con le seguenti:* del presente comma;

al terzo periodo, sostituire le parole: al presente comma *con le seguenti:* alla presente lettera.

Al comma 7:

alla lettera b):

al numero 1), sostituire l'alinea con il seguente:

1) all'articolo 31 è aggiunto, in fine, il seguente comma;

al numero 2), sostituire le parole da: l'articolo 45 *fino a:* con dichiarazione *con le seguenti:* il numero 3) del primo comma dell'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« 3) con dichiarazione;

al numero 3), sostituire l'alinea con il seguente:

3) all'articolo 61 è aggiunto, in fine, il seguente comma;

al numero 4), sostituire le parole: comma 1, è aggiunta la seguente ultima frase *con le seguenti:* primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo *e le parole:* comma 3 *con le seguenti:* terzo comma;

alla lettera c) premettere le parole: all'articolo 66, aggiungere, in fine, il seguente comma: *e sostituire le parole:* delle successive lettere d) ed e) *con le*

seguenti: dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto – legge 13 maggio 2011, n. 70;

alla lettera d), sostituire le parole: dall'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

alla lettera f), sostituire le parole: le modifiche al Regio Decreto, 21 dicembre, 1933, n. 1736 entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla *con le seguenti:* le modifiche apportate al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla lettera b) del presente comma entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla.

Al comma 8, lettera b), sostituire le parole: 120-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 *con le seguenti:* 120-ter,.

Al comma 9:

alla lettera c):

al capoverso 4, quinto periodo, sostituire le parole: degli risultati *con le seguenti:* dei risultati;

al capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: sostitutiva delle imposte sui redditi *inserire le seguenti:* nella misura;

alla lettera d), capoverso 5, al terzo periodo, sostituire le parole: la restante parte *con le seguenti:* , per la restante parte, *e, all'ultimo periodo, sostituire le parole:* il 16 febbraio *con le seguenti:* entro il 16 febbraio;

alla lettera e), dopo le parole: all'imposta sostitutiva di cui al comma 5 *inserire le seguenti:* , secondo periodo.

Al comma 10, capoverso, premettere le seguenti parole: ART. 239. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1.

Al comma 11, sostituire le parole: nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ed in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 46 del Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e 27 del Regolamento (CE) n. 795/2004 *con le seguenti:* nel regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, e in particolare dei pagamenti diretti agli agricoltori, in conformità all'articolo 43 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e agli articoli 12 e 27 del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 *e le parole:* al comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1974, n. 727, pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 31 gennaio 1975 *con le seguenti:* al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

ART. 9.

Al comma 4, sostituire le parole: delle ricerche *con le seguenti:* della ricerca.

Al comma 6, lettera e), sopprimere il capoverso;

conseguentemente, dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. La Fondazione trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gli atti di cui al comma 6 entro cinque giorni dalla loro adozione. Essi si intendono approvati quando siano trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione senza che il Ministero abbia formulato rilievi.

Al comma 8, sostituire le parole: della legge 26 febbraio 2011 n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010,

n. 225 *con le seguenti:* , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: successivo comma 14 *con le seguenti:* successivo comma 15.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: legge 31 dicembre 2010, n. 240 *con le seguenti:* legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Al comma 16, lettera b), sostituire la parola: soppressi *con la seguente:* abrogati.

Al comma 17:

al primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 64 della *con le seguenti:* dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla;

al secondo periodo, sostituire le parole: con il Ministero per la pubblica amministrazione ed innovazione *con le seguenti:* con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

Al comma 18 sostituire le parole: di cui alla legge *con le seguenti:* di cui all'articolo 4, comma 14-bis, della legge;

Il comma 19 è sostituito dal seguente:

19. All'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: « 31 luglio », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 agosto »;

b) il comma 3 è abrogato.

Al comma 20, sostituire le parole: è così modificato « a decorrere » con le seguenti: è sostituito dal seguente: « A decorrere » e le parole: in forza dall'articolo con le seguenti: in forza dell'articolo.

Al comma 21, sostituire le parole: i docenti con le seguenti: 3. I docenti.

ART. 10.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: d'intesa con le seguenti: di certo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 1 ed con le seguenti: dal comma 1, e e, al secondo periodo, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: terzo comma.

Al comma 5:

alla lettera a), capoverso, sostituire la parola: à con la seguente: a e le parole: la residenza con le seguenti: la loro residenza;

alla lettera b), numero 2), sostituire la parola: esentate con la seguente: esentati;

alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: su una dichiarazione con le seguenti: in una dichiarazione.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: procedure concorsuali a capo reparto con le seguenti: procedure concorsuali per la nomina a capo reparto.

Al comma 14:

alla lettera a), sostituire la parola: comminando con la seguente: irrogando;

alla lettera c), sopprimere le parole: , tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio « chi inquina paga », e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

alla lettera d), sostituire le parole: sia pienamente realizzato con le seguenti: siano pienamente attuati e le parole: con la Conferenza unificata con le seguenti: in sede di Conferenza unificata;

alla lettera l), sostituire le parole: che è trasmessa con le seguenti: e la trasmette.

Al comma 16:

al primo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti;

all'ottavo periodo, sostituire le parole: amministrativo contabile con la seguente: amministrativo-contabile.

Al comma 17, secondo periodo, sostituire la parola: questo con la seguente: questa e le parole: assicura gli adempimenti con le seguenti: assicura l'esecuzione degli adempimenti.

Al comma 18, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il compenso è ridotto almeno della metà qualora il componente dell'Agenzia, essendo dipendente di una pubblica amministrazione, opti per il mantenimento del proprio trattamento economico.

Al comma 19:

al primo periodo, sostituire la parola: direttamente con la seguente: , direttamente;

al secondo periodo, sostituire le parole: , per l'intera durata con le seguenti: per l'intera durata.

Al comma 20:

al primo periodo, sostituire la parola: membri con la seguente: componenti e le parole: nei settore con le seguenti: nel settore;

al terzo periodo, sostituire le parole: si applica la con le seguenti: su applicano una (correggere il refuso "su")

al quarto periodo, sostituire le parole: di tali sanzioni con le seguenti: della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al terzo periodo.

Al comma 22, primo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio inserire le seguenti: dei ministri e sostituire la parola: definite con la seguente: definiti.

Al comma 23:

al primo periodo, sostituire le parole: comma precedente con le seguenti: comma 22 , dopo le parole: del Ministero inserire le seguenti: dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , sostituire le parole: del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le seguenti: del medesimo Ministero e le parole: della presente legge con le seguenti: del presente decreto;

al secondo periodo, sostituire le parole: comma 18 con le seguenti: comma 22.

Al comma 24:

alla lettera a), primo periodo, sopprimere la parola: relativo e sostituire le parole: della presente disposizione con le seguenti: del presente decreto.

Al comma 25, sostituire la parola: applicazione con la seguente: applicazione, ; dopo le parole: comma 22 inserire le seguenti: , secondo periodo e sostituire le parole: le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita con le seguenti: le dotazioni finanziarie del medesimo Ministero e sono stabilite.

Al comma 26, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente articolo.

ART. 11.

Al comma 2:

all'linea, sostituire le parole: dal precedente comma con le seguenti: dal comma 1 del presente articolo;

alla lettera a), sostituire le parole: della soppressione con le seguenti: dell'abrogazione;

alla lettera b), sostituire le parole: 5 e 11 con le seguenti: 3 e 9.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Emendamenti C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo ed emendamenti (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	105
AVVERTENZA	103

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 giugno 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.40.

Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenti-

cazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum.

C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 giugno 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 19.45.

Nuova disciplina del prezzo dei libri.

Emendamenti C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il parere su un emendamento approvato dalla Commissione cultura in linea di principio nell'ambito della discussione in sede legislativa della proposta di legge C. 1257-B, recante nuova disciplina del prezzo dei libri.

Pierguido VANALLI (LNP), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato l'emendamento in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta, sospesa alle 19.50 riprende alle 21.20.

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia.

C. 4357 Governo ed emendamenti.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2011.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*) sul testo del decreto-legge e sugli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito.

Alessandro NACCARATO (PD) suggerisce l'opportunità di far riferimento nelle premesse alla necessità di modificare per ragioni di coordinamento il testo dell'articolo 10, alla luce dell'esito del referendum svolto il 12 e 13 giugno scorsi. Invita inoltre la presidente a valutare la possibilità di trasformare in condizioni le osservazioni di cui alle lettere b), c), d) e f). In particolare, ritiene che il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge per l'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 5, comma 9, sia oggettivamente troppo ravvicinato.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, ritiene che, per quanto riguarda l'esito del referendum, sia preferibile attendere la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che ne dà conto. Osserva, inoltre, che non si tratta di un profilo di costituzionalità in senso stretto. Quanto alla trasformazione delle osservazioni in condizioni, ritiene che il parere proposto evidenzi con sufficiente forza le questioni problematiche del testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 21.35.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per la tutela della minoranza linguistica ladina della regione Veneto.
C. 24 Zeller.

ALLEGATO 1

Nuova disciplina del prezzo dei libri (emendamenti C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato l'emendamento 3.1 del relatore, approvato in linea di principio dalla Commissione di merito nel corso della discussione in sede legislativa del testo della proposta di legge C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato, recante « Nuova disciplina del prezzo dei libri »;

rilevato che l'articolo 3, comma 3, della proposta di legge prevede che decorsi dodici mesi dal termine a partire dal quale le disposizioni del provvedimento si applicano, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali, nel quadro delle rispettive competenze, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti delle disposizioni della legge sul settore del libro;

rilevato altresì che l'emendamento in esame aggiunge, da una parte, al novero dei soggetti dei quali è richiesto il concerto sulla predetta relazione al Parlamento anche il sottosegretario alla Presidenza del

Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria e, d'altra parte, precisa che la relazione è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, il quale provvede al successivo inoltro della stessa alle Camere;

osservato che le funzioni in materia di informazione ed editoria spettano al Presidente del Consiglio dei ministri e che la delega delle medesime ad un sottosegretario non è richiesta da norme di legge, ma dipende dalle autonome decisioni organizzative del Presidente del Consiglio dei ministri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

le parole « e con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria » siano sostituite con le seguenti: « e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria ».

ALLEGATO 2

DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia (C. 4357 Governo ed emendamenti).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati il testo del disegno di legge C. 4357 Governo, recante « Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia » e gli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite V e VI,

premesso che:

il decreto-legge è finalizzato alla promozione dello sviluppo economico e della competitività del Paese attraverso una serie di misure volte a sostenere il sistema produttivo nazionale e può essere quindi ricondotto nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), come intesa dalla consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale;

le singole disposizioni del provvedimento sono riconducibili a diverse materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato o concorrente dello Stato e delle regioni, ed in particolare alla materia di « sistema tributario dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che:

l'articolo 3, commi da 4 a 6, disciplina l'istituzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei territori costieri, di Distretti turistico-alberghieri, cui si applicano disposizioni age-

volative in materia amministrativa, fiscale, finanziaria e per le attività di ricerca e sviluppo;

come chiarito dalla Corte costituzionale, la materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 94 del 2008, n. 214 e n. 90 del 2006);

peraltro la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 76 del 2009, ha precisato che con specifico riguardo al settore turistico la necessità di un intervento unitario del legislatore statale nasce dall'esigenza di valorizzare al meglio l'attività turistica sul piano economico interno ed internazionale, attraverso misure di varia e complessa natura, e dalla necessità di ricondurre ad unità la grande varietà dell'offerta turistica del nostro Paese e di esaltare il rilievo assunto dal turismo nell'ambito dell'economia nazionale (sentenze n. 88 del 2007 e n. 214 del 2006) ed ha contestualmente ribadito che in tali casi occorre « prevedere l'incisivo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall'intesa con la Conferenza Stato-Regioni »;

in linea con la richiamata giurisprudenza costituzionale la disposizione in esame prevede l'intesa con la conferenza Stato-Regioni per l'istituzione dei distretti turistici;

rilevato inoltre che:

i commi da 9 a 15 dell'articolo 5 recano misure volte ad attivare una politica di riqualificazione urbana attraverso

interventi di sostituzione edilizia di immobili dismessi e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, demandando alle regioni il compito di incentivare con proprie leggi le necessarie demolizioni e le successive ricostruzioni;

in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, la materia dell'edilizia residenziale pubblica – non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione – si estende su diversi livelli normativi: in particolare la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica ricade nella materia « governo del territorio », che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni;

in particolare, i commi richiamati fissano alle regioni un termine di sessanta giorni per approvare specifiche leggi volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e la riqualificazione delle aree urbane degradate sulla base dei principi indicati nel comma medesimo, dettando una disciplina di dettaglio da applicarsi nelle regioni che non approvino proprie leggi in materia nel termine suindicato (sessanta giorni) e sino alla adozione delle medesime;

nella sentenza n. 196 del 2004, sul condono edilizio straordinario, la Corte costituzionale ha ritenuto che « in considerazione della particolare struttura del condono edilizio straordinario qui esaminato, che presuppone un'accentuata integrazione fra il legislatore statale ed i legislatori regionali, l'adozione della legislazione da parte delle Regioni appare non solo opportuna, ma doverosa e da esercitare entro il termine determinato dal legislatore nazionale; nell'ipotesi limite che una Regione o Provincia autonoma non eserciti il proprio potere legislativo in materia nel termine massimo prescritto, a prescindere dalla considerazione se ciò costituisca, nel caso concreto, un'ipotesi di grave violazione della leale cooperazione che deve caratterizzare i rapporti fra regioni e Stato, non potrà che trovare ap-

plicazione la disciplina » statale introdotta dalla normativa impugnata;

la medesima sentenza ha tuttavia ritenuto incongruo, rispetto alla complessità delle scelte spettanti alle autonomie regionali, la fissazione di un termine di 60 giorni per l'emanazione della normativa regionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione che prevedeva tale termine e rimettendo al legislatore statale la fissazione di un termine congruo per il legislatore regionale;

rilevato ancora che:

i commi 1 e 2 dell'articolo 9 – introducendo nuove forme di contratti di programma per la ricerca con soggetti pubblici o privati, al fine di realizzare iniziative oggetto di programmazione negoziata volte a valorizzare le aree sottoutilizzate e del Mezzogiorno, e prevedendo inoltre che, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere introdotte disposizioni volte a stabilire ulteriori modalità e termini di regolamentazione dei contratti di programma per la Ricerca Strategica, anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata – incidono sulla materia « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » nonché sulla materia « governo del territorio » che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza concorrente di Stato e Regioni;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma;

considerato che:

l'articolo 9, commi 3-16, istituisce una Fondazione di diritto privato (« Fondazione per il merito ») cui vengono affidati alcuni compiti oggi svolti dal Ministero dell'istruzione, in particolare quello di realizzare gli obiettivi di pubblico interesse del Fondo per il merito degli studenti universitari e di promuovere la

cultura del merito e la qualità degli apprendimenti nel sistema scolastico e universitario;

il comma 6 del citato articolo demanda alla Fondazione la definizione di alcuni profili (tra gli altri: le caratteristiche dei premi di studio e dei buoni studio nonché i criteri e modalità di utilizzo del fondo per il merito) che in precedenza erano stabiliti da decreti ministeriali, con la conseguenza che la stessa materia verrà disciplinata in parte con decreti ministeriali e in parte con atti della Fondazione (senza, per questa parte, il parere della Conferenza Stato-Regioni);

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 308 del 2004 sulla gestione del fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari in favore degli studenti capaci e meritevoli, ha sottolineato che le modalità di utilizzo del fondo di garanzia « attingono la materia della istruzione, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, comportando scelte discrezionali relativamente ai criteri di individuazione degli studenti capaci e meritevoli e, quindi, alle stesse possibilità di accesso al prestito, costituente strumento di sostegno allo studio. Tale aspetto della disciplina non può, dunque, non comportare un diretto coinvolgimento delle Regioni, in quanto appunto titolari di potestà legislativa nella specifica materia »;

andrebbe pertanto valutata l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei profili per la gestione del fondo per il merito degli studenti universitari;

andrebbe inoltre valutata l'effettiva opportunità di rimettere ad un ente di diritto privato (ancorché di origine pubblica) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano per altra parte disciplinati con decreti ministeriali;

considerato altresì che:

l'articolo 4, comma 2, lett. r), n. 4) introduce norme derogatorie alle disposizioni del decreto del Presidente della Re-

pubblica 327 del 2001 (testo unico in materia di espropriazione), in particolare: estende a 7 anni la durata del vincolo preordinato all'esproprio; fissa un analogo termine temporale per l'emanazione del decreto di esproprio; prevede, inoltre, la possibilità di reiterare il vincolo con deliberazione motivata del CIPE, su istanza del soggetto aggiudicatore, e di prorogare il termine per l'emanazione del decreto di esproprio per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni per un periodo di tempo che non supera i due anni;

la Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 1999) ha chiarito che la reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione ovvero la proroga in via legislativa « non sono fenomeni di per sé inammissibili dal punto di vista costituzionale. Infatti possono esistere ragioni giustificative accertate attraverso una valutazione procedimentale (con adeguata motivazione) dell'amministrazione preposta alla gestione del territorio o rispettivamente apprezzate dalla discrezionalità legislativa entro i limiti della non irragionevolezza e non arbitrarietà...Invece, assumono certamente carattere patologico quando vi sia una indefinita reiterazione o una proroga *sine die* o all'infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetano aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale sia indeterminato, cioè non sia certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza (sentenza n. 344 del 1995) »;

peraltro, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha già più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;

rilevato che:

l'articolo 9, comma 17, prevede un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA per gli anni 2011-2013, sulla base dei posti vacanti e disponibili in ciascun anno e nel rispetto degli obiettivi

programmati di finanza pubblica; la disposizione demanda a successivi provvedimenti previo confronto con le organizzazioni sindacali, la puntuale definizione del piano medesimo, compresi i criteri in base ai quali effettuare le assunzioni;

il piano può prevedere la « retrodatazione giuridica » dall'anno scolastico 2010-2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente ed ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili nel medesimo anno scolastico;

considerato, infine, che:

l'articolo 9, comma 21, dispone che i docenti con nomina a tempo indeterminato decorrente dall'anno scolastico 2011/2012 possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità;

allo scopo viene integralmente sostituito l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo n. 297 del 1994, che però conteneva altresì una specifica deroga alla disciplina della richiesta di trasferimento per i soggetti che hanno alcune delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile – di cui all'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 – ovvero che assistono persone con *handicap*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, lett. r, n. 4), valutino le Commissioni di merito la congruità della disciplina ivi prevista in materia di durata del vincolo preordinato all'esproprio alla luce della giurisprudenza

della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha più volte rilevato la compressione del contenuto minimo del diritto di proprietà qualora la durata del vincolo espropriativo si manifesti come irragionevole;

b) all'articolo 5, comma 9, valutino le Commissioni la congruità del termine per l'adozione, da parte delle regioni, delle leggi regionali ivi previste;

c) all'articolo 9, comma 2, valutino le Commissioni l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di emanazione del decreto ministeriale di regolamentazione dei contratti di programma, atteso che le disposizioni in questione incidono sulla materia « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » nonché sulla materia « governo del territorio » che l'articolo 117, comma terzo, attribuisce alla competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni;

d) all'articolo 9, comma 6, andrebbe valutata l'effettiva opportunità di rimettere a un ente di diritto privato (ancorché fondato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da quello dell'economia e delle finanze) la disciplina di profili di interesse pubblico, che, per di più, restano in parte disciplinati con decreti ministeriali: in ogni caso, occorrerebbe prevedere una forma di coinvolgimento delle regioni nella definizione dei suddetti profili;

e) all'articolo 9, comma 17, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire la natura della « retrodatazione giuridica » ivi prevista;

f) all'articolo 9, comma 21, andrebbe valutata l'opportunità di far salva la deroga prevista (fino all'entrata in vigore del decreto) per i portatori di handicap e per coloro che li assistono.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT.

La seduta comincia alle 20.05

DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia. C. 4357 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato l'8 giugno 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, preliminarmente comunica che i gruppi in Commissione hanno ritenuto opportuno che il parere sia espresso sul testo originario del decreto-legge, ritenendo che non sussistano più i margini temporali per esaminare in maniera adeguata i numerosi emendamenti che, considerato il parere favorevole dei relatori e del Governo, dovrebbero essere approvati dalle Commissioni di merito nella seduta che ancora in corso di svolgimento. Tale margine di

tempo risulta estremamente ridotto in quanto entro la medesima seduta le Commissioni di merito devono concludere l'esame del provvedimento, iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di domani.

Maurizio SCCELLI (Pdl), *relatore*, illustra la propria proposta di parere riferita al testo originario del decreto-legge (*vedi allegato*).

Mario CAVALLARO (PD) annuncia, secondo quanto concordato con il rappresentante del proprio Gruppo, onorevole Ferranti, il voto contrario del PD alla proposta di parere appena presentata, ritenendo che il decreto-legge contenga una serie di disposizioni di competenza della Commissione Giustizia non condivisibili e delle quali non è fatto alcun riferimento nella proposta di parere. Tra queste ricorda, ad esempio, quelle in materia di contratti appalti pubblici. Si sofferma, infine, sulle disposizioni relative all'amministrazione straordinaria, richiamando una nota dell'onorevole Ferranti.

Appare evidente che una forte accelerazione della chiusura delle procedure di ammissione straordinaria pendenti da

molti anni sia opportuna, in considerazione dei loro elevatissimi e spesso inutili costi per i creditori e la collettività.

In linea teorica, pertanto, la *ratio* delle disposizioni in esame potrebbe essere condivisibile, ferma restando la necessità di una precisa stima dei loro effetti finanziari. Non sono invece condivisibili gli strumenti tecnici utilizzati e la formulazione normativa, che appare spesso imprecisa e fuorviante.

In particolare, l'articolo 8, comma 3, lettera *a*), prevede che i commissari liquidatori nominati a norma dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, per le quali non risultino avviate le operazioni di chiusura, provvedono a pubblicare un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordati da proporre ai creditori, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando preferenza alle proposte riguardanti tutte le società del gruppo poste in amministrazione straordinaria. La lettera *b*) dispone poi che in caso di mancata individuazione dell'assuntore, entro sei mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che precede, il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 e ss. del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Con riferimento alla lettera *b*) osserva la scarsa chiarezza circa l'individuazione del momento conclusivo dei procedimenti di cui alla lettera *a*) (ai quali la disposizione, correttamente, dovrebbe fare riferimento). Tale mancanza di chiarezza rischia di ingenerare gravi incertezze in ordine all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine di sei mesi da essa previsto per l'avvio della procedura di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento. Osserva, inoltre, come la conversione in fallimento delle procedure di amministrazione straordinaria per le quali non sia stata trovata una soluzione concordataria potrebbe essere — in più di un caso — del

tutto inutile, gravando la giurisdizione ordinaria di procedure fallimentari, molte delle quali presumibilmente assai complesse e con un attivo evidentemente poco appetibile.

La lettera *c*) del comma in esame prevede, tra l'altro, una particolare disciplina in tema di cessione di azienda o ramo d'azienda nell'anno anteriore la dichiarazione di insolvenza. La relazione illustrativa precisa che la disposizione si riferisce all'ipotesi nella quale, entro l'anno successivo alla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda, sia la parte cedente che quella cessionaria siano divenute insolventi e perciò siano state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria.

In tale ipotesi, la sottoposizione alla procedura concorsuale di entrambe le parti della cessione di azienda o di ramo d'azienda porta con sé anche la cristallizzazione degli effetti della cessione medesima, la cui rimozione resterebbe affidata esclusivamente ad un'eventuale pronuncia giudiziale di nullità, in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell'impresa propri della amministrazione straordinaria. Tale circostanza, da un lato, impedisce ai creditori post cessione (in primis i lavoratori) del ramo d'azienda ceduto di far valere le proprie ragioni di credito anche nei confronti della società cedente, dall'altro, compromette una eventuale ricollocazione dei rispettivi complessi aziendali attraverso lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, in vista della migliore ricollocazione sul mercato anche in termini di salvaguardia dell'occupazione.

È vero che la *ratio* dell'intervento è la realizzazione di una maggiore tutela sia degli interessi dei creditori che della conservazione delle attività facenti capo ad entrambe le procedure mediante l'introduzione del principio della responsabilità solidale della cedente rispetto ai debiti maturati dalla cessionaria, a far data dalla cessione e fino alla dichiarazione di insolvenza, in un periodo di tempo comunque predeterminato (un anno).

Tuttavia non comprende perché mai per la rimozione degli effetti della cessione sia necessaria una « pronunzia giudiziale di nullità », posto che la cessione ben potrebbe essere oggetto (quanto meno, anche) di una revocatoria, ordinaria o fallimentare; perché mai la ritenuta impossibilità di rimuovere gli effetti della cessione se non mediante quella « pronunzia giudiziale di nullità » sia in contrasto con gli interessi pubblicistici alla conservazione dell'impresa ed alla sua migliore riallocazione, anche perché, per formulare un siffatto giudizio, occorrerebbe prima stabilire quali siano gli assets d'impresa che possono e meritano di essere conservati e riallocati, sicché non può escludersi che la pretesa cristallizzazione degli effetti della cessione possa tornare addirittura utile; perché mai sia considerato un male che i creditori (postcessione) dell'impresa cessionaria non possano far valere le proprie ragioni nei confronti della cedente ed un bene il contrario.

In definitiva sembra che la previsione della responsabilità solidale dell'impresa cedente e poi dichiarata insolvente per i debiti assunti dalla cessionaria e poi anche dichiarata insolvente nell'anno successivo alla cessione sia un irragionevole regalo ai creditori (postcessione) della cessionaria a danno dei creditori della cedente.

Sempre la lettera *c)* del comma in esame, al n. 4), dispone in materia di compenso spettante al commissario giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di sorveglianza.

Due paiono le vere novità di questa previsione, delle quali non si fa cenno nella relazione governativa di accompagnamento: lo spostamento dal Ministro della giustizia al Ministero dello sviluppo economico della potestà regolamentare, da esercitarsi di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in tema di compensi spettanti agli organi delle pro-

cedure di amministrazione straordinaria, in continuità con la recente tendenza del legislatore a diminuire il « peso » del Ministro della giustizia in favore dei cosiddetti Ministri economici; l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 47 della legge Prodi bis, che poneva a carico dell'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria i compensi spettanti agli organi della procedura, che deve pertanto ora ritenersi vadano a gravare sul bilancio dello Stato. Il che è confermato dal n. 5 della lettera *c)* del comma in esame, che, intervenendo sull'articolo 56 della legge Prodi bis, prevede che il programma dell'amministrazione straordinaria indichi « i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei commissari e del comitato di sorveglianza ».

L'obiettivo è presumibilmente quello di incentivare eventuali soluzioni concordatarie con terzi assuntori, sollevati dall'onere di far fronte anche alle spese per i compensi degli organi della procedura, ma il conseguente aumento della spesa pubblica non risulta preventivato, mancando quindi la copertura finanziaria.

Peraltro, la scelta di porre i compensi degli organi delle procedure di amministrazione straordinaria può apparire dubbia anche quanto a coerenza sistematica e ad opportunità, se si considera, ad esempio, il diverso trattamento riservato ai curatori dei fallimenti; e potrebbe essere considerato un « aiuto di Stato » illegittimo perché in contrasto con le norme comunitarie e nazionali in tema di concorrenza tra imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.15.

ALLEGATO

**DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti
per l'economia. C. 4357 Governo.**

PARERE APPROVATO

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto;

rilevato che:

l'articolo 6, comma 2, lettera *a*), n. 6), novella il comma 3-*bis* all'articolo 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003 in materia di comunicazioni indesiderate;

la nuova norma amplia l'ambito applicativo della disciplina delle comunicazioni commerciali per mezzo del telefono, consentendo un ulteriore trattamento dei dati contenuti negli elenchi telefonici pubblici ove finalizzato all'invio di comunicazione commerciale, di materiale pubblicitario (o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato) anche tramite posta cartacea;

viene comunque fatto salvo il diritto di opposizione, mediante l'iscrizione della

numerazione telefonica dell'interessato nel registro pubblico delle opposizioni;

tale disposizione pone talune perplessità sotto il profilo dell'opportunità della sua previsione e, segnatamente, sotto il profilo del bilanciamento dell'interesse dell'impresa (a vedere ridotti gli oneri imposti dalla disciplina sulla *privacy*) con quello del cittadino (alla tutela della propria *privacy*), potendo incentivare pratiche e comunicazioni commerciali che realizzano forme di ingerenza, certamente « indesiderate », nella sfera privata dei cittadini,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 6, comma 2, lettera *a*), n. 6).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Legambiente, Amici della Terra, Mountain Wilderness e Comitato Nazionale del Paesaggio (*Svolgimento e conclusione*) 113

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club (*Svolgimento e conclusione*) 114

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Legambiente, Amici della Terra, Mountain Wilderness e Comitato Nazionale del Paesaggio.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Gabriele NANNI, *responsabile dell'Ufficio energia di Legambiente*, Carlo Alberto PINELLI, *presidente onorario di Mountain*

Wilderness, Fabio TINELLI, *consulente di Mountain Wilderness*, Giovanni DE PASCALIS, *segretario nazionale del Comitato nazionale del paesaggio*, e Andrea MOLOCCHI, *responsabile dell'Ufficio studi di Amici della Terra*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD) e Sergio Michele PIFFARI (IdV).

Gabriele NANNI, *responsabile dell'Ufficio energia di Legambiente*, Fabio TINELLI, *consulente di Mountain Wilderness*, Andrea MOLOCCHI, *responsabile dell'Ufficio studi di Amici della Terra*, Giovanni DE PASCALIS, *segretario nazionale del Comitato nazionale del paesaggio*, e Carlo Alberto PINELLI, *presidente onorario di Mountain Wilderness*, forniscono alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto TORTOLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Mario GAMBERALE, *coordinatore del Gruppo di lavoro « Fonti Rinnovabili » del Kyoto Club*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Salvatore MARGIOTTA (PD), Sergio Michele PIFFARI (IdV) e Alessandro BRATTI (PD).

Mario GAMBERALE, *coordinatore del Gruppo di lavoro « Fonti Rinnovabili » del Kyoto Club*, fornisce alcune precisazioni in ordine ai quesiti e alle osservazioni formulate dai deputati.

Roberto TORTOLI, *presidente*, ringrazia per il contributo fornito. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) (*Svolgimento e conclusione*) 115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Confetra (*Svolgimento e conclusione*) 116

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori (*Svolgimento e conclusione*) 116

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.10.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP).

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BRIENZA, *presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Daniele TOTO (FLpTP), Mario LOVELLI (PD), Marco DESIDERATI (LNP) e il presidente Mario VALDUCCI.

Giuseppe BRIENZA, *presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il dottor Brienza per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 15.35.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Confetra.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Piero LUZZATI, *direttore generale di Confetra*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Daniele TOTO (FLpTP), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL) e il presidente Mario VALDUCCI.

Piero LUZZATI, *direttore generale di Confetra*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il dottor Luzzati per il suo intervento. Dichiarando quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 16.15.

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Rosamaria GALLO, *componente della presidenza nazionale Acu e presidente regionale Acu Emilia-Romagna*, Pietro GIORDANO, *segretario generale vicario Adiconsum*, Dario DEL GROSSO COLONNA, *responsabile settore trasporti Adoc*, Livio GIULIANI, *responsabile Welfare di Codacons*, Luciano DE VITA, *consulente settore trasporti Adusbef*, Marco PIERANI, *responsabile relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, Gabriele BARILETTI, *componente delegazione Lazio ed esperto del settore trasporti di Assoutenti nazionale*, Immacolata NAPOLI, *coordinatrice progetti politiche dei consumatori di Cittadinanzattiva*, Luigi GABRIELE, *responsabile dei rapporti istituzionali di Codici*, Monica MULTARI, *segretario nazionale e responsabile settore trasporti di Movimento Consumatori*, Sergio VEROLI, *vicepresidente nazionale di Federconsumatori* e Pino BENDANDI, *segretario nazionale e responsabile del settore trasporti di Lega Consumatori*, svol-

gono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL) e Marco DESIDERATI (LNP).

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti delle associazioni di tu-

tela dei consumatori per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman .. 118

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 giugno 2011.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.

C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.55.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04233 Fedriga: Assenze per malattie pagate dall'INPS ai piloti della società Alitalia-Cai	119
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	121
5-04388 Codurelli: Su un bando di concorso di competenza dell'INPDAP	119
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	122
5-04468 Braga: Iniziative dell'INAIL a tutela dei portalettere dipendenti di Poste Italiane .	120
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	124

INTERROGAZIONI

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luca Bellotti.

La seduta comincia alle 15.05.

5-04233 Fedriga: Assenze per malattie pagate dall'INPS ai piloti della società Alitalia-Cai.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa anzitutto notare che, a causa di talune imprecisioni nella formulazione della propria interrogazione, il suo contenuto è stato probabilmente male interpretato dal Governo ai fini della risposta. Rileva, infatti, che lo scopo del proprio atto di sindacato ispettivo non era tanto quello di far luce sulla problematica delle assenze per malattia, quanto quello di richiamare l'attenzione su talune dubbie strategie aziendali

poste in essere – a spese dell'INPS – dalla società Alitalia-CAI, con le quali, a suo avviso, si tende a far passare come assenteista il personale di volo, che al contempo accumula un numero significativo di ferie non godute, al fine di mascherare le condizioni di « sotto organico » della compagnia ed evitare il riassorbimento in servizio di lavoratori attualmente in cassa integrazione guadagni, con oneri a carico della previdenza pubblica. Si augura, quindi, che il Governo possa adottare opportune iniziative atte a monitorare tale questione.

5-04388 Codurelli: Su un bando di concorso di competenza dell'INPDAP.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, atteso che sono stati elusi i quesiti principali posti nell'interrogazione, riguardanti, in particolare, le procedure per

l'accreditamento di soggetti economici per la gestione dei soggiorni estivi in Italia e all'estero dei giovani, soprattutto per quanto concerne gli aspetti connessi al corrispettivo dovuto, nonché agli standard qualitativi e all'assistenza sanitaria, giudicati di dubbia trasparenza. Ritiene poi grave che anche un ente pubblico come l'INPDAP invochi – a giustificazione delle criticità registrate – una radicale semplificazione nella gestione degli appalti, al pari di qualsiasi soggetto privato interessato soltanto all'alleggerimento dei vincoli, ponendo in tal modo a rischio la realizzazione di fondamentali interessi della collettività e pregiudicando le imprescindibili esigenze di correttezza e trasparenza nella scelta dei committenti.

5-04468 Braga: Iniziative dell'INAIL a tutela dei portalettere dipendenti di Poste Italiane.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Lucia CODURELLI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, si dichiara insoddisfatta della risposta, tecnicamente

molto dettagliata, resa dal Governo, che giudica in realtà burocratica e non esauriente, poiché non affronta la questione della mancata assunzione di responsabilità da parte di Poste italiane in ordine al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza per le attività svolte dai portalettere su motocicli e automezzi della società stessa. Fatto presente che la tutela dell'INAIL per i lavoratori a tempo determinato di Poste italiane risulta del tutto inadeguata, soprattutto per quanto concerne gli incidenti avvenuti durante l'orario di lavoro, che vengono considerati alla stregua di qualsiasi altro incidente stradale, auspica che il Governo intervenga con urgenza su questo versante, affinché, per un verso, siano assicurate ai lavoratori in questione e alle loro famiglie – da tempo in attesa di adeguate risposte – le tutele loro spettanti di diritto e, per altro verso, vengano predisposte misure idonee a scongiurare il verificarsi di incidenti mortali in un conteso lavorativo di simile pericolosità.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

5-04233 Fedriga: Assenze per malattie pagate dall'INPS ai piloti della società Alitalia-Cai.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Fedriga, nel rilevare – con il presente atto parlamentare – presunti comportamenti fraudolenti posti in essere dal personale dirigenziale della società *Alitalia-Cai* ai danni dell'Inps, chiede di conoscere la percentuale di assenze per malattia pagate – nel corso del 2010 – dall'Istituto medesimo ai piloti della predetta società.

Preciso al riguardo – sulla base di quanto comunicato dall'Inps – che il per-

sonale navigante dell'aviazione civile – non essendo tenuto, ai sensi della vigente normativa, al versamento all'Inps della contribuzione di malattia – continua a percepire la normale retribuzione anche nei casi di assenza per incapacità temporanea al lavoro dovuta a malattia.

Per tali soggetti, infatti, l'evento malattia trova una puntuale disciplina nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria.

ALLEGATO 2

5-04388 Codurelli: Su un bando di concorso di competenza dell'INPDAP.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione che passo ad illustrare verte sulla nuova procedura adottata dall'Inpdap per l'organizzazione e la gestione del progetto concernente soggiorni estivi in Italia ed all'estero per i giovani.

Su richiesta del Ministero che rappresenta, l'Istituto ha fatto sapere che tale progetto ha assunto nel corso degli anni rilevanti dimensioni quantitative e qualitative, tant'è che nella stagione 2010 ne hanno beneficiato circa 40 mila giovani con una spesa di poco inferiore ai 70 milioni di euro.

L'Istituto nel definire, per l'anno in corso, il relativo progetto ha inteso valorizzare l'esperienza maturata negli anni passati cercando di eliminare le criticità del precedente modello gestionale e cercando di soddisfare le aspettative delle famiglie di una maggiore valorizzazione, in termini di crescita umana e formativa, dei soggiorni per giovani. In tale ottica, il concorso 2011, denominato « Valore vacanza », vuole consolidare ed ampliare dal punto di vista contenutistico la fruizione delle opportunità dedicate ai giovani attraverso la valorizzazione della pratica sportiva, delle arti coreutiche, della musica, delle abilità manuali e informatiche, dell'ambiente, delle iniziative culturali e ricreative e dello studio delle lingue straniere.

Per quanto concerne l'individuazione dei fornitori dei « pacchetti vacanza », l'Istituto ha fatto sapere che la precedente procedura concorsuale di appalto, lunga e complessa, richiedeva « specifiche tecniche » molto articolate e valutazioni soggettive frequentemente oggetto di ricorsi giurisdizionali, con elevati tassi di conflittualità tra l'Istituto e fornitori e tra i

medesimi fornitori, comportando perciò un evidente dispendio di tempo e denaro per l'Istituto. Le esperienze degli anni passati hanno rilevato, inoltre, numerosi casi di rinuncia da parte dei beneficiari riconducibili all'assegnazione « d'ufficio » delle destinazioni e delle date di partenza e che potevano risultare non in linea con le necessità delle famiglie.

L'Inpdap ha cercato di individuare, perciò, un nuovo modello gestionale del servizio che garantisse maggiore trasparenza nell'individuazione dei soggetti fornitori e nell'assegnazione del beneficio. In tal senso, con la formula dell'« accreditamento » delle imprese erogatrici, la scelta dei fornitori viene demandata direttamente ai soggetti beneficiari, mentre l'Istituto si limita ad individuare i « requisiti di qualità » minimi e a verificare – mediante i previsti controlli – il rispetto degli impegni contrattuali da parte dei soggetti fornitori.

In particolare la scelta della procedura di accreditamento, in linea con gli indirizzi della legge 328/2000, è suscettibile di ampliare in numero e qualità l'offerta dei pacchetti vacanze, quindi delle strutture, dei periodi e delle opportunità, consentendo alle famiglie una maggiore e più ampia scelta, e quindi, di conseguenza, di ridurre il numero delle rinunzie. Nel contempo gli standard qualitativi offerti risultano essere, come evidenziato chiaramente nel bando di accreditamento, identici a quelli proposti nelle procedure di gara degli anni passati con la sola differenza che tali standard oggi rappresentano la soglia minima richiesta mentre nella precedente procedura costituivano normalmente il « massimo » offerto dalle aziende concorrenti.

L'Inpdap ritiene, pertanto, che tale nuovo modello avvii meccanismi di concorrenza utili ad aumentare rapidamente la qualità e i contenuti dei soggiorni, in relazione alle reali aspettative delle famiglie utenti.

Per quanto concerne il contributo economico a carico delle famiglie, posso chiarire che tali soggiorni, rientrando nell'ambito delle prestazioni sociali, prevedono, secondo le indicazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, oltre ad un contributo fisso uguale per tutti i fruitori anche una quota variabile in relazione al reddito rilevato dall'ISEE. In ogni caso, la forbice di spesa a carico delle famiglie, riferita alla scelta fra il soggiorno più costoso e quello meno costoso, può considerarsi veramente esigua e non discriminante. La formula dell'«accreditamento», infatti, consente alle famiglie di indirizzare la propria scelta verso l'offerta che, in termini complessivi, risulta essere maggiormente rispondente alle loro esigenze.

Preciso, inoltre, che il Piano della Performance adottato dall'Istituto ha stabilito una maggiorazione del 10 per cento rispetto al contributo previsto negli anni passati.

L'Inpdap ha precisato, inoltre, che il costo del pacchetto vacanze, oltre alle opportunità di cui s'è detto, comprende anche i costi per la sorveglianza medica, la presenza di osservatori Inpdap presso le diverse strutture, l'organizzazione dei punti di raccolta e di accompagnamento dei giovani, gli eventuali presidi per persone con disabilità.

Da ultimo, per quanto riguarda il sistema informatico, l'Istituto ha comunicato di aver implementato una specifica procedura informatica del sistema esistente, senza, quindi, porre in essere alcun cambiamento. Si tratta, perciò, di un investimento che nell'immediato ha determinato per l'Istituto una riduzione dei tempi ed un minor impegno di risorse umane nella realizzazione del *data entry*; infatti, delle circa sessantamila domande presentate, oltre venticinquemila sono pervenute via *web* proprio grazie a tale implementazione. L'Inpdap ha fatto sapere, inoltre, che tutte le eventuali comunicazioni saranno realizzate attraverso posta elettronica ed SMS e che i pagamenti delle quote a carico delle famiglie avverranno attraverso incassi domiciliati presso gli uffici postali producendo, perciò, una notevole riduzione delle spese postali.

ALLEGATO 3

5-04468 Braga: Iniziative dell'INAIL a tutela dei portalettere dipendenti di Poste Italiane.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione parlamentare dell'onorevole Braga, riguardante la sicurezza del personale portalettere, trae origine dall'incidente mortale di un dipendente con contratto a tempo determinato di Poste Italiane S.p.A., avvenuto il 1° marzo 2008 mentre si trovava alla guida di un motociclo aziendale.

Nel manifestare vivo cordoglio per un evento così tragico, si deve però osservare che non appare possibile allo stato affermare che l'incidente mortale sia stato causato da presunti difetti di fabbricazione del motociclo, trattandosi di valutazione rimessa alla competente Autorità Giudiziaria. Ad ogni modo risulta a questo Ministero che Poste Italiane, appena riscontrati alcuni casi di malfunzionamento del ciclomotore Piaggio Liberty 125, è intervenuta presso il costruttore per la risoluzione del problema, emanando un'apposita informativa a tutti gli utilizzatori dei suddetti mezzi e a tutti coloro che avevano il compito di sovrintendere alla manutenzione degli stessi. L'intervento di manutenzione si è concluso nel 2007, ben prima, dunque, dell'incidente in parola.

Colgo l'occasione per precisare, inoltre, che motocicli e automezzi di Poste Italiane sono soggetti a regolare manutenzione ordinaria (tagliandi ogni 6.000 km, tagliandi intermedi ogni 3.000 km, così come previsto dalla casa costruttrice) e a manutenzione straordinaria per i guasti segnalati dall'utilizzatore del mezzo. Peraltro, il processo di manutenzione è disciplinato da apposita procedura operativa, che pre-

vede vari livelli di controllo e di responsabilità a specifiche scadenze o all'occorrenza.

L'INAIL ha chiarito di aver trattato l'infortunio mortale richiamato dall'interrogante alla stregua di ogni altro infortunio sul lavoro, in quanto la tutela assicurativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 estende il proprio ambito d'applicazione a tutte le forme di lavoro subordinato. Nello specifico, quindi, è stata erogata la somma di 1.725,45 euro a titolo di « assegno funerario » ma non è stato possibile provvedere alla costituzione della rendita ai superstiti, né all'erogazione della speciale prestazione prevista per i familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, per l'accertata mancanza di aventi diritto in quanto il lavoratore, celibe e senza figli, viveva con i genitori e la sorella muniti di reddito proprio.

Tanto premesso, con riferimento al tema della sicurezza sul lavoro, preciso che Poste Italiane ha inserito nel documento di valutazione dei rischi, previsto dall'articolo 28 del testo unico in materia di sicurezza, l'incidente stradale e gli altri pericoli derivanti dall'utilizzo di veicoli, provvedendo ad adottare specifiche misure tra le quali un'informazione capillare destinata a tutti gli addetti ai servizi esterni.

Attualmente tutti gli operatori del recapito sono forniti, sulla base delle peculiarità orografiche delle zone nelle quali svolgono attività, di veicoli aziendali appositamente studiati e realizzati. In particolare, per i motomezzi, sono sempre stati selezionati scooter a ruota alta che

assicura infatti una maggiore protezione agli arti inferiori dal freddo, dall'umido e in parte anche dagli urti, inoltre una ruota più alta assicura una maggiore stabilità al mezzo e una minore sensibilità alle irregolarità della strada. I motoveicoli, inoltre, sono dotati di allestimenti ergonomici, quali la mensola anteriore per il trasporto sicuro della borsa del portalettere ed un apposito baule. I veicoli, costruiti dalla Piaggio in allestimento speciale, risultano regolarmente omologati dalla Motorizzazione Civile, sia per quanto riguarda la circolazione su strada sia per i carichi trasportati.

Per ogni lavoratore, prima dell'assegnazione del mezzo, viene effettuata una verifica antropometrica in sella al motociclo e apposite prove di guida con il mezzo a pieno carico. Per quanto attiene l'adattabilità del veicolo, sono state predisposte un certo numero di versioni con la sella ribassata che assicurano un posto di guida adeguato anche ai soggetti di bassa statura.

La valutazione dei rischi professionali del portalettere ha determinato l'adozione di una serie di misure preventive e protettive, molte delle quali vanno oltre l'obbligo normativo. Infatti, a tutti gli operatori vengono forniti completi da lavoro estivi ed invernali, che comprendono indumenti ad alta visibilità, appositamente studiati per prevenire i rischi connessi al traffico, molto traspiranti e protettivi dalla pioggia, conformi alle più severe normative. Ai portalettere con motomezzo, oltre al casco motociclistico omologato, selezionato secondo criteri di praticità e comfort (ampio campo visivo, leggerezza, udibilità dei citofoni, imbottitura di conforto removibile e lavabile, aggancio rapido, colore bianco ben visibile), sono altresì forniti copripantaloni impermeabili, guanti motociclistici e calzature professionali, antiscivolo e protettive dalla pioggia.

Inoltre, le misure di tutela preventive, in linea con lo spirito della normativa, vertono su un programma strutturato d'informazione, formazione e addestramento

che, nel caso del portalettere con motomezzo, è così declinato:

informazioni ed istruzioni per l'uso in sicurezza dei motomezzi aziendali distribuite in formato cartaceo;

verifica della capacità di guida, indipendentemente dal possesso del titolo di guida;

corso di formazione della durata di quattro ore per approfondire la normativa, le figure significative previste dalla normativa sulla sicurezza e le loro attribuzioni e doveri, la valutazione dei rischi per la mansione portalettere e le relative misure di tutela, gli infortuni. Nel corso è posto un particolare accento sul rispetto del codice della strada, sulle tecniche di guida e comportamento su strada e sul concetto di guida difensiva ovvero su come prevedere situazioni pericolose provocate dall'altrui comportamento di guida;

corso di addestramento della durata di oltre due ore, il cui scopo è quello di rinforzare i contenuti da trasferire su aspetti fondamentali della formazione, tra i quali l'uso del casco, le regole dell'attenzione, i comportamenti corretti e quelli errati.

Da ultimo, con specifico riferimento ai controlli sanitari relativi alla mansione del portalettere, il documento di valutazione dei rischi ha preso in considerazione, tra le mansioni lavorative valutate, quella di « portalettere a piedi » e quella di « portalettere che utilizzano mezzi meccanici », quali motomezzo ed automezzo.

Nel primo caso la valutazione ha evidenziato il rischio da movimentazione manuale dei carichi ed ha previsto la sorveglianza sanitaria, anche se alcuni accorgimenti, adottati nel corso degli anni, hanno notevolmente ridotto alcune determinanti del rischio.

Per il secondo caso sono stati identificati e valutati tutti i potenziali fattori di rischio, considerando in particolare:

a) le vibrazioni meccaniche;

b) la movimentazione manuale dei carichi relativa alle varie fasi ed in particolare a eventuali sforzi manuali per collocare il motomezzo sul cavalletto centrale;

c) il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto a movimenti e sforzi ripetitivi;

d) l'esposizione agli agenti atmosferici;

e) gli aspetti relativi alla postura durante la guida del motomezzo.

La valutazione, che per alcuni dei fattori viene effettuata e certificata dall'INAIL (cui, per legge, sono state attribuite attività precedentemente svolte dall'ISPESL) e dalle ASL, non ha evidenziato alcun rischio avente le caratteristiche di entità e di frequenza tali da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli 127

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

AVVERTENZA 137

ERRATA CORRIGE 137

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 giugno 2011.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana.

C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.35 alle 15.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 15.45.

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.

C. 4274 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 giugno 2011.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti i colleghi intervenuti per le osservazioni formulate e fa presente che cercherà di fornire i chiarimenti da loro richiesti.

In merito alle osservazioni formulate dall'onorevole Pedoto sull'articolo 1 del disegno di legge in esame, evidenzia che la previsione dello strumento legislativo della

delega è da ricondursi alla specificità tecnica della materia trattata in relazione ai singoli aspetti della sperimentazione clinica, già di per sé particolarmente complessa. Ciò non pregiudica il confronto parlamentare, in quanto il decreto legislativo di attuazione della delega sarà comunque oggetto di ampio esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Inoltre, da un punto di vista tecnico-giuridico, è necessario mantenere la coerenza delle fonti normative, tenuto conto che la materia della sperimentazione clinica è attualmente disciplinata dal decreto legislativo n. 211 del 2003.

In risposta alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di prevedere modalità semplificate per gli studi multicentrici, conferma, poi, che con il decreto legislativo sarà modificata la procedura attuale che vede l'espressione del parere unico e la sua accettazione o rifiuto da parte di tutti gli altri comitati etici coinvolti negli studi multicentrici. Infatti, come avviene in tutti i Paesi europei, ci sarà l'espressione del parere unico da parte del comitato etico coordinatore, mentre gli altri comitati esprimeranno solo la valutazione di fattibilità locale e la congruità delle informazioni fornite ai soggetti coinvolti nella sperimentazione. Inoltre, tutta la gestione della documentazione per l'avvio della sperimentazione clinica avverrà in modo esclusivamente telematico, semplificando così le procedure attuali e riducendo notevolmente l'attuale disomogeneità procedurale.

Per quanto concerne la richiesta sull'individuazione dei soggetti abilitati ad accedere alla banca dati di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 1, conferma che in sede di attuazione saranno delineati tutti i profili di accesso dei soggetti coinvolti nella banca dati sulle reazioni avverse e, in particolare, del promotore delle sperimentazioni, dell'autorità competente, dei comitati etici coinvolti e dei servizi di farmacovigilanza locali. Peraltro, il nuovo sistema interagirà obbligatoriamente con la banca dati europea *Eudravigilance*.

Ribadisce quindi, in merito all'articolo 2, che, per quanto riguarda la paventata eventualità che la norma possa creare tra i ricercatori una generazione di « prestanome », tale previsione ha esclusivamente la finalità di circoscrivere la percentuale del 10 per cento, già prevista dall'articolo 1, comma 814, della legge n. 296 del 2006, per progetti di ricerca presentati da giovani ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, nell'ambito dei fondi destinati ai bandi per la ricerca finalizzata, fermo restando quanto già a suo tempo disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2007, che ha individuato specificamente le modalità operative, le tipologie di ricerca, nonché i destinatari e i relativi requisiti di ammissione.

In merito, poi, alle preoccupazioni evidenziate anche dalla collega Miotto, sul problema del superamento della esclusività del rapporto dei direttori scientifici contenuto nell'articolo 3 del disegno di legge in esame e delle conseguenze da esso derivanti per eventuali conflitti d'interesse con il principio sancito per il Servizio sanitario nazionale, fa presente che le stesse non appaiono condivisibili perché l'esclusività prevista dalla vigente normativa di settore impedisce lo svolgimento delle attività strettamente correlate all'attività scientifica. Infatti, l'attività di ricerca scientifica per sua natura implica la necessità di avere rapporti con enti, istituzioni e altri soggetti e non può essere statica e scollegata dall'evoluzione nel mondo scientifico. Com'è noto, l'attività di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è di tipo traslazionale, ovvero ha un impatto immediato sull'attività clinico-assistenziale che ad oggi è fortemente ridimensionata dal regime di esclusività del direttore scientifico, che non gli consente di fatto esercitare alcuna attività medica o di dirigere un laboratorio di ricerca. Poiché lo svolgimento dell'attività di direzione scientifica negli IRCCS di diritto pubblico, con i limiti imposti dall'attuale principio di

esclusività, non costituisce un'attrattiva per quelle figure professionali più promettenti nel campo scientifico e assistenziale, ne consegue che tale incarico può essere ambito solo dal personale in quiescenza. Al fine di superare le suddette criticità, viene prevista la realizzazione di una bozza di contratto, da approvare in sede di Conferenza Stato-regioni, che disciplini organicamente tutti i rapporti lavorativi diversi dalla direzione scientifica, e ciò al fine di proporre agli IRCCS di diritto pubblico uno schema condiviso. Aggiunge che la norma, sul presupposto delle motivazioni evidenziate nella relazione illustrativa, prevede come possibilità rimessa al singolo istituto di determinare l'esclusività o meno del rapporto del direttore scientifico, riferito alle prestazioni connesse specificamente alla ricerca, che avviene comunque, nel caso di non esclusività, nel rispetto dell'ordinamento giuridico dell'amministrazione di appartenenza, al fine di scongiurare eventuali conflitti di interesse. Fa presente, altresì, che la nomina di direttore scientifico, figura prevista esclusivamente per gli IRCCS, è effettuata dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione, sulla base di una selezione rigorosa delle comprovate capacità scientifiche in possesso degli aspiranti a tale nomina, che va ulteriormente a delimitare la scelta del soggetto cui affidare il predetto incarico; a tale riguardo, ricorda il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, con cui sono state determinate le modalità e gli specifici criteri di selezione, previo apposito bando, per individuare il soggetto in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Riferendosi all'articolo 6, rileva poi, quanto alla necessità genericamente evidenziata di affrontare in questa sede la questione dei biologi, che la problematica va probabilmente ricondotta alla riflessione attualmente in atto sul possibile passaggio della vigilanza dal Ministero della giustizia al Ministero della salute, con conseguente inquadramento tra le professioni sanitarie. Al momento, la questione non è ancora di facile soluzione,

essendoci divergenze tra l'ordine nazionale dei biologi e il sindacato di categoria; pertanto, ritiene che tale questione non possa essere affrontata con il disegno di legge in esame.

Per quanto riguarda l'articolo 10, osserva che l'attendibilità dei risultati diagnostici e la qualità delle nuove prestazioni rese dalle farmacie territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, in virtù delle previsioni recate dal decreto legislativo n. 153 del 2009, trovano piena conferma già nei primi due decreti attuativi in ordine ai quali la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere favorevole. In particolare, si tratta del decreto 16 dicembre 2010, che disciplina i limiti e le condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, e le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali che possono essere utilizzati anche mediante il supporto di un operatore sanitario; nonché del decreto del 16 dicembre 2010, che regola l'attività degli operatori sanitari in farmacia e al domicilio del paziente, che devono essere effettuate esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in possesso di titolo abilitante. Viene, inoltre, rimessa in capo al titolare della farmacia la responsabilità del possesso dei requisiti richiesti.

Fa presente, infine, che, all'articolo 14, non si ravvisa alcuna interferenza nella capacità decisionale delle regioni, posto che i servizi trasfusionali rientrano nella potestà programmatica e organizzativa affidata alle regioni.

Facendo riferimento alle osservazioni dell'onorevole Miotto, rileva altresì, in merito al richiamo alle osservazioni sollevate dalla Conferenza Stato-regioni, che quasi tutte le condizioni sono state accolte e recepite nell'articolato del disegno di legge in esame. Le uniche eccezioni sono riferite, rispettivamente: all'articolo recante integrazioni al decreto legislativo 153 del 2009, sui nuovi servizi erogati dalle farmacie, tenuto conto sia delle motivazioni sopra evidenziate sulla garanzia della qualità delle prestazioni erogate, sia del fatto che, con le lievi modifiche apportate al

predetto decreto legislativo n. 153 del 2009, in ogni caso i nuovi servizi erogati non comportano oneri aggiuntivi, rientrando nell'ambito delle previsioni di invarianza della spesa di cui allo stesso decreto legislativo; all'articolo recante disposizioni relative all'istituto «Lazzaro Spallanzani», in merito al quale le regioni avevano richiesto una estensione delle stesse anche all'istituto «Sacco» di Milano. Tale richiesta non è stata accolta già in sede di riunione tecnica con le regioni, laddove sono state evidenziate le motivazioni per cui la norma va riferita solo all'istituto «Spallanzani», quale struttura già caratterizzata da un più elevato livello tecnologico per le emergenze epidemiologiche. Pertanto, su tali questioni si ritiene che, allo stato, nessuna riserva debba essere sciolta, salvo poi valutare eventuali proposte presentate successivamente in fase emendativa.

Per quanto riguarda l'articolo 7 del disegno di legge in esame, non condivide il suggerimento di stralciare l'articolo in questione, tenuto conto che esso, in attesa di una disciplina organica in materia di rischio clinico, costituisce un'esplicitazione di attività istituzionalmente demandate alle strutture sanitarie, definendo gli ambiti di intervento nella gestione degli eventi avversi, al fine di uniformare i livelli di sicurezza in ambito nazionale. La disciplina più organica dell'intera materia è, comunque, rimessa alle iniziative parlamentari all'esame del Senato e, in particolare, al disegno di legge n. 6, abbinato ai disegni di legge n. 50, n. 352, n. 1067 e n. 1183, quest'ultimo dedicato alla sicurezza delle cure e gestione del rischio clinico. Tuttavia, tenuto conto dell'andamento dei lavori di tali disegni di legge, il cui ultimo esame presso la 12ª Commissione del Senato risale al luglio del 2009, la norma dell'articolo 7 costituisce un opportuno e immediato intervento, peraltro apprezzato anche dalle stesse regioni, per aumentare il grado di sicurezza e di tutela in tale materia.

Quanto all'articolo 10, osserva che esso interviene sul decreto legislativo n. 153 del 2009, emanato in attuazione della delega

conferita con l'articolo 11 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto nuovi servizi e compiti erogati esclusivamente dalle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, un'estensione delle suddette previsioni anche alle cosiddette parafarmacie, oltre ad essere contraria alle previsioni di delega, non può concretamente applicarsi a tale fattispecie, non ravvisandosi nell'ordinamento giuridico una sua compiuta disciplina.

Infine, per quanto concerne l'osservazione sul coordinamento del disegno di legge in esame con gli altri provvedimenti attualmente all'esame del Senato, come quelli in materia di registro delle protesi mammarie, medicinali per uso umano ed esercizio dell'attività farmaceutica e professioni sanitarie, evidenzia quanto segue. Relativamente al provvedimento concernente le protesi mammarie, segnala il differente approccio al problema del disegno di legge n. 2515 del Senato, rispetto a quello dell'articolo 13 del provvedimento in esame. Infatti, il problema che si affronta nel disegno di legge n. 2515 è l'istituzione di registri nazionali e regionali relativi a impianti protesici mammari, ponendo il divieto di applicazione dell'impianto a soli fini estetici su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età, ritenuto necessario a fronte della diffusione di quello che è divenuto un fenomeno sociale tra le ragazze. Si vuole tutelare la donna dall'abusivismo, dare sicurezza sulla tracciabilità dell'impiego protesico; inoltre, si pone l'accento sugli obblighi informativi prima di ogni intervento chirurgico, con precise regole di trasparenza, controlli e garanzia. L'articolo 13 del provvedimento all'esame ha, invece, una logica diversa, in quanto intende rispondere all'esigenza di acquisire in modo sistematico, tramite i registri di rilevante interesse sanitario, dati anagrafici e sanitari per conoscere i rischi per la salute e di consentire una programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti a tutelare la collettività dai medesimi rischi. Esso ha lo scopo di uniformare i registri realizzati nelle di-

verse realtà aziendali e ospedaliere. In altri termini, l'articolo 13 rappresenta anche uno strumento di contenimento della spesa.

In merito ai disegni di legge n. 863 e abbinati, di riordino del settore farmaceutico, in corso d'esame al Senato, evidenzia che lo stesso cerca di dare una risposta alle aspettative di una regolamentazione di stampo universalistico dinanzi all'attuale frammentarietà delle legislazioni regionali che sono intervenute in materia. In altre parole, un segnale di efficace risposta alle esigenze sanitarie del territorio. I provvedimenti che sono stati di recente emanati in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 riguardano, invece, i servizi erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Appare, quindi, evidente la differenza tra i due tipi di approccio: l'uno di carattere prettamente regolatorio, finalizzato alla dispensazione dei farmaci e diretto alle strutture generali di vendita; l'altro diretto a semplificare l'approccio dell'utenza a certi servizi delle aziende sanitarie.

Quanto, poi, alle professioni sanitarie, la delega prevista all'articolo 6 del disegno di legge in esame è motivata dalla necessità di aggiornare la normativa sugli ordini professionali, risalente al 1946, mentre il disegno di legge n. 1142, attualmente ancora all'esame della 12^a Commissione del Senato, prevede l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie che ne sono ancora sprovviste, nonché la trasformazione in ordini dei collegi professionali degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radiologia. Pertanto, l'articolo 6 integra il predetto disegno di legge, dotando tutte le professioni sanitarie di strutture ordinistiche rispondenti a criteri più moderni e più vicini alle esigenze dell'utenza.

In merito alle osservazioni formulate dall'onorevole Laura Molteni, rileva, con riferimento al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 1, che la previsione è, comunque, garantista nei confronti dell'autonomia regionale, anche per l'ipotesi dell'individuazione dei comitati etici a livello nazionale;

infatti, in fase di attuazione della delega, sarà quanto mai opportuno e necessario un coinvolgimento delle regioni, tenuto conto anche dei dati in possesso dell'AIFA sull'operatività dei comitati negli ultimi tre anni. Quanto all'osservazione sulla relazione illustrativa, nella quale sarebbe ancora presente un riferimento al numero complessivo di comitati da confermare a livello nazionale, essa non appare fondata, in quanto nella relazione non si ravvisa tale riferimento.

Per quel che riguarda il comma 2, lettera *h*), è stato evidenziato dalla collega Molteni che, sul punto, non è stata recepita la condizione formulata dalla Conferenza Stato-regioni, che imponeva di prevedere come necessario l'intervento del direttore generale. Si chiedeva, inoltre, di rivedere il punto 1) della lettera *h*), prevedendo che il legislatore statale si limiti a fissare i principi per l'individuazione e la definizione del ruolo dell'autorità competente sul rilascio dell'autorizzazione centrale, mentre i profili di dettaglio relativi alla procedura dovrebbero comunque essere lasciati alle regioni. In proposito, rileva che proprio in sede di riunione tecnica in Conferenza Stato-regioni il Governo aveva proposto l'attuale formulazione, specificando che il ruolo dell'autorità centrale è ai fini del rilascio dell'autorizzazione centrale, lasciando impregiudicata, in fase di attuazione della delega, la competenza del direttore generale della struttura sanitaria coinvolta nello studio; su tale previsione le regioni hanno quindi prestato il loro consenso.

Nell'ambito del comma 2, lettera *o*), che prevede un riordino dell'apparato sanzionatorio in materia, la collega Molteni ha dichiarato di ritenere eccessiva la previsione del punto 2), che introduce una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a 100.000 euro per le violazioni non punite con sanzione penale. Al contrario, ritiene preferibile la soluzione proposta dal punto 4) – che prevede la sospensione dell'attività dei comitati etici che non rispettano le procedure ed i termini previsti dalla legge – posto che

dall'attuazione del punto 2) possono derivare problemi sul piano amministrativo. In merito, in via preliminare, osserva che il punto 2) non è stato oggetto di osservazioni da parte delle regioni, mentre sul successivo punto 4) si è convenuto di individuare una diversa formulazione più attenuata, che è poi quella attuale. Sul punto 2), comunque, rappresenta la disponibilità a migliorarlo o attenuarlo, al pari del punto 4).

In relazione al comma 3 dell'articolo 3, ribadisce la necessità di attenuare l'attuale regime di esclusività previsto per i direttori scientifici degli IRCCS pubblici, al fine di favorire una migliore collaborazione e conseguente integrazione con soggetti esterni appartenenti al mondo della ricerca. In considerazione della diversa disciplina attualmente in vigore, il direttore scientifico di un IRCCS privato può essere responsabile, e in molti casi lo è, o di un reparto o di un laboratorio di ricerca. Al contrario, stante l'attuale limitazione, il direttore scientifico di un IRCCS pubblico non può essere responsabile di un reparto di assistenza né di un laboratorio di ricerca. È evidente che, mentre nel primo caso gli aspiranti candidati sono nel pieno della loro attività professionale, per converso non suscita il medesimo interesse l'incarico di direzione scientifica di una struttura pubblica atteso che, per ricoprire quest'ultimo incarico, il professionista è costretto ad abbandonare, per tre o cinque anni, la propria professione. Pertanto, tale prestigioso incarico, con le attuali limitazioni, rischia di perdere la sua naturale attrattiva nei confronti dei ricercatori più promettenti in campo scientifico-sanitario, rimanendo di interesse solo per coloro che si avviano a concludere la loro carriera professionale. La norma intende, quindi, rilanciare il ruolo del direttore scientifico pubblico, comunque privo di competenze gestionali e organizzative rispetto a quelle del direttore generale e del direttore amministrativo, che deve essere un'attrattiva verso l'istituzione, non intesa come fonte di facili guadagni per il professionista.

Al fine, comunque, di disciplinare la scelta della non esclusività, sarà prevista

una bozza di contratto da condividere in sede di Conferenza Stato-regioni, la quale dovrà individuare in modo specifico le attività che, pur collegate all'incarico ricoperto, il direttore scientifico potrà svolgere al di fuori dell'ente di appartenenza.

In merito, poi all'osservazione sul personale dipendente degli IRCCS di diritto privato costituiti in fondazione, precisa che, contrariamente a quanto affermato dalla collega Molteni, la normativa proposta non riguarda i limiti di età per il collocamento a riposo. Attualmente, il personale di un IRCCS fondazione privata, che si trova in una situazione di eccellenza sia assistenziale sia di ricerca, qualora volesse partecipare ad un pubblico concorso, avrebbe i propri titoli di servizio decurtati del 75 per cento. La norma in questione non individua, per gli IRCCS, tutte le fattispecie civilistiche, ma esclusivamente quelle strutture in cui lo statuto di fondazione non preveda il profitto e persegua finalità di interesse pubblico. In realtà, tale proposta ha come scopo l'eliminazione della disparità di trattamento, attualmente esistente, tra i dipendenti degli IRCCS pubblici e quelli di diritto privato, che sono soggetti a un'iniqua riduzione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979. La previsione consentirebbe, pertanto, a istituti di eccellenza, quali sono gli IRCCS privati costituiti in fondazione, di dar loro il dovuto riconoscimento, nelle ipotesi di mobilità verso il Servizio sanitario nazionale, nei confronti delle tradizionali strutture sanitarie pubbliche, sempre che adottino procedure pubblicistiche per l'assunzione del personale a far data dell'entrata in vigore della legge.

L'onorevole Laura Molteni ha espresso, inoltre, assoluta perplessità nei confronti della norma che destina una quota di 45 milioni di euro all'Istituto nazionale per le malattie infettive « Spallanzani », per il completamento del progetto, intrapreso nel 2003, di potenziamento delle strutture ricettive e assistenziali finalizzate all'isolamento delle malattie infettive e alla gestione delle situazioni di emergenza bio-

logica a livello nazionale. A tal proposito, evidenzia che la quota di 45 milioni di euro, per il completamento dell'unità ad alto isolamento, è strettamente connessa alle finalità insite nella completa realizzazione del progetto per le malattie infettive e bioterrorismo, che, per motivi economici, non è stato ancora portato a compimento e comunque, considerata la rilevanza sociale e scientifica, deve essere senza alcun dubbio perseguito fino alla completa definizione, in quanto l'istituto Spallanzani costituisce, tra l'altro, il centro di riferimento nazionale in materia. Precisa, altresì, che sono state investite ingenti somme per la costruzione della suddetta unità, che la struttura è già stata collaudata e consegnata e, infine, che l'OMS ha individuato in essa uno dei poli più qualificati della rete mondiale. Inoltre, attualmente è la sola in grado di soddisfare eventuali emergenze in questo settore. Pertanto, al fine di non disperdere le risorse già impiegate e ritenendo non necessaria la presenza di due strutture di questo tipo sul territorio nazionale, ritiene doveroso insistere affinché il finanziamento previsto sia confermato nella misura richiesta, al fine di completare l'unità e consentirle di conseguire la piena capacità operativa.

Dichiara, quindi, di non condividere l'osservazione della collega Molteni, secondo cui sarebbe preferibile trattare la materia di cui all'articolo 7, in maniera più completa ed esaustiva, nell'ambito del disegno di legge sul governo delle attività cliniche, che ha un diverso ambito di intervento; infatti, in attesa di una disciplina organica in materia di rischio clinico, la norma in esame costituisce un'esplicitazione di attività istituzionalmente demandate alle strutture sanitarie, definendo gli ambiti di intervento nella gestione degli eventi avversi, al fine di uniformare i livelli di sicurezza in ambito nazionale. La disciplina più organica dell'intera materia è comunque rimessa alle iniziative parlamentari attualmente all'esame del Senato, già ricordate in precedenza.

Quanto all'articolo 9, precisa che, contrariamente a quanto evidenziato dalla collega Molteni, è stata accolta la richiesta delle regioni di eliminare la iniziale previsione della deroga al requisito della specializzazione anche per l'accesso alla direzione di struttura complessa; infatti, la norma attuale si riferisce solo ai concorsi per l'accesso al profilo dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, essendo stato eliminato il precedente punto 7-ter. Pertanto, per la direzione di struttura complessa vige sempre l'attuale previsione del requisito della specializzazione ovvero di dieci anni di anzianità di servizio.

Con riguardo all'articolo 11, in merito alle perplessità espresse sulla proposta rimozione dell'incompatibilità, prevista dalla normativa vigente, ritiene che tale norma, prevedendo la possibilità per tutti i professionisti sanitari di esercitare presso le farmacie, con esclusione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali, sia in linea con la possibilità che oggi ha il farmacista di fornire consigli per l'automedicazione. Inoltre, la proposta di norma permetterebbe di offrire al cittadino una pluralità di servizi in un unico presidio sanitario diffusamente presente sul territorio.

Per quanto concerne i chiarimenti richiesti sull'articolo 12, che viene ritenuto carente sotto alcuni profili di disciplina del fascicolo sanitario elettronico, precisa che il comma 3 dispone che il fascicolo è alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali. Tra tali soggetti rientrano, quindi, anche le strutture private accreditate, in quanto enti che erogano prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale. Quanto ai relativi oneri, la loro regolamentazione rientra nell'autonomia organizzativa regionale, atteso che il fascicolo sanitario elettronico è istituito dalle regioni e dalle province autonome. A tal riguardo, la digitalizzazione dei servizi resi dalle predette strutture potrebbe essere considerata eventualmente quale requisito per l'accreditamento delle stesse.

Per quanto concerne i costi di attivazione del fascicolo, fa presente che la previsione contenuta nel comma 8, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, scaturisce dalla constatazione che allo stato attuale soluzioni di fascicolo sanitario elettronico sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione in gran parte delle regioni e province autonome, anche grazie a progetti finanziati e coordinati a livello nazionale, interregionale ed europeo. Le infrastrutture sono in larga parte già disponibili nell'ambito del sistema pubblico di connettività e, con l'articolo in esame, si consente, anche attraverso l'utilizzazione di tali infrastrutture e, quindi, senza necessità di ulteriori investimenti, di utilizzare i dati disponibili nel fascicolo, oltre che per le finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione – ad oggi le uniche ad essere consentite in base alla normativa vigente – anche per scopi di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di impiegare tali informazioni per le finalità di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ad oggi non consentite né alle regioni né al Ministero della salute. L'utilizzo dei dati del fascicolo, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità indicate, potrà concorrere inoltre alla riduzione dei costi e al contenimento della spesa sanitaria, nell'ottica generale di un miglioramento della qualità e dell'appropriatezza dei servizi erogati, sia per i cittadini sia per gli operatori sanitari.

Ritiene, inoltre, che le risorse disponibili a legislazione vigente siano più che sufficienti a coprire i costi stimati per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico. Ritiene utile far presente, altresì, che il parere reso dalla Conferenza Stato-regioni in data 28 ottobre 2010 non reca alcuna osservazione in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 12 e che sulle stesse quindi vi è stata piena condivisione da parte dalle regioni.

Quanto alle perplessità evidenziate sul piano procedurale, in base alle quali le disposizioni dettate dall'articolo 13 non terrebbero conto del fatto che lo Stato non dispone in materia di potestà regolamentare, non essendo pertanto possibile provvedere con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, come previsto al comma 2, fa presente quanto segue: innanzitutto, la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo una formulazione concordata anche con il Garante della *privacy*, non ha natura regolamentare, ma si riferisce solo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri, ferma restando la possibilità per le regioni di istituire con legge regionale altri registri, mentre con il comma 4 viene demandata a un regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, secondo una precisa procedura che vede coinvolti sia il Garante sia le regioni, l'individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri, ai dati, nonché le misure per la custodia e la sicurezza dei dati medesimi. Al riguardo, aggiunge che il parere reso dalla Conferenza Stato-regioni in data 28 ottobre 2010 non reca alcuna osservazione in merito alle disposizioni contenute nell'articolo 13 e che sulle stesse quindi vi è stata piena condivisione da parte dalle regioni, che da tempo attendono tale norma.

Rivolta al collega Palagiano, conferma, per quel che concerne l'osservazione sull'articolo 1, che già nella normativa vigente sono previsti i requisiti minimi per i centri pubblici e privati che intendano avviare l'attività di sperimentazione clinica e comunque, in ogni caso, ciò sarà ridisciplinato anche dal futuro decreto legislativo; in merito, poi, alle preoccupazioni evidenziate circa l'istituzione del portale per il cittadino, esse non appaiono rilevanti, in quanto il portale esiste già e viene soltanto legittimato con la previsione in esame. L'accesso al portale viene esclusivamente consentito relativamente ad informazioni sulle tipologie degli studi condotti, mentre nel merito si rinvia al normale rapporto medico-paziente; tutto ciò in linea con il

processo di trasparenza già previsto a livello europeo. Conferma, inoltre, che per il fascicolo sanitario elettronico si tiene conto delle soluzioni già realizzate anche a livello europeo.

In merito all'osservazione dell'onorevole D'Incecco sul ricorso al meccanismo della delega legislativa, reputa esaustive le motivazioni formulate dal presidente Palumbo, mentre, per quanto riguarda l'articolo 10, in merito alla richiesta di prevedere che i servizi aggiuntivi erogati dalle farmacie siano estesi anche alle parafarmacie, ribadisce che la norma interviene, apportando solo una mera modifica di carattere formale e di coordinamento con le previsioni di cui agli altri punti del decreto legislativo 153 del 2009, emanato in attuazione della delega conferita con l'articolo 11 della legge n. 69 del 2009, che ha previsto nuovi servizi e compiti erogati esclusivamente dalle farmacie pubbliche e private, operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, un'estensione delle suddette previsioni anche alle cosiddette parafarmacie, oltre a ritenersi contraria alle previsioni di delega, non può concretamente applicarsi a tale fattispecie, non ravvisandosi nell'ordinamento giuridico una sua compiuta disciplina. Infatti, il legislatore non ha mai definito, codificato o riconosciuto l'esercizio delle parafarmacie, né d'altra parte le modifiche apportate con il cosiddetto « decreto-legge Bersani » sono andate in tal senso. Comunque, quello che rileva è che, in considerazione della particolarità del settore della distribuzione del farmaco, essa deve avvenire in ogni caso con modalità che non siano pregiudizievoli della fondamentale esigenza della tutela della salute e, in ogni caso, sia caratterizzato da qualità ed efficienza rispetto alle mere finalità commerciali. Quanto, infine, alle osservazioni sollevate in sede di Conferenza Stato-regioni, ritiene che quasi tutte siano state accolte e, comunque, si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte emendative.

Rivolta, infine, all'onorevole Binetti, dichiara di non condividere l'osservazione sul coordinamento del disegno di legge in

esame, relativamente agli articoli 6 e 7, sia con quello sul governo delle attività cliniche per il diverso ambito di intervento, sia con gli altri attualmente all'esame del Senato, per le motivazioni già evidenziate in riferimento all'articolo 7; analoghe considerazioni valgono per la delega prevista all'articolo 6, che è motivata dalla necessità di aggiornare la normativa sugli ordini professionali risalente al 1946, mentre il disegno di legge n. 1142, attualmente ancora all'esame della 12^a Commissione del Senato, prevede l'istituzione degli ordini delle professioni sanitarie che ne sono ancora sprovviste, nonché la trasformazione in ordini dei collegi professionali degli infermieri, delle ostetriche e dei tecnici di radiologia. Quanto al rilievo mosso alla previsione di cui all'articolo 10, fa presente che la presenza del fisioterapista in farmacia è già contemplata dall'articolo 1, comma 2, lettera a), punto 4), del decreto legislativo n. 153 del 2009. La proposta contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge n. 4274 funge, invece, solo da coordinamento con gli altri punti dello stesso articolo, colmando alcune lacune del predetto decreto legislativo, che negli articoli di cui si propone l'integrazione menziona solo la figura dell'infermiere e non anche quella del fisioterapista.

Antonio PALAGIANO (IdV), intervenendo per una precisazione, invita il relatore e il Governo ad approfondire ulteriormente la questione del portale per l'accesso ai dati degli studi di Fase 1 e 2, già segnalata nel corso dell'esame preliminare.

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), intervenendo a sua volta per una precisazione, segnala il rischio di un possibile contrasto tra le norme in materia di sperimentazione clinica contenute nel disegno di legge in esame e quelle recate dal disegno di legge comunitaria in corso d'esame.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo per una breve precisazione, invita il Go-

verno a tener conto di quanto segnalato, a nome del suo gruppo, nel corso dell'esame preliminare.

Il ministro Ferruccio FAZIO, alla luce della esaustiva replica del relatore, intende limitarsi a brevi considerazioni sui punti più rilevanti del provvedimento in esame, di cui desidera innanzitutto sottolineare il carattere prevalentemente tecnico, in virtù del quale auspica che sullo stesso possa realizzarsi un'ampia convergenza dei gruppi di maggioranza e di opposizione. Precisa, quindi, che sarà cura del Governo approfondire gli eventuali problemi di coordinamento con il disegno di legge comunitaria, nella massima disponibilità a recepire eventuali emendamenti in tal senso. Il Governo è, altresì, disponibile a collaborare con le rispettive presidenze al fine di risolvere le possibili sovrapposizioni tra le norme contenute nel provvedimento all'esame della Commissione e quelle recate dai disegni di legge in corso d'esame presso la 12^a Commissione permanente del Senato, con particolare riguardo agli articoli 7 e 13. Osserva, quindi, che il portale cui ha fatto riferimento l'onorevole Palagiano è già in funzione ed è gestito in modo da evitare i rischi da lui segnalati, garantendo, al tempo stesso, quella trasparenza cui lo stesso gruppo dell'Italia dei Valori ha mostrato di tenere particolarmente. Per quanto riguarda, poi, il problema del rispetto delle competenze regionali, con particolare riguardo al tema dei comitati etici, ricorda il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni e sottolinea che tali profili saranno, comunque, oggetto di ulteriore valutazione da parte della I Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nel prosieguo dell'esame. Con riferimento alle farmacie, rileva che il provvedimento in esame non assegna loro nuove funzioni, essendo volto semplicemente a meglio coordinare le funzioni esistenti. Nel caso delle parafarmacie, invece, non appare possibile procedere nello stesso senso, poiché si tratta di esercizi commerciali sprovvisti di qualsivoglia riconoscimento giuridico. Quanto, poi, ai

direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), è intenzione del Governo disciplinare rigorosamente la materia al fine di assicurare che la funzione di direzione di unità complesse non interferisca con quella di direzione di detti Istituti, superando tuttavia l'attuale incompatibilità, che finisce per favorire gli IRCCS privati e per riservare, di fatto, a medici in pensione la direzione di quelli pubblici. In materia di professioni sanitarie, precisa, quindi, che il provvedimento in esame non è volto all'istituzione di nuovi ordini, bensì ad adeguare il quadro sanzionatorio, consentendo, tra l'altro, l'irrogazione di sanzioni anche in pendenza di accertamenti giudiziari. Sul problema degli odontoiatri, di cui all'articolo 9, precisa che, ferma restando l'abolizione del requisito della specializzazione, sarà cura del Governo assicurare che l'accesso agli incarichi di direzione avvenga secondo tempi comparabili con quelli degli specializzati in altre discipline mediche. Infine, con riferimento all'istituto « Lazzaro Spallanzani » di Roma, di cui all'articolo 5, precisa che si tratta di una riserva delle risorse relative al programma di edilizia e tecnologie sanitarie di cui all'articolo 20, comma 1, della legge n. 67 del 1988, e non di risorse aggiuntive. Precisa, altresì, che tale struttura non appare pienamente assimilabile all'ospedale « Sacco » di Milano. Ringrazia, infine, il relatore e tutti i deputati intervenuti, ribadendo la volontà del Governo di favorire la più ampia condivisione del provvedimento in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che prenderà contatti con il presidente della Commissione sanità del Senato, al fine di verificare le eventuali sovrapposizioni tra alcune norme del testo in esame, in particolare gli articoli 7 e 13, e il contenuto dei disegni di legge in corso di esame presso il Senato, vertenti su materie analoghe.

Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 13 di giovedì 30 giugno 2011.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla legge n. 281/1991, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino, C. 1236 Mancuso, C. 1319 Tortoli, C. 1370 Alessandri, C. 2359 Anna Teresa Formisano, C. 586

Compagnon, C. 1565 Mancuso, C. 1589 Livia Turco e Viola, C. 2343 Farinone e C. 2405 Minardo.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 491 dell'8 giugno 2011:

a pag. 460, prima colonna, trentanovesima riga, sostituire le parole: « in quanto i ritardi nel completamento del progetto sembrano confermare che forse l'istituto non ha », con le seguenti: « visti i ritardi nel completamento del progetto. Pone quindi la domanda se ad oggi l'istituto abbia »;

a pagina 463, prima colonna, trentottesima riga, sostituire le parole: « , opponendosi a ogni forma di liberalizzazione », con le seguenti: « attraverso un giudizio di idoneità sull'interessato, opponendosi alla liberalizzazione selvaggia ».

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	138
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

*Martedì 14 giugno 2011. — Presidenza
del presidente ZAVOLI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi parlamentari, si
è riunito dalle ore 14.45 alle ore 15.10.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Atto n. 364 (<i>Esame e rinvio</i>)	3

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:	
DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo (<i>Seguito dell’esame e conclusione</i>)	6
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriori emendamenti dei relatori e subemendamenti ad essi riferiti</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Correzioni di forma</i>)	93
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	102
SEDE REFERENTE:	
Modifica dell’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all’autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum. C. 1475 Giorgio Merlo e C. 4294 Franceschini (<i>Seguito dell’esame e rinvio</i>)	102
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Nuova disciplina del prezzo dei libri. Emendamenti C. 1257-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	104
DL 70/2011: Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo ed emendamenti (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	103
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	105
AVVERTENZA	103

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:	
DL 70/11: Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia. C. 4357 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	109
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	112

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche ambientali in relazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Audizione di rappresentanti di Legambiente, Amici della Terra, Mountain Wilderness e Comitato Nazionale del Paesaggio (*Svolgimento e conclusione*) 113

Audizione di rappresentanti di Kyoto Club (*Svolgimento e conclusione*) 114

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) (*Svolgimento e conclusione*) 115

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti di Confetra (*Svolgimento e conclusione*) 116

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Audizione di rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori (*Svolgimento e conclusione*) 116

X Attività produttive, commercio e turismo

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche. C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni e C. 3951 Montagnoli, C. 3953 Calero Ciman .. 118

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI:

5-04233 Fedriga: Assenze per malattie pagate dall'INPS ai piloti della società Alitalia-Cai 119

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 121

5-04388 Codurelli: Su un bando di concorso di competenza dell'INPDAP 119

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 122

5-04468 Braga: Iniziative dell'INAIL a tutela dei portalettere dipendenti di Poste Italiane . 120

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 124

XII Affari sociali

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva e riconoscimento della lingua dei segni italiana. C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci e C. 3490 Miglioli 127

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

AVVERTENZA 137

ERRATA CORRIGE 137

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI	138
--	-----

PAGINA BIANCA

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 8,00



16SMC0004960